

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

342° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	30
3 ^a - Affari esteri	»	45
4 ^a - Difesa	»	57
6 ^a - Finanze e tesoro	»	63
7 ^a - Istruzione	»	71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	89
10 ^a - Industria	»	93
11 ^a - Lavoro	»	98
12 ^a - Igiene e sanità	»	106
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	121

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	123
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	127
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	138
RAI-TV	»	147
Terrorismo in Italia	»	150
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	152

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	179
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	184
4 ^a - Difesa - Pareri	»	185
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	186
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	190

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	191
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE**9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

1ª seduta*Presidenza del Presidente della 9ª Commissione*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le politiche agricole Pinto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R71ª, 0)

Il presidente SCIVOLETTO informa che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè convengono le Commissioni riunite, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai recenti gravi fenomeni degli incendi boschivi
(R046 001, R71ª, 0001°)

Il presidente SCIVOLETTO informa preliminarmente che, stante l'indisponibilità del sottosegretario di Stato all'interno per la protezione civile, professor Barberi (impegnato contemporaneamente presso l'altro ramo del Parlamento), ad intervenire, nel prosieguo dell'odierna seduta,

per l'audizione già convocata delle Commissioni congiunte, tale audizione potrà avere luogo, previe intese con il Presidente della 13ª Commissione, in una prossima seduta da concordare.

Il presidente Scivoletto, prima di dare la parola al ministro Pinto, che ringrazia per avere tempestivamente accolto l'invito ad intervenire, sottolinea la sensibilità delle istituzioni parlamentari verso il fenomeno degli incendi boschivi, che appare grave, cronico e reiterato e che ha colpito non solo il patrimonio boschivo ma anche terreno agricolo produttivo. Nel richiamarsi ai dati esposti nella relazione su una proposta di inchiesta parlamentare da lui presentata proprio su tale fenomeno, ricorda che mediamente vengono distrutti circa 50.000 ettari di terreno dal fenomeno degli incendi, il che appare tanto più grave in quanto l'Italia ha delle superfici boschive meno estese di altri paesi quali la Francia e la Spagna, che comunque presentano un'incidenza molto più ridotta di tale grave fenomeno. Richiama quindi l'attenzione su alcune questioni che riguardano tale problematica: la frammentarietà e la sostanziale mancanza di coordinamento degli interventi fra lo Stato e le regioni, cui il recente decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito una competenza diretta in materia di spegnimento; la sostanziale inadeguatezza, a suo avviso, dei mezzi e degli uomini impiegati e l'insufficienza, in particolare in alcune regioni, dell'opera di prevenzione. Occorre altresì chiarire come possa configurarsi il ruolo del volontariato, se e in quale misura sia dolosa la natura degli incendi, procedendo eventualmente a quell'inasprimento delle pene già preannunciato dal presidente Prodi in un recente intervento parlamentare, e che dichiara di condividere. Richiamandosi infine alla recente deliberazione dello stato di emergenza, sulla base della normativa di cui alla legge n. 225 del 1992, chiede chiarimenti sulla attivazione da parte delle regioni delle procedure per ricorrere al Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992. Nel far rilevare come il settore primario abbia riportato gravissimi danni, ribadisce che si riconferma l'esigenza di un pieno coordinamento e di un incremento di mezzi e uomini, anche ai fini di prevenzione, esprimendo invece perplessità sull'uso nello spegnimento dell'acqua salmastra, che potrebbe essere sostituito dal ricorso a laghetti collinari di acque dolci, non dannosi per l'agricoltura.

Dà quindi la parola al ministro Pinto.

Il ministro PINTO osserva preliminarmente che l'audizione odierna è un'occasione assai utile ed opportuna per approfondire i vari risvolti del fenomeno degli incendi boschivi, valutando l'eventualità di innovazioni legislative che concorrano a risolvere i gravi problemi testè enunciati dal presidente Scivoletto. Sul piano legislativo intende ricostruire il quadro normativo che ha regolato l'attività di prevenzione degli incendi a partire dalla legge n. 47 del 1975, che prevedeva un quadro programmato di interventi, affidando un ruolo determinante per la difesa dei boschi dagli incendi all'Amministrazione forestale, articolata in servizi antincendi boschivi e in centri operativi operanti con gruppi meccanizzati. Precisato che tale quadro normativo prevedeva la responsabilità dell'Amministrazione forestale anche per lo spegnimento dei fuochi

nell'ambito delle 15 regioni ordinarie, ricorda che l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito completamente queste competenze alle regioni, riservando allo Stato l'organizzazione e la gestione del servizio aereo di spegnimento, mentre resta di competenza regionale la redazione e l'attuazione dei piani, regionali o interregionali, antincendio, anche al fine di usufruire dei finanziamenti comunitari.

Attualmente le funzioni che residuano allo Stato sono quelle esercitate dal Corpo forestale dello Stato, laddove le regioni abbiano stipulato apposita convenzione con esso, nonché l'organizzazione e la gestione del servizio aereo. Non va ovviamente sottovalutato che il Corpo forestale dello Stato, in quanto corpo di polizia tecnicamente specializzato, svolge funzioni di previsione accanto a quelle di prevenzione e ad attività di spegnimento, oltre ad operare alle dirette dipendenze del Dipartimento della protezione civile per quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1992. In tale veste, interviene all'occorrenza anche nel territorio delle regioni che non hanno in atto una convenzione (al momento Lombardia, Veneto, Umbria e Campania) atteso che l'intervento dei Vigili del fuoco è obbligatorio solo in caso di incendio che comporti pericolo per le persone. Nel dare conto della situazione del personale, il Ministro fa presente che su 9.000 unità presenti in pianta organica solo 7.000 sono in attività di servizio, con 1.200 stazioni su tutto il territorio nazionale, escluse le regioni a statuto speciale; egli informa altresì le Commissioni riunite sulla consistenza dei mezzi e delle strutture in dotazione al Corpo forestale dello Stato, soffermandosi in particolare sulla situazione di una fra le regioni recentemente più colpite, la Calabria, che ha visto una consistente diminuzione del personale originariamente impiegato dal Corpo forestale dello Stato, il quale può comunque contare sul supporto dell'Azienda forestale regionale. Dopo aver sottolineato l'opportunità che l'attività antincendio sia finanziata attraverso una legge di spesa pluriennale che ne potrebbe garantire una più efficace programmazione, come previsto nell'ambito di un disegno di legge governativo all'esame della Camera, il ministro Pinto sottolinea che al Centro operativo aereo unificato (COAU) fa capo il coordinamento di tutti gli aeromobili delle amministrazioni statali, i quali intervengono anche in caso di insufficienza dei mezzi della singola amministrazione coinvolta. Al riguardo, richiamando l'esperienza della richiesta di supporto da parte della Grecia in occasione di un incendio particolarmente esteso, dichiara l'intendimento di creare in Italia un servizio che possa essere utilizzato anche dagli altri paesi europei, considerata la particolare esperienza maturata nell'attività di spegnimento degli incendi boschivi dal nostro Paese. Evidenziando quindi la necessità di un monitoraggio completo sul territorio nazionale per il più proficuo e razionale utilizzo dei centri operativi regionali, il Ministro rende noto che la flotta del Corpo forestale dello Stato consta di 21 elicotteri (di cui 5 a disposizione del COAU) aventi base a Roma, Pontecagnano, Pescara e Cecina, oltre che di alcuni aeromobili ad ala fissa, alcuni mezzi dell'Aeronautica militare ed alcuni *Canadair*: è comunque stato avviato, in base alle intese raggiunte lo scorso anno, il potenziamento del servizio di spegnimento ae-

reo sia attraverso l'acquisto di nuovi velivoli che attraverso la creazione di altre basi operative. Gli stanziamenti disposti con legge n. 61 del 1998 si sono aggiunti all'accordo di programma del luglio 1997 ed alla convenzione stipulata con società diversa dalla SISAM, ma quest'ultima continua in regime di proroga fino al 30 settembre 1998 nella gestione dei *Canadair*, in attesa che la nuova convenzione sia operativa.

Dinanzi alle istanze di regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, occorre salvaguardare l'esigenza di mantenere a livello centrale l'esercizio di competenze sulle quali si è consolidato un patrimonio inestimabile di professionalità; del resto, la gestione del Fondo nazionale per la montagna attesta che il ruolo del Ministero delle politiche agricole – nella determinazione dei criteri di distribuzione delle risorse alle regioni – andrebbe semmai accresciuto, prescrivendo espresse misure come laghi artificiali, strade frangifuoco ed una migliore pulizia dei boschi. La declaratoria di stato di emergenza in Sicilia, Sardegna e Calabria non può essere equiparata alla declaratoria di calamità naturale, in quanto quest'ultima discende da eventi catastrofici prodotti dalle forze della natura e non può spingersi a ricomprendere – tanto meno ai fini di un prelievo di risorse dal Fondo di solidarietà nazionale – eventi che possono avere un'eziologia dolosa. Semmai, nell'individuazione dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare l'emergenza degli incendi, non può omettersi la considerazione della prevalente natura demaniale dei fondi su cui divampano le fiamme.

Il presidente SCIVOLETTO apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro.

Il presidente della 13ª Commissione, senatore GIOVANELLI, nell'annunciare che sarà al più presto messo all'ordine del giorno della Commissione ambiente il disegno di legge n. 1874, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ricorda come nella sua relazione si quantifichi – nell'80 per cento dei casi – l'origine dolosa ovvero colposa (da mancata prevenzione) degli incendi. Tale dato – che appare confermato dall'assenza di peculiarità geografiche italiane rispetto alla vegetazione, assai meno colpita da incendi, della sponda settentrionale del Mediterraneo – giustifica il sospetto dell'inutilità, se non addirittura della nocività, di un incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione dello spegnimento, della prevenzione o del rimboschimento. Richiede pertanto al Ministro se tali dati siano fondati su evidenze ed accertamenti di fatto, condotti dagli organi del Governo, e se ciò non giustifichi un totale mutamento di filosofia nella gestione dell'emergenza incendi, abbandonando ad esempio pratiche di sistematico utilizzo di lavoratori idraulico-forestali.

Replicano brevemente il senatore CUSIMANO, secondo cui i dati prodotti a sostegno dell'eziologia dolosa rischiano di dilatare eccessivamente le responsabilità, ed il ministro PINTO, che precisa come non vi sia alcun rapporto tra attività svolta dal Corpo forestale dello Stato ed assunzioni di stagionali idraulico-forestali da parte delle regioni.

Il senatore GERMANÀ, auspicato il rinvio del seguito del dibattito ad altra seduta, invita a considerare che gli interventi finanziari statali già vengono ordinariamente disposti nei casi di mancata prevenzione di danni conseguenti a calamità naturali, per cui non si vede il motivo di una loro estensione ai danni prodotti da incendi; peraltro, la fattispecie delle misure conseguenti a calamità naturali già registra prassi discutibili di utilizzo del personale militare, da parte dei comuni, per finalità eterogenee rispetto al ripristino di condizioni di sicurezza e vivibilità nelle aree colpite.

Da due anni l'assenza di una politica della prevenzione è confermata dall'incuria con cui il Governo ignora la necessità di ripulitura del sottobosco, la cui tendenza ad essiccarsi alimenta le fiamme degli incendi estivi; quanto all'uso dei *Canadair*, esso – deprecabilmente privo di interrelazioni con il sistema satellitare, che sarebbe invece estremamente utile a fini di rilevazioni preventive – comporta costi che andrebbero acclarati, oltre a giustificare considerazioni sulle modalità per conseguire una maggiore efficacia degli interventi: l'attingere all'acqua salmastra non rappresenta una soluzione ambientalmente preferibile, mentre, rispetto a mezzi dallo scarso raggio d'azione, gli elicotteri offrono opportunità di maggior velocità e più ampio ambito geografico di intervento.

Peraltro, una concezione dei parchi eccessivamente vincolistica, tale da impedire le edificazioni e la pastorizia, può essere all'origine di moti di rigetto da parte delle popolazioni interessate; ciò imporrebbe una modifica della legge n. 394 del 1991, in merito alla quale il senatore GIOVANELLI ricorda come siano ricompresi tra gli ambiti di tutela anche le attività agro-silvo-pastorali.

Il senatore CUSIMANO lamenta l'insufficienza delle risorse conferite dallo Stato alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi, assai più verosimilmente all'origine dell'attuale emergenza rispetto agli addebiti che il sottosegretario Barberi muove nei confronti dei piromani: è anzi incauto il rilievo effettuato nei confronti dei Vigili del fuoco di Catania, la cui tenace attività di istituto è ostacolata non già da una scarsa competenza bensì dalla grave carenza di mezzi nella quale essi versano. La grave confusione di competenze in cui versano gli organi deputati allo spegnimento non è stata risolta dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998: un piano di coordinamento tra tutti gli enti titolari di mezzi aerei ancora manca, mentre non è chiaro neppure lo stato di funzionamento della flotta aerea impiegata ed il calendario degli arrivi di nuovi *Canadair*; invita poi a prevedere un rafforzamento delle attività di spegnimento a terra, con conseguente conferimento di idonee risorse.

Il senatore SARACCO conviene con il ministro Pinto che si debba parlare sempre meno di catastrofi naturali, rispetto ai fenomeni presi in considerazione e stante l'ambiente fortemente antropizzato. Osserva conseguentemente che la prima cura del territorio deve essere di competenza degli enti locali, che devono fare la loro parte, quale forma di pre-

venzione indispensabile per la riuscita degli ulteriori interventi di competenza statale. Ribadita l'esigenza di mantenere in efficienza i boschi, ricorda che allo Stato compete il coordinamento finale degli interventi, ferma restando l'esigenza di un coordinamento delle attività a tutti i livelli.

Il senatore MINARDO sottolinea che è mancato un intervento tempestivo e ribadisce che occorre assolutamente evitare conflitti di competenza. Chiede infine quali iniziative intraprenderà il Governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso 10 luglio, visto che alcune dichiarazioni del sottosegretario Barberi sembrerebbero legittimare il ricorso al fondo di solidarietà nazionale. Sollecita conclusivamente la concreta e tempestiva adozione di misure di ristoro in relazione all'eccezionalità degli incendi verificatisi, integrando con apposito decreto-legge gli stanziamenti a valere sulla legge n. 185 del 1992.

Il ministro PINTO, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, ricorda che la Commissione agricoltura è convocata per l'esame del decreto-legge n. 182 in materia di differimento dei termini per le quote latte, che riveste grande urgenza, tenuto conto che è intervenuta alla Camera l'approvazione di una disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1.

Il senatore CUSIMANO osserva che occorre solo decidere alcune questioni di rilievo e in particolare fissare un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che sono iscritti a parlare molti altri senatori, propone, tenuto conto della rilevanza dei temi trattati e delle molte questioni ancora da approfondire, di rinviare il seguito dell'audizione odierna delle Commissioni riunite, tenuto conto che occorrerà prevedere l'audizione, oggi rinviata, anche del sottosegretario Barberi, individuando anche le modalità procedurali per acquisire le valutazioni delle regioni.

Le Commissioni riunite convengono. Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,14.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli e per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, che rileva l'omogeneità del provvedimento, riferito a una questione ormai annosa: si tratta, in sostanza, di prorogare i termini per gli accertamenti già in corso, con alcune disposizioni discutibili nel merito ma non censurabili per quanto di competenza della Commissione. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 2934, assunto a base dell'esame.

Il relatore PELLEGRINO si dichiara favorevole all'emendamento 5.4, soppressivo dell'intero articolo, con la riserva di proporre un'integrazione al suo emendamento 6.2, riferita alla sindacabilità giurisdizionale dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti. Sull'emendamento 5.1 esprime un parere favorevole, con la raccomandazione di precisarlo in riferimento agli atti che sostituiscono o modificano quello impugnato ovvero sono conseguenti a quest'ultimo. Chiede quindi chiarimenti sull'emendamento 5.3.

Quanto all'emendamento 5.1, il senatore BESOSTRI ritiene preferibile una precisazione meno tassativa, che si riferisca ad esempio agli atti connessi all'oggetto del ricorso. Il relatore PELLEGRINO consente, anche per l'estensione del processo amministrativo al di là del sindacato dell'atto.

In merito all'emendamento aggiuntivo 5.0.1, il RELATORE osserva che si tratta di conferire alle opposizioni consiliari una potestà di impugnazione in sede giurisdizionale. Il senatore BESOSTRI precisa che tale potestà è conferita anche ai consiglieri dissenzienti di maggioranza. Il presidente VILLONE invita a considerare la questione con molta cautela e osserva che la disposizione coinvolge anche il problema dei riti speciali, già discusso. Il relatore PELLEGRINO rileva una possibile disparità di trattamento nel caso di ricorso proposto dall'elettore, che seguirebbe il rito ordinario, e quello del ricorso proposto dall'eletto, al quale si applicherebbe una procedura abbreviata. Il senatore BESOSTRI ricorda la discussione svolta nell'Assemblea del Senato, con la partecipazione del ministro Bassanini, concernente la riduzione dell'area dei controlli preventivi di legittimità e l'esigenza corrispondente di assicurare comunque un controllo di legalità, da perseguire eventualmente in sede giurisdizionale; quanto al rito speciale, esso appare giustificato dalla logica propria del ricorso e dalla particolarità e gravità dei casi in cui può essere proposto, che comunque considera possibile limitare a quello dell'incompetenza. Il presidente VILLONE osserva che le questioni sottese all'emendamento hanno sempre un rilievo politico e dovrebbero essere pertanto risolte secondo la dialettica politica. Il senatore BESOSTRI replica che l'assunzione di competenze non proprie da parte di un organo assume profili di legittimità che travalicano la logica del conflitto politico. Il senatore PASTORE osserva che si tratta di tutelare le minoranze consiliari. Secondo il relatore PELLEGRINO, in tal modo si applicherebbe un sistema di risoluzione concepito per controversie giurisdizionali a casi di conflitto tra maggioranza e opposizione. Il sottosegretario BETTINELLI esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.0.1: esso, infatti, prefigura una commistione impropria tra sindacato giurisdizionale e conflitto politico, laddove la distinzione tra valutazioni di merito e questioni di legittimità è quantomai problematica. Il senatore BESOSTRI insiste nel sostenere che lo strumento di tutela sarebbe conferito non solo all'opposizione ma anche al singolo consigliere, almeno per il caso di atti di competenza del consiglio illegittimamente adottati dalla giunta. Il relatore PELLEGRINO pa-

venta possibili usi strumentali di un simile mezzo di tutela, anche da parte di consiglieri di maggioranza che non ottengono soddisfazione dal consiglio. Secondo il sottosegretario BETTINELLI, l'emendamento non è coerente allo scopo di semplificazione perseguito dal disegno di legge. Il relatore PELLEGRINO invita a considerare strumenti alternativi che possono corrispondere all'esigenza sottesa alla proposta di emendamento, come ad esempio l'estensione dei poteri del difensore civico e una più ampia articolazione delle azioni popolari, osservando comunque che anche con le vie ordinarie gli atti in questione possono essere impugnati quando vi sia un interesse all'annullamento. Il presidente VILLONE rileva il possibile effetto diseducativo dell'istituto proposto con l'emendamento, che induce a preferire la soluzione giurisdizionale alla dialettica politica; prospetta comunque la possibilità di prevedere in generale l'applicazione del rito speciale per i casi di impugnazione degli atti fondamentali del consiglio. Il senatore PASTORE ricorda la discussione svolta in sede di esame del disegno di legge n. 3095, nella quale fu sottolineata e condivisa la necessità di introdurre garanzie minime per la legittimità degli atti delle amministrazioni locali anche nella loro origine: tale questione non riguarda esclusivamente i rapporti tra maggioranze e minoranze consiliari ma investe soprattutto il nuovo contesto dei rapporti tra l'organo elettivo e quelli esecutivi, che in un assetto di reciproca separazione non può essere ricondotto alla mera relazione fiduciaria. Da una condizione di controlli preventivi estesi e paralizzanti si è giunti correttamente a una maggiore autonomia delle amministrazioni locali, ma nel caso estremo dell'atto di competenza del consiglio adottato dalla giunta, il consigliere non avrebbe strumenti legali di reazione: l'emendamento, pertanto, corrisponde a un problema reale e va considerato con attenzione. Secondo il senatore BESOSTRI, la proposta emendativa potrebbe essere riconsiderata in un'altra sede, ad esempio, in riferimento ai giudizi abbreviati. Ricorda, inoltre, che in Francia l'abolizione dei controlli preventivi ha comportato l'estensione del ricorso giurisdizionale. Il presidente VILLONE obietta che tale soluzione è fondata sulla competenza a ricorrere affidata ai prefetti. La senatrice BUCCIARELLI chiede al senatore Besostri di ritirare l'emendamento 5.0.1, al fine di non risolvere come un caso di giustizia amministrativa un problema che ha invece una prevalente connotazione politica. Il relatore PELLEGRINO ritiene opportuno affidare all'evoluzione della giurisprudenza la delimitazione della questione e ricorda che anche a legislazione vigente il consigliere può impugnare la deliberazione ritenuta illegittima in quanto incidente sul proprio *munus* di eletto: tale possibilità è riconosciuta dalla giurisprudenza e viene progressivamente estesa, mentre un'eventuale competenza a ricorrere affidata al prefetto sarebbe assai problematica proprio in riferimento alle dinamiche di maggioranza e opposizione.

L'esame dell'emendamento viene quindi accantonato.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il relatore PELLEGRINO esprime un parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.7, mentre propone un nuovo testo dell'emendamento

6.2, integrato con una disciplina della sindacabilità giurisdizionale degli atti adottati dalle autorità amministrative indipendenti: si tratterebbe, in sostanza, di escludere tale possibilità per quegli atti, che costituiscono il risultato di apprezzamenti tecnici, non viziati da incompetenza o da violazione di legge (6.2 nuovo testo). All'obiezione del presidente VILLONE, che rileva una sorta di circolo vizioso nella definizione del limite, il RELATORE risponde rammentando che la valutazione tecnica è già considerata incensurabile in sede giurisdizionale; non di meno, egli ritiene utile un'apposita precisazione per il caso delle autorità indipendenti. Il presidente VILLONE considera piuttosto difficile definire esattamente il confine della valutazione tecnica per ciascuna autorità indipendente. Il sottosegretario BETTINELLI sottolinea la notevole rilevanza della questione e osserva che per molte autorità amministrative indipendenti l'apprezzamento tecnico si manifesta nell'assunzione di decisioni fondate su formule matematiche o econometriche: il parametro proposto dal relatore, pertanto, consentirebbe alla giurisprudenza di adattare i limiti del sindacato giurisdizionale alla particolare fisionomia di alcuni degli atti emanati dalle autorità indipendenti. Nell'aderire all'emendamento integrato dal relatore, osserva che esso rimuove anche i problemi di formulazione già rilevati in merito all'articolo 5, in particolare per l'incerta definizione dei casi in cui vi sia un palese errore di apprezzamento e dei casi di manifesta illogicità del provvedimento, applicati alle valutazioni tecniche delle autorità amministrative indipendenti. La soluzione in esame, inoltre, ha il pregio di valorizzare il ruolo delle autorità indipendenti, confidando nella loro piena autonomia quanto agli apprezzamenti tecnici. Il senatore PASTORE esprime perplessità sulla soluzione indicata dal relatore in merito agli atti delle autorità indipendenti: tale soluzione, infatti, che appare idonea per quelle autorità che hanno compiti di regolazione del mercato, potrebbe non essere affatto pertinente per gli atti assunti da altre autorità. Tra le stesse autorità di regolazione del mercato, peraltro, sarebbe necessario prevedere le opportune distinzioni, coerenti alla rispettiva disciplina normativa. La varietà della categoria delle autorità indipendenti e l'incerta qualificazione di esse non consentono di ritenere risolutiva una formulazione di carattere generale, quantunque preferibile a quella contenuta nell'articolo 5. Ricorda, quindi, l'audizione informale del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha prospettato soluzioni flessibili, da riferire anche alla normativa europea, in ragione della disciplina settoriale di riferimento. Il sottosegretario BETTINELLI osserva che gli apprezzamenti tecnici delle autorità indipendenti costituiscono un paradigma sufficiente a delimitare i casi di insindacabilità in sede giurisdizionale, comunque determinati dal giudice amministrativo in relazione all'oggetto del ricorso. Sarebbe quantomai improprio, ad esempio, rimettere alla sede giurisdizionale una valutazione sul piano delle frequenze adottato dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che costituisce un atto di natura eminentemente tecnica. Le autorità indipendenti, d'altra parte, sono state introdotte nell'ordinamento per sopperire alla conclamata inefficienza delle amministrazioni tradizionali in alcuni settori critici: una delimitazione appropriata ed equilibrata del sindacato giurisdizionale sarebbe coerente

al principio istitutivo e potrebbe preservare la riconosciuta efficacia di tali organi, pur in una previsione di complessivo riordino, evocata anche dal Presidente della Repubblica. Conferma, infine, che la disposizione proposta dal relatore è sufficientemente precisa per non determinare il rischio di zone franche dal sindacato giurisdizionale. Secondo il presidente VILLONE la proposta del relatore migliora senz'altro le disposizioni già contenute nell'articolo 5 ed è conforme alla tradizione della giurisprudenza amministrativa, che esclude il sindacato della discrezionalità tecnica; tuttavia egli conferma le sue riserve sull'incertezza del confine che delimita l'apprezzamento tecnico, ad esempio quando si tratta di qualificare in concreto gli abusi di posizione dominante considerati nella legislazione sulla concorrenza. Il sottosegretario BETTINELLI osserva che il parametro dell'apprezzamento tecnico non è esattamente corrispondente a quello della discrezionalità tecnica. Secondo il senatore ROTELLI, il parametro in questione potrebbe essere ulteriormente qualificato, determinandone il carattere esclusivo o quantomeno prevalente. Il presidente VILLONE considera di difficile definizione normativa una qualificazione ulteriore come quella indicata dal senatore Rotelli. Secondo il relatore PELLEGRINO, si tratta di definire una norma di orientamento per la giurisprudenza, che individuerà successivamente i limiti più pertinenti.

Il RELATORE si esprime quindi sull'emendamento 6.4, che invita a ritirare in quanto sostanzialmente assorbito in parte nell'emendamento 6.2 e in parte nell'emendamento 6.3. Identico giudizio esprime sull'emendamento 6.5, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 6.10, che tuttavia considera compreso nel 6.8, per il quale propone una formulazione più semplice e integrata con una specifica disciplina dei ricorsi ultradecennali ancora pendenti. Anche sull'emendamento 6.6 esprime una valutazione positiva, ma lo considera compreso negli emendamenti da lui proposti.

Il senatore PINGGERA interviene sull'emendamento 6.8, integrato in riferimento alla perenzione dei ricorsi ultradecennali: egli obietta che una soluzione indiscriminata determinerebbe un danno aggiunto per quanti abbiano già patito il malfunzionamento della giustizia amministrativa. Il senatore BESOSTRI invita a distinguere l'ipotesi del ricorso ultradecennale per il quale non sia stata esperita alcuna attività dalle parti, dal caso del ricorso che ha successivamente dato luogo a istanze di prelievo alle quali non abbiano corrisposto provvedimenti di fissazione delle udienze. Il relatore PELLEGRINO considera utile l'indicazione del senatore Besostri e propone di riferire la disposizione esclusivamente al caso di inerzia assoluta delle parti. Concorda in tal senso anche il senatore PASTORE, che riformula l'emendamento 6.8.

Il PRESIDENTE ricorda che la disposizione aggiunta all'emendamento 6.8 richiama l'emendamento 3.26 del senatore Lubrano di Ricco, a suo tempo accantonato con riserva di collocazione proprio nell'ambito dell'articolo 6.

Il relatore PELLEGRINO esprime un parere contrario sull'emendamento 6.9, che non corrisponde allo scopo di semplificazione proprio del disegno di legge.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

L'emendamento 5.4 è fatto proprio dal relatore in assenza del proponente e viene quindi accolto dalla Commissione. Ne risulta precluso l'emendamento 5.3.

La senatrice DENTAMARO riformula l'emendamento 5.1, secondo le indicazioni del relatore e del senatore Besostri (5.1 nuovo testo): l'emendamento è quindi accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore PELLEGRINO dà conto dell'emendamento 6.100, da lui predisposto raccogliendo le indicazioni contenute negli emendamenti 6.2 (nuovo testo), 6.3, 6.8 (nuovo testo) 3.26 e formulato in modo da assor-

bire sostanzialmente anche gli emendamenti 6.4, 6.5 6.7 e 6.10: si tratta di una disciplina delle decisioni in forma semplificata, estese anche al caso della manifesta fondatezza del ricorso, con la previsione di una procedura apposita e anche di un caso specifico di inammissibilità, riferito agli atti delle autorità amministrative indipendenti che sono il risultato di apprezzamenti di natura tecnica e non comportano i vizi della violazione di legge e dell'incompetenza. Con il comma 2, inoltre, si prevede una disciplina transitoria della perenzione per i ricorsi ultradecennali.

Il senatore MARCHETTI chiede di chiarire se la disposizione relativa agli atti delle autorità indipendenti si riferisce esclusivamente ai casi che secondo la normativa generale possono essere risolti in forma semplificata.

Il presidente VILLONE precisa che il presupposto per l'inammissibilità del ricorso contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti deve essere comunque quello degli apprezzamenti di carattere tecnico.

Secondo il senatore PASTORE, non sembra necessario prevedere espressamente, anche per il caso in esame, l'adozione della forma semplificata nella decisione.

Il relatore PELLEGRINO osserva che potrebbero esservi altri casi di inammissibilità anche per gli atti delle autorità indipendenti.

Il sottosegretario BETTINELLI rileva la possibilità di una pluralità di motivi di impugnazione anche per gli atti delle autorità indipendenti.

Il senatore PASTORE si sofferma sul comma 2 del nuovo emendamento proposto dal relatore: a suo avviso è preferibile una possibilità di riattivazione del giudizio entro un termine definito, prevenendo anche una disciplina a regime della perenzione.

Il relatore PELLEGRINO paventa effetti pratici non desiderati nel caso di una disciplina a regime della perenzione dei giudizi, che si risolverebbe in un obbligo di adempimento imposto alle parti e necessario per prevenire la perenzione; lo scopo della norma transitoria, invece, è quello di definire i limiti dell'arretrato, da smaltire successivamente con i riti abbreviati. Nondimeno, egli considera utile un'integrazione del comma 2, prevedendo la possibilità di un'istanza di parte entro un certo termine dalla data di entrata in vigore della legge, che impedirebbe la perenzione del giudizio.

Il senatore MARCHETTI ritorna sulla questione degli atti adottati dalle autorità amministrative indipendenti: egli rileva che nel caso in esame non viene prevista, nell'emendamento del relatore, l'inammissibi-

lità manifesta quale presupposto della decisione in forma semplificata, che viene invece prescritta in via generale insieme ad altri presupposti equivalenti.

Il presidente VILLONE attribuisce tale differenza alla rilevanza dell'apprezzamento tecnico, assunta come presupposto di inammissibilità per i ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti, non viziati da incompetenza o da violazione di legge.

Secondo il relatore PELLEGRINO, si potrebbe prevedere che gli atti delle autorità indipendenti sarebbero sottoposti al regime processuale ordinario quando non siano stati impugnati per incompetenza o violazione di legge.

Il presidente VILLONE obietta che in tal modo sarebbe rimessa alla parte ricorrente un'ampia facoltà di sottrarre gli atti in questione dalla disciplina speciale di cui si discute.

Il senatore MARCHETTI ritiene preferibile definire il limite nel senso che si tratti comunque di atti non manifestamente viziati da incompetenza o violazione di legge.

Il relatore PELLEGRINO conferma l'ipotesi di individuare il limite negli atti non impugnati per incompetenza o violazione di legge, poichè se l'impugnazione è manifestamente infondata si applica comunque la disciplina generale sulle decisioni in forma semplificata.

Il senatore PASTORE invita a distinguere i casi generali di inammissibilità del ricorso da quello specifico previsto per gli atti delle autorità indipendenti, che sembra assumere la configurazione di una norma di natura sostanziale in un contesto dal contenuto esclusivamente processuale.

Il senatore MARCHETTI insiste nella formula degli atti non manifestamente viziati per incompetenza o violazione di legge, quale limite dello speciale regime processuale previsto per i provvedimenti delle autorità indipendenti.

Secondo il senatore ROTELLI, si tratta di una formula inopportuna perchè di interpretazione non univoca.

Il presidente VILLONE invita a concentrare l'attenzione sullo scopo della disposizione in esame: si tratta a suo avviso di stabilire che gli atti adottati dalle autorità amministrative indipendenti i quali risultano da apprezzamenti di indole tecnica non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di legge.

Il senatore MARCHETTI dichiara di non condividere affatto il principio normativo appena riassunto dal Presidente.

Su proposta del presidente VILLONE, quindi, si conviene di trattare la questione nella forma di un articolo distinto: il relatore presenta pertanto l'emendamento 4.0.100.

Su tale nuovo emendamento, il senatore MARCHETTI annuncia un voto contrario.

Il senatore ROTELLI invita a riflettere sulla denominazione di autorità amministrativa indipendente e ricorda la discussione svolta in proposito nella Commissione parlamentare per la riforme costituzionali, che si risolse nel senso di escludere la qualificazione di amministrativa.

Secondo il presidente VILLONE, nel contesto normativo in esame è invece preferibile mantenere tale qualificazione.

Conviene in tal senso anche il sottosegretario BETTINELLI, che considera l'attributo come funzionale alla qualificazione della natura degli atti impugnati in sede giurisdizionale amministrativa.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 4.0.100.

Quanto alle parti residue dell'emendamento 6.100, il senatore MARCHETTI critica il requisito della motivazione succinta, prescritto nella prima parte della proposta: a suo avviso, la motivazione delle decisioni dovrebbero essere piuttosto adeguata.

Il presidente VILLONE considera superflua la prescrizione censurata dal senatore Marchetti, anche perchè nella parte successiva la stessa disposizione precisa i contenuti propri della motivazione per le decisioni in forma semplificata.

Secondo il senatore BESOSTRI, la motivazione succinta è una conseguenza necessaria dei casi presupposti dalle decisioni in forma semplificata: in caso diverso, infatti, la motivazione non potrebbe essere redatta in una forma insufficiente rispetto alla natura della decisione.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, illustra una ipotesi di nuovo testo per l'emendamento 6.100, omettendo la parte già approvata in altro testo quale articolo da inserire dopo l'articolo 4 e riformulando il comma 2 del nuovo articolo 6, senza la condizione dell'inerzia delle parti e con la previsione di un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge per un'eventuale istanza di riattivazione del giudizio.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide la proposta, che nel comma 2 giudica sostanzialmente conforme all'emendamento 3.26, da lui presentato e a suo tempo accantonato con riserva di ricollocazione nell'articolo 6.

Concorda anche la senatrice DENTAMARO, che propone tuttavia di estendere il termine fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge il termine previsto dal comma 2.

In proposito si esprimono favorevolmente sia il relatore PELLEGRINO sia il presidente VILLONE.

Il senatore BESOSTRI prospetta l'opportunità di un emendamento ulteriore, diretto a considerare il caso dei ricorsi proposti esclusivamente in ragione della incompetenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento. Il caso, infatti, è già regolato dal secondo comma dell'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, ma dovrebbe essere considerato anche alla stregua delle nuove disposizioni sulle decisioni in forma semplificata.

Il relatore PELLEGRINO invita il senatore BESOSTRI a non insistere nella proposta poichè il caso da questi evocato, in concreto si manifesta in forme non univoche: a volte, infatti, esso impone valutazioni complesse, come ad esempio nell'esperienza delle decisioni assunte dai comuni in materia di sport esercitato in forma professionale, rispetto alla competenza del Comitato olimpico nazionale.

Il senatore BESOSTRI rinuncia alla proposta di emendamento, ma si riserva di sollevare nuovamente la questione dopo aver svolto una verifica sull'applicabilità della nuova disciplina riferita alle decisioni in forma semplificata anche ai casi, dapprima evocati, dei ricorsi proposti per il solo vizio di incompetenza.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, presenta l'emendamento 6.100 (nuovo testo), che viene approvato dalla Commissione dopo che i proponenti hanno rinunciato all'emendamento soppressivo 6.1.

Restano di conseguenza assorbiti l'emendamento 3.26, già ricollocato in relazione all'articolo 6, nonché gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE** – *Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore MARCHETTI, particolarmente sul disegno di legge n. 3308, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale prevede modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, disponendo una tutela per le minoranze ladina, mochena e cimbra anche nella provincia di Trento. È di conseguenza costituito un collegio elettorale raggruppante i comuni ove è prevalentemente insediato il gruppo linguistico ladino ed è inoltre prevista la possibilità che il consiglio regionale sia presieduto da un rappresentante del medesimo gruppo. Analoghe previsioni riguardano la presidenza dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano; una rappresentanza del gruppo linguistico ladino è garantita altresì nella giunta regionale. Il disegno di legge si completa poi con la previsione della impugnazione dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento degli atti amministrativi lesivi del principio di parità nei confronti degli appartenenti alle minoranze predette e con la disposizione del diritto alla valorizzazione delle stesse nelle attività culturali e nella toponomastica. Ricorda inoltre che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha approfondito la questione mediante apposite audizioni, esprimendo al termine un parere favorevole sul disegno di legge. Avverte che il provvedimento ha incontrato un sostanziale consenso presso i gruppi linguistici interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato*

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore ROTELLI, nel preannunciare un proprio intervento, fa presente che il Governo, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati,

è stato rappresentato dal sottosegretario Bettinelli, allontanatosi dalla seduta. Egli inoltre conta di completare l'esame degli atti parlamentari, con particolare riferimento proprio alla posizione del Governo sull'argomento. Chiede pertanto di poter intervenire in altra seduta.

Conviene il PRESIDENTE ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio 1998.

Nel dibattito interviene il senatore PASTORE, secondo il quale il disegno di legge è condivisibile nelle sue linee di massima. Con riferimento all'articolo 2, approva le perplessità del relatore riguardo alla condizione dei professori universitari, ma analoghe riserve possono essere prospettate nei riguardi dei dipendenti di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, indicati al comma 1 dello stesso articolo, i quali possono appartenere a strutture di ridotte dimensioni. Nei loro confronti quindi la misura del trasferimento d'ufficio può diventare di difficile attuazione. Auspica quindi un bilanciamento più attento tra le esigenze di moralizzazione della vita pubblica e quelle di tutela dei diritti dei cittadini.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che all'articolo 1, comma 2, in relazione alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, compare una formulazione diversa rispetto a quella inserita nel disegno di legge n. 3090, in tema di ineleggibilità degli amministratori locali. In particolare, in base alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, la sentenza non ha efficacia per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità e la qualificazione del fatto. Una riflessione sull'argomento potrebbe pertanto essere di chiarimento anche per il disegno di legge n. 3090.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che la scelta compiuta dalla Camera dei deputati con riferimento alla questione segnalata dal senatore Lubrano di Ricco, risolve una *querelle* giurisprudenziale sull'argomento. L'orientamento assunto è rigoroso, ma non sembra favorire la sperimentazione del rito abbreviato.

Il senatore GASPERINI fa presente che il codice di procedura penale prevede misure premiali collegate alla scelta del rito speciale. Non

è quindi possibile che, oltre ai benefici di pena, scaturisca l'esclusione dalle ulteriori conseguenze sanzionatorie. Si tratterebbe di un ingiustificato perdonismo in violazione del principio di parità di trattamento.

Per il senatore PINGGERA è allora preferibile escludere il patteggiamento nei procedimenti relativi a reati determinati. Sarebbe una scelta di maggior chiarezza tenuto conto che al patteggiamento talvolta si ricorre quando l'interessato non è in grado di provare la propria innocenza.

Il presidente VILLONE rinvia quindi ad altra seduta l'eventuale seguito del dibattito. Propone comunque di fissare a mercoledì 22 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C01^a, 0108^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 luglio, alle ore 15 è anticipata alle ore 14,45, con l'ordine del giorno già diramato e integrato per l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge n. 3434 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934**Art. 4.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

(Atti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Sono inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di legge».

4.0.100

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4

MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti”».

5.1

DENTAMARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...»

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti”».

5.1 (Nuovo testo)

DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, quinto rigo, sopprimere la congiunzione: «e».

5.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.»

1. Gli atti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali possono essere impugnati per incompetenza, violazione di legge o contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'Assemblea dagli amministratori dei summenzionati enti.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi con le procedure e nei termini previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990».

5.0.1

BESOSTRI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

ROTELLI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.»

(Decisioni in forma semplificata)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordi-

nanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

In ogni caso sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici non viziati da incompetenza o violazione di legge.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali".

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni senza alcuna attività delle parti sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1971 n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo».

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Decisioni in forma semplificata)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ri-

corso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali".

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro 90 giorni dalla stessa data».

6.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Il giudice relatore designato ai sensi dell'articolo 21, quarto comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazio-

ni, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.

2. Egli dà atto, altresì, direttamente all'interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine della maturata perenzione».

6.7

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In particolare sono dichiarati inammissibili con decisione semplificata i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici non viziati da incompetenza o violazione di legge».

6.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o infondatezza» »anche in calce al ricorso»; «nel caso di manifesta infondatezza»; «della sentenza».

Inoltre inserire, dopo le parole: «Consiglio di Stato», *le seguenti parole:* «sentite le parti in camera di consiglio».

6.4

DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «improcedibilità», inserire la seguente: «fondatezza»; dopo la parola: «manifesta», inserire le seguenti: «fondatezza o»; sostituire la parola: «sentenza», con la seguente: «ordinanza».

6.5

BESOSTRI

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere i seguenti: «La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze».

6.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel giudizio amministrativo la perenzione è pronunciata con decreto del presidente del collegio. Il decreto è comunicato alle parti ed avverso esso può ricorrersi al collegio entro trenta giorni dalla comunicazione».

6.10

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La decisione in forma semplificata di cui all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammessa unicamente in presenza di istanza cautelare contestuale al ricorso in assenza di decreto di abbreviazione dei termini ed è assunta in camera di consiglio fissata non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del ricorso».

6.6

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso per manifesto difetto di giurisdizione o di competenza ovvero per irrituale proposizione del gravame, possono essere pro-

nunciate, fuori dall'udienza, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato, con ordinanza emessa senza la comparizione delle parti. L'ordinanza, con la quale si provvede anche sulle spese, è depositata in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla eventuale notificazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reinscrizioni del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello, con atto notificato entro trenta giorni dalla comunicazione o eventuale notificazione dell'ordinanza appellata. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

6.8

SCHIFANI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reinscrizioni del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni senza alcuna attività delle parti,

sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1971 n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo».

6.8 (Nuovo testo)

PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con ordinanza motivata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

6.9

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

316^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente ZECCHINO avverte che è stata avanzata da parte della maggioranza la richiesta di soprassedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti introduttivi di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Appreziate le circostanze toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 8,48.

317^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato Ayala per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 novembre 1997.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2675, assunto come testo-base.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1; circa l'emendamento 1.16, sottolinea che esso è volto ad introdurre una modifica di carattere meramente lessicale ed, infine, in merito agli emendamenti 1.19, 1.23 e 1.24 rileva come essi tendano a migliorare la formulazione dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 283-*bis* come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge posto a base della discussione.

Il senatore CENTARO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.34 e 1.8, mentre rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4. In merito all'emendamento 1.12, il senatore Centaro ne raccomanda l'approvazione, poichè esso è volto – in particolare – a sostituire il testo proposto per il comma 2 del nuovo articolo 283-*bis*, testo che gli appare del tutto incompatibile con la sistematica generale del codice.

Il senatore FOLLIERI illustra, quindi, gli emendamenti 1.5 e 1.6, complementari nel senso di collocare nel Capo relativo ai provvedimenti

cautelari la richiesta di misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-*bis*; in merito, poi, all'emendamento 1.10, sottolinea che la particolarità di tale proposta di modifica risiede nella possibilità che la persona offesa dal reato richieda al pubblico ministero – che le sottoporrà al giudice – le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-*bis*, come introdotto; infine, rileva che gli emendamenti 1.13 e 1.14 obbediscono ad esigenze di natura meramente tecnica.

Il senatore RUSSO, nell'illustrare l'emendamento 1.3, osserva che esso si rende opportuno poichè le misure patrimoniali previste dall'articolo 283-*bis*, mediante il pagamento periodico di un assegno durante l'esecuzione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, non possono formare oggetto di autonoma richiesta del pubblico ministero, considerato che esse si giustificano solo in ragione dell'avvenuto allontanamento dalla casa familiare dell'imputato; circa l'emendamento 1.29, il senatore Russo chiarisce che lo scopo voluto è quello di chiarire che il pagamento periodico di un assegno a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare dell'imputato dovrà spettare solo alle persone che per effetto della misura cautelare disposta rimangono prive di mezzi adeguati.

Dopo una precisazione del presidente CIRAMI, il senatore RUSSO dà per illustrato l'emendamento 1.30 e chiarisce, infine, le finalità dell'emendamento 1.31.

Il senatore FASSONE ritira, poi, gli emendamenti 1.35, 1.7 e 1.9; ritiene che l'emendamento 1.15 si illustri da sè; infine, con riferimento agli emendamenti 1.27 e 1.33, dichiara di essere disponibile ad un eventuale ritiro, qualora la Commissione si orientasse ad approvare gli altri emendamenti che incidono sulla stessa materia.

Il PRESIDENTE avverte che la presentatrice ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.11.

La senatrice SCOPELLITI dà, poi, per illustrato l'emendamento 1.36.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 1.18 e 1.22, proposte che sono accomunate dalla esigenza di ampliare la sfera di operatività del provvedimento alla figura dell'indagato.

Seguono, in argomento, sull'opportunità di sostituire la parola «indagato» a quella di «imputato», interventi di precisazione dei senatori FOLLIERI, CALLEGARO e RUSSO, del relatore FASSONE, del presidente CIRAMI e del sottosegretario AYALA.

Il presidente CIRAMI dà, poi, per illustrati gli emendamenti 1.8, 1.20 e 1.32.

Il presidente CIRAMI ritira gli emendamenti 1.17 e 1.21, mentre il senatore MILIO ritira gli emendamenti 1.18 e 1.22.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 di contenuto identico agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 nonché sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14 di contenuto identico all'emendamento 1.15; 1.16, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.33. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.20 a condizione che esso venga modificato sopprimendo la parola «contestualmente», ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.19. Per quanto riguarda l'emendamento 1.34 esprime parere favorevole sulla parte corrispondente al comma 3-*bis* e parere contrario sulla parte corrispondente al comma 3-*ter*. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente CIRAMI modifica l'emendamento 1.20 sopprimendo la parola «contestualmente» e rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio 1998.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della 1^a Commissione permanente che si è espressa favorevolmente sul disegno di legge, ma, con riferimento al comma 3 dell'articolo 69-*bis* introdotto dall'articolo 1, ha rilevato che la tutela costituzionale del diritto di difesa dovrebbe comportare la previsione della preventiva audizione delle parti.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7, evidenziando come in particolare gli emendamenti 1.1 e 1.6 si collochino nella stessa prospettiva delle osservazioni svolte dalla 1^a Commissione permanente e intendano assicurare il contraddittorio fra le parti sia nella fase in cui il magistrato di sorveglianza decide sulla concessione della liberazione anticipata, sia in quella in cui il tribunale di sorveglianza decide sull'eventuale reclamo contro l'ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza stesso.

Il relatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.2 e 1.5 rilevando come quest'ultima proposta emendativa sia volta a contemperare l'esigenza di una più adeguata garanzia del diritto di difesa delle parti con

quella di non frustrare le finalità, proprie del disegno di legge in esame, di una semplificazione e di una maggiore rapidità del procedimento per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, giustificate dal fatto che tale beneficio nella maggior parte dei casi – si tratta di circa l'80 per cento – viene riconosciuto senza che sorga alcun problema. L'obiettivo perseguito è in sostanza quello di far sì che il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza si svolga senza la presenza delle parti e che invece questa sia necessaria nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sul reclamo avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e FOLLIERI, il senatore Antonino CARUSO, con riferimento all'emendamento 1.5, prospetta l'opportunità di una sua riformulazione volta a trasformarlo in un emendamento aggiuntivo dopo il comma 2 dell'articolo 69-*bis*, mentre l'attuale comma 3 dello stesso articolo dovrebbe essere spostato dopo il comma 1 in modo da chiarire che la procedura senza contraddittorio fra le parti da esso prevista si riferisce unicamente all'ordinanza di cui allo stesso comma 1.

Il relatore FASSONE condivide, in linea di massima, il suggerimento formulato dal senatore Antonino Caruso e si riserva di modificare in tal senso l'emendamento 1.5. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il relatore sottolinea come il successivo emendamento 2.1, oltre a specificare che la competenza in materia di revoca della riduzione di pena per liberazione anticipata continua ad appartenere al tribunale di sorveglianza, elimina la modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 2 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Questa modifica, inserendo nell'articolo 678 il riferimento alla liberazione anticipata, implicherebbe che anche alla concessione di tale beneficio dovrebbero applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 666 dello stesso codice, che prevede una procedura in contraddittorio fra le parti. Tale previsione appare quindi in contrasto con quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 69-*bis* introdotto dall'articolo 1 e più in generale con l'esigenza di semplificare al massimo la procedura per la concessione della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza alla quale si ispira anche il suo emendamento 1.5.

Ad avviso del senatore CENTARO è di fondamentale importanza, al di là delle specifiche caratteristiche del meccanismo procedurale, assicurare la presenza delle parti fin dalla fase iniziale in cui il magistrato di sorveglianza decide se concedere o meno il beneficio della liberazione anticipata.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che, come già rilevato dal relatore, una simile soluzione implicherebbe un inopportuno appesantimento dell'*iter* necessario per accedere al beneficio in questione.

Concorda il presidente CIRAMI che richiama anch'egli l'attenzione sull'elevatissimo numero di casi in cui la liberazione anticipata viene concessa senza che si ponga alcun problema.

Seguono quindi ulteriori interventi del senatore MILIO – che raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1.7 volto ad introdurre nel disegno di legge una disposizione di carattere transitorio per quanto riguarda le istanze di liberazione anticipata che risulteranno già presentate al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa – del presidente CIRAMI e del senatore Antonino CARUSO.

Il relatore FASSONE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6 e 1.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 di contenuto identico all'emendamento 1.3 e sull'emendamento 1.5 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2675**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 1.

1.2 GRECO

Sopprimere il comma 1.

1.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sopprimere il comma 1.

1.4 CENTARO, MILIO, CIRAMI

Sopprimere il comma 1.

1.5 FOLLIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-bis”».

1.6 FOLLIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «Dopo il comma 4 dell'articolo 77» con le altre: «Dopo il comma 3 dell'articolo 90».

Conseguentemente sostituire le parole: «4-bis» con l'altra: «4».

1.35

FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «parte lesa» con le altre: «persona offesa».

1.7

FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «parte lesa» con le altre: «persona offesa».

1.8

CIRAMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercitare le conseguenti impugnazioni».

1.9

FASSONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-bis e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”».

1.10

FOLLIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 283 del codice di procedura penale, dopo le parole: “con il provvedimento che dispone il divieto di dimora” sono inserite le seguenti: “o l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge, del convivente o di altro componente la famiglia”».

1.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 283 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "In caso di provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il giudice può prescrivere tempi e modalità d'accesso per motivi specifici nonchè, ove lo ritenga opportuno in relazione ad esigenze di tutela dell'incolumità degli interessati, estendere il divieto di accesso ad altri luoghi, determinando ove necessario tempi e modalità"».

1.12

CENTARO, MILIO

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente».

1.13

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.14

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.15

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «la misura» con le altre: «il provvedimento».

1.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, nell'articolo 283-bis, ivi richiamato al capoverso 1 sostituire le parole: «il giudice prescrive» con le altre: «il giudice può prescrivere».

1.36

SCOPELLITI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, al capoverso ivi richiamato, sostituire le parole: «all'imputato» con le altre: «all'indagato».

1.17

CIRAMI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato, sostituire al capoverso 1, la parola: «imputato» con l'altra: «indagato».

1.18

MILIO

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con l'eventuale autorizzazione di visita sono prescritte le relative modalità».

1.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice, Oqualora sussistano esigenze di tutela all'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi contestualmente ai locali abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione non sia necessaria per motivi di lavoro o per specifiche ed accertate esigenze. In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità».

1.20

CIRAMI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 sostituire le parole: «all'imputato» con le altre: «all'indagato».

1.21

CIRAMI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato, sostituire al capoverso 2 la parola: «imputato» con l'altra: «indagato».

1.22

MILIO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 dopo la parola: «avvicinarsi» aggiungere le altre: «a luoghi determinati, ovvero».

1.23

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

1.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice può altresì decidere sull'esercizio della patria potestà durante il periodo dell'adozione dell'ordine di allontanamento, deve disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio può invitare l'indagato a sottoporsi ad un sostegno psicologico presso centri specializzati, pubblici o convenzionati.

1.25

MILIO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sopprimere il capoverso 3 e conseguentemente sostituire nell'articolo 6, le parole: «agli articoli 1, comma 3, e» con le altre: «all'articolo».

1.26

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Con lo stesso o con successivo provvedimento il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.27

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 dopo le parole: «il pagamento periodico di un assegno» sostituire le parole da: «al coniuge» fino a: «autosufficienti», con le altre: «a favore del coniuge che resti privo di mezzi adeguati, nonché a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti».

1.28

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 sostituire le parole da: «al coniuge» fino ad «autosufficienti» con le altre: «a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati».

1.29 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE CALVI, BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 aggiungere il seguente periodo: «L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.30 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

1.31 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Al comma 1, all'articolo 283, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Prima di adottare la misura di cui al comma 1, il giudice deve sentire la persona offesa e le altre persone conviventi, ivi compresi i figli maggiori di anni quattordici. Qualora ciò non sia possibile per motivi di assoluta urgenza, le persone di cui alla prima parte devono essere sentite entro il termine di giorni cinque dall'adozione del provvedimento di allontanamento».

1.32 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revo-

cato se la convivenza riprende. L'ordine di pagamento perde efficacia qualora sia emanata l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile».

1.33

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

3-ter. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulle richieste del pubblico ministero di allontanamento dalla casa familiare, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65».

1.34

GRECO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3183**Art. 1.**

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 1 dopo le parole: «magistrato di sorveglianza», inserire le altre: «, sentite le parti».

1.1

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, dopo le parole: «dalla comunicazione» inserire le parole: «o dalla notificazione».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, dopo le parole: «dalla comunicazione» inserire le parole: «o dalla notificazione».

1.3

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «cinque».

1.4

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 3, sopprimere le parole: «senza la presenza delle parti».

1.6

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza»

1.7

MILIO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole "la revoca e la cessazione dei suddetti benefici", aggiungere le parole "nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata"».

2.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle associazioni destinatarie dei contributi per iniziative di sensibilizzazione sulla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale (n. 291)**

(Parere al Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 136: favorevole)

(R139 b 00, C03^a, 0006^o)

Riferisce alla Commissione il senatore SERVELLO, che in primo luogo accenna alle difficoltà emerse in seno alla Conferenza diplomatica di Roma, per la resistenza di molti Stati – capeggiati dagli Stati Uniti – verso l'istituzione di una Corte penale internazionale che vedono come una riduzione della loro sovranità.

Passando poi allo schema di decreto in esame fa presente che circa la metà del contributo complessivo è destinato alla sola associazione «Non c'è pace senza giustizia», cui si deve riconoscere peraltro di aver svolto una attività assai intensa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di una corte permanente che persegua i responsabili dei genocidi. Delle altre sette associazioni indicate nello schema, a tre sono destinate contributi di una certa rilevanza, mentre le restanti associazioni dovrebbero ricevere contributi irrisori, che fanno pensare a una sorta di elemosina.

In conclusione, nonostante qualche perplessità che deriva dai rilievi già formulati e dalla mancanza di una motivazione adeguata a sostegno delle scelte effettuate, il senatore Servello propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore TABLADINI concorda con le conclusioni del relatore e ricorda che, durante l'esame del disegno di legge recante il finanziamen-

to della Conferenza diplomatica, espresse le più ampie riserve sull'emendamento recante il contributo alle organizzazioni non governative (ONG).

Il senatore RUSSO SPENA condivide la proposta di un parere favorevole, rilevando che tutte le associazioni inserite nell'elenco sono ben note e meritevoli del contributo. Peraltro la somma corrisposta deve coprire unicamente le spese per l'organizzazione delle iniziative finanziabili in base alla legge n. 136 del corrente anno: pertanto anche i contributi che sembrano irrisori possono consentire iniziative poco dispendiose, ma comunque serie.

Il senatore BOCO desidera anzitutto rassicurare i colleghi che non conoscono tutte le associazioni, affermando che ha avuto più volte la possibilità di entrare in contatto con associazioni come «Nessuno tocchi Caino», «Terre des hommes» e «Movimondo», che raccoglie una trentina di ONG italiane: può testimoniare che si tratta di associazioni serie, impegnate in attività altamente apprezzabili.

Desta semmai sorpresa l'entità del contributo assegnato a «Non c'è pace senza giustizia», che sicuramente ha svolto un lavoro importante per l'istituzione della Corte penale Internazionale, ma non per questo può ricevere 230 milioni, a fronte dei dieci milioni proposti per altre organizzazioni. Evidentemente il Ministero intende premiare anche l'impegno di Emma Bonino e l'ottima copertura giornalistica che Radio Radicale ha offerto ai lavori della Conferenza.

Il senatore PORCARI concorda con il senatore Boco, pur sottolineando che i radicali italiani sono stati protagonisti di grandi battaglie civili. Esprime poi qualche perplessità sul contributo alla Fondazione Lelio Basso, che è notoriamente targata sotto il profilo partitico.

Il senatore PIANETTA si dichiara favorevole allo schema di decreto e richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di impegnarsi con maggiore determinazione nel negoziato in corso, affinché entro la fine della settimana possa essere sottoscritto l'accordo istitutivo della Corte penale internazionale.

Il presidente MIGONE rileva anzitutto che negli atti trasmessi dal Governo mancano informazioni sulle iniziative che saranno finanziate dai contributi governativi; eppure sarebbe questo il principale elemento da tenere in considerazione, essendo invece abbastanza note tutte le associazioni, sulle quali non vi è ragione di nutrire perplessità. A tal riguardo, fa presente al senatore Porcari che la Fondazione Lelio Basso ha un dichiarato orientamento di sinistra, ma non di partito, a differenza di «Non c'è pace senza giustizia», che è strettamente collegata al partito radicale. Quel che non è chiaro, in generale, è se vi sia in tutte le associazioni una «documentata competenza ed esperienza in questa materia», come prescrive l'articolo 2 della legge n. 136 già citata.

In conclusione, dichiara di condividere la proposta di parere favore-

vole, mentre eviterebbe di inserire nel parere qualsiasi giudizio sommario sulle associazioni proposte.

Il sottosegretario TOIA precisa anzitutto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 136, le associazioni destinatarie dei contributi sono state individuate da un apposito comitato di cui non fanno parte i responsabili politici del Ministero. Inoltre è opportuno tener presente che i criteri indicati dalla legge sono l'attività svolta negli ultimi due anni, per promuovere l'istituzione della Corte, e le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica. Per poter comprendere la grossa differenza tra i contributi proposti, sarebbe dunque necessario conoscere le varie iniziative.

Fa poi presente che non tutte le associazioni che hanno fatto domanda sono state ammesse al contributo, essendo state escluse quelle che non avevano i requisiti di legge, compresa una ONG del partito radicale. Viceversa la Federazione internazionale dei diritti umani non è riuscita a presentare la propria domanda in tempo utile per essere inserita nello schema di decreto, ma ciò non preclude che le sia riconosciuto un contributo, poichè il Ministro degli affari esteri si è riservato una quota di 25 milioni proprio per poter valutare casi come questo indicato da ultimo.

Per quanto riguarda infine il negoziato in corso, fa presente al senatore Pianetta che l'azione del Governo italiano è stata assai incisiva e potrebbe ancora condurre a risultati apprezzabili. È invece da lamentare l'assenza quasi completa dei mass-media, grave soprattutto per quel che riguarda le emittenti pubbliche.

Il relatore SERVELLO dichiara di condividere tutte le osservazioni formulate nel dibattito, che peraltro non impediscono affatto alla Commissione di esprimere un parere favorevole. D'altra parte è doveroso riconoscere che l'articolo 2 della legge n. 136 lasciava al Comitato ivi istituito una discrezionalità molto larga, poichè hanno potuto presentare domanda non solo le associazioni che abbiano svolto attività continuativa di promozione nel biennio precedente, ma anche associazioni di documentata e comprovata esperienza in questa materia.

È posta ai voti la proposta, formulata dal relatore, di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(3119) Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Il relatore PORCARI ricorda di aver già illustrato nella seduta precedente i suoi emendamenti e richiama l'attenzione della Commissione su quello interamente sostitutivo dell'articolo 1, che a suo giudizio contempera le varie esigenze emerse durante la discussione del disegno di legge. In sostanza il Parlamento deve limitarsi a stanziare la somma necessaria all'apertura di nuove sedi all'estero o alla ristrutturazione di quelle esistenti, lasciando al Governo la responsabilità della gestione, che sarà soggetta ai controlli ordinari previsti dalle leggi in vigore. Peraltro il secondo comma di quell'emendamento impone al Governo di presentare ogni anno uno schema di decreto ministeriale in cui siano indicati interventi specifici da effettuare in corso d'anno.

Nel merito della questione, ribadisce che l'esorbitante costo degli affitti in molte capitali straniere rende conveniente l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati a ospitare gli uffici o le residenze degli ambasciatori. Occorrerebbe però considerare la possibilità di ottenere in alcuni Stati amici – su base di reciprocità – edifici in comodato gratuito, come avvenne all'inizio del secolo sulla base degli accordi tra Italia e Francia.

Il senatore TABLADINI dichiara di essere contrario agli emendamenti del relatore e al disegno di legge governativo, per questioni di metodo e di merito. Infatti, se il Governo non avesse sottoposto al Parlamento una relazione tecnica indicante specifici interventi con i rispettivi costi, ci si sarebbe potuto limitare ad approvare lo stanziamento per lasciarne la gestione al Ministero. Allo stato degli atti, però, la Commissione non può chiudere gli occhi di fronte a preventivi di ristrutturazione che non hanno alcun rapporto con i reali costi di mercato. È senz'altro giusto restaurare i monumentali palazzi che ospitano alcune ambasciate italiane, nonchè acquistare gli edifici laddove si pagano affitti assai onerosi; ciò non significa però che il Parlamento possa accettare indicazioni di spesa arbitrarie o decisamente superiori ai costi che pagherebbe qualsiasi altro committente.

Illustra poi gli emendamenti 1.2 e 3.1 da lui presentati, che hanno lo scopo di dimezzare la spesa richiesta dal Governo, garantendo comunque la possibilità di mantenere gli impegni già assunti.

Il senatore RUSSO SPENA, pur apprezzando l'approfondimento che il senatore Tabladini ha effettuato, non ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di valutare la congruità delle spese che il Governo chiede di autorizzare. In realtà sarebbe meglio delegificare completamente tale materia – istituendo capitoli ordinari di bilancio in conto capitale – piuttosto che mantenere in piedi un controllo parlamentare solo apparente. Nella situazione odierna la Commissione è di fatto chiamata a dare una sorta di cambiali in bianco al Governo, assumendosi la responsabilità di scelte non sue: dichiara pertanto che non parteciperà a nessuna votazione sul disegno di legge.

Il senatore SERVELLO annunzia che voterà contro gli emendamenti del relatore e il disegno di legge nel suo complesso, in coerenza

con il giudizio negativo già espresso dal senatore Basini in discussione generale. È assurdo chiedere alla Commissione di avallare un programma di interventi così confuso, da cui non si può capire nè quali sedi siano prioritarie, per esigenze oggettive, nè la congruità della spesa prevista rispetto all'intervento da effettuarsi. In tali circostanze il Governo chiede un voto che può essere sostenuto soltanto da un atto di fiducia; ma il Gruppo di Alleanza nazionale non vede motivi sufficienti per accordare tale fiducia alla cieca.

Il presidente MIGONE, dopo aver ringraziato il relatore e il senatore Tabladini per l'approfondimento compiuto, dichiara che voterà a favore degli emendamenti del relatore e del disegno di legge così emendato, poichè il testo sostitutivo dell'articolo 1 ristabilisce un corretto rapporto tra i poteri dello Stato: al Governo è attribuita la responsabilità della gestione e al Parlamento il controllo sull'operato del Governo. Dunque, se viene approvato l'emendamento 1.1 non vi sarà alcuna cambiale in bianco, dal momento che la relazione tecnica è puramente indicativa e quel che conterà sarà il decreto annuale del Ministro degli affari esteri, su cui le Commissioni parlamentari potranno esprimere il loro parere.

Il senatore D'URSO, nel dichiarare che voterà a favore degli emendamenti del relatore, sottolinea l'importanza per il paese di avere rappresentanze diplomatiche prestigiose, che contribuiscono a determinare una certa immagine dell'Italia all'estero.

Il senatore ANDREOTTI ritiene opportuno approvare il testo del Governo senza alcun emendamento, poichè l'obbligo di un decreto ministeriale annuale comporterebbe difficoltà pratiche, soprattutto per il 1998. Tuttavia l'approvazione del disegno di legge non potrà avvenire, a suo avviso, nella seduta odierna, ma soltanto dopo che il Ministero avrà fornito convincenti risposte a tutti i rilievi del senatore Tabladini.

Infine chiede al rappresentante del Governo che sia presentata una relazione sui risultati ottenuti con la legge 28 marzo 1991, n. 117, che ha consentito la spesa di 100 miliardi di lire in sette anni per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di immobili all'estero.

Il senatore BOCO concorda con il senatore Tabladini circa l'esistenza di una seria difficoltà politica, causata dalla presentazione di una relazione tecnica che prevede spese palesemente incongrue. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che è stato presentato dal relatore, pur essendo certamente opportuno, non risolve tale problema poichè la relazione tecnica contiene già un programma di interventi che ha suscitato dubbi enormi in tutti i senatori. Invita dunque il rappresentante del Governo a prendere una chiara posizione su tale questione, poichè il disegno di legge può essere approvato solo se si considera la relazione un errore di percorso.

Il presidente MIGONE precisa che soltanto il testo del disegno di legge è sottoposto all'approvazione della Commissione e che, comun-

que, la relazione tecnica non può essere in alcun modo confusa con il decreto che, in base all'emendamento del relatore, ogni anno il Ministro dovrebbe sottoporre al Parlamento per il parere.

Il senatore PIANETTA ritiene che alla Commissione non spetti la responsabilità di valutare la congruità delle spese, ma solo l'opportunità di stanziare 150 miliardi per la costruzione o la ristrutturazione delle sedi all'estero.

Il sottosegretario TOIA, premesso che tutte le indicazioni contenute nella relazione tecnica sono mere stime, precisa che esse sono state elaborate dai tecnici incaricati dal Ministero assieme al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Solo per la ristrutturazione della sede di Berlino, la cui importanza è stata già da più parti rilevata, vi è già un capitolato, che consentirà di bandire la gara per l'aggiudicazione dei lavori subito dopo l'approvazione della legge. In relazione a un suggerimento del senatore Corrao, dichiara che l'Istituto centrale per il restauro è già coinvolto nei progetti relativi ad alcuni immobili di spiccato valore artistico.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e di conseguenza si dichiara contraria all'emendamento 1.2 del senatore Tabladini. La previsione di un decreto ministeriale annuale non comporterà particolari problemi, poichè si tratta di istituzionalizzare una prassi già esistente, con la sola differenza che il documento in cui si individuano gli interventi acquisterà la forma di un decreto ministeriale e sarà sottoposto alle Camere per il previo parere.

Il senatore SERVELLO suggerisce al relatore di riformulare il comma 2, trasformando il decreto ministeriale in una relazione consuntiva, da presentarsi alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Il presidente MIGONE si dichiara contrario a tale proposta, poichè la Commissione esteri non deve sostituirsi alla Corte dei conti nelle sue tipiche funzioni di controllo, ma deve valutare in via preventiva il programma del Governo, esprimendosi soprattutto sulle priorità degli interventi.

Il relatore PORCARI dichiara di mantenere la formulazione dell'emendamento 1.1, che sostanzialmente risolve le principali questioni emerse nella discussione del disegno di legge, senza peraltro trasformare la Commissione in un organo amministrativo. Esprime poi parere contrario sui due emendamenti del senatore Tabladini, tra loro strettamente connessi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore SERVELLO, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.2 e contro l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto. È invece approvato l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente MIGONE ricorda che l'emendamento 2.1 recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Senza discussione, l'emendamento 2.1 è approvato. È poi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.1 del senatore Tabladini è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.2.

Senza discussione è approvato l'articolo 3.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore ANDREOTTI dichiara che esprimerà un voto favorevole solo perchè considera la relazione tecnica come inesistente.

Il senatore SERVELLO, rilevato che il Governo non ha messo la Commissione nelle condizioni di esprimersi con cognizione di causa su un disegno di legge da approvare in sede deliberante, ribadisce il suo voto contrario, rifiutandosi di far finta di nulla.

Il senatore RUSSO SPENA conferma la sua intenzione di astenersi da qualsiasi votazione, in segno di protesta poichè la Commissione non è materialmente in grado di esercitare la sua delicatissima funzione, nella sede prevista dall'articolo 72 della Costituzione.

Rispondendo poi ad una domanda del senatore Provera, precisa che il suo non è un voto di astensione; egli non parteciperà alla votazione poichè ritiene che la Commissione non sia in grado di assumere alcuna deliberazione.

Il relatore PORCARI dichiara che il suo voto favorevole sul disegno di legge è coerente con una concezione liberale dello Stato e della lotta politica, nella quale non vi è alcuno spazio per la cultura del sospetto. In Italia già esistono sufficienti controlli di legittimità sull'azione amministrativa e ciò dovrebbe bastare ad approvare uno stanziamento con serena fiducia.

Il senatore TABLADINI ribadisce il voto contrario del Gruppo della Lega Nord e fa presente che, d'ora in avanti, si rifiuterà di partecipare alla discussione dei disegni di legge che comportino stanziamenti incongrui o comunque immotivati. Peraltro non comprende la ragione per cui la Presidenza della Commissione abbia forzato i tempi dell'approvazione del disegno di legge, nonostante che i rappresentanti del Governo abbiano più volte espresso la più ampia disponibilità a rispondere a tutti i suoi quesiti.

Infine fa presente che la sua posizione non ha nulla a che fare con la cultura del sospetto. È invece motivo di rammarico che la Commissione non abbia colto questa occasione per imporre al Ministero una maggiore trasparenza nella richiesta e nella gestione dei fondi.

Il senatore VOLCIC, con riferimento alle dichiarazioni testè rese dal senatore Tabladini, auspica che questa sia l'ultima volta che la Commissione debba discutere disegni di legge così mal formulati. In futuro sarebbe opportuno che testi analoghi non siano neppure messi all'ordine del giorno.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo critico che hanno saputo offrire, sottolinea che è radicato nei ministeri l'andazzo di presentare al Parlamento relazioni tecniche messe insieme con pressapochismo e leggerezza. È del tutto naturale che questa deplorabile consuetudine susciti insofferenza nei parlamentari e, per quanto lo riguarda, farà tutti i passi necessari a porre fine a un malvezzo che incide negativamente sull'attività legislativa. Comunque ritiene che la Commissione abbia fatto ugualmente un buon lavoro, grazie soprattutto allo sforzo del relatore di presentare un emendamento che ha ristabilito i corretti rapporti istituzionali tra l'esecutivo ed il Parlamento.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge è approvato, con le modificazioni apportate.

IN SEDE REFERENTE

(3277) Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale pone in risalto il duplice scopo del disegno di legge, che da un lato autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare il quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e, dall'altro, autorizza l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia a tale Fondo da 4.590 a 7.055 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Le due parti del provvedimento sono peraltro strettamente connesse, poichè il quarto emendamento – che modifica l'articolo XV dello Statuto del Fondo – autorizza una allocazione speciale che raddoppia lo *stock* di diritti disponibili.

Per quanto riguarda l'Italia, la quota è stata incrementata in misura tale da tener conto del suo peso nell'economia mondiale. Infatti nella distribuzione dell'aumento delle quote si segue solo per il 75 per cento un criterio di proporzionalità alle quote precedenti di ciascuno Stato membro, mentre per la restante parte si adoperano criteri selettivi.

Peraltro l'aumento della quota, pari a circa due miliardi e mezzo di DSP, non comporterà una effettiva uscita di fondi dal bilancio

dello Stato, trattandosi in realtà di una linea di credito che può essere attivata al momento in cui se ne presenti la concreta necessità.

In conclusione il senatore D'Urso raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore TABLADINI dichiara che i senatori della Lega Nord si asterranno dalla votazione dei disegni di legge, ritenendo che il Fondo monetario internazionale agisca come un canale di esportazione del modello economico americano.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia, in considerazione del ruolo di eccezionale importanza che il Fondo monetario internazionale svolge nella crisi delle economie asiatiche ovvero a sostegno delle economie in transizione.

Il senatore VOLCIC, ricordato che il Fondo monetario internazionale ha appena salvato la Russia dalla bancarotta, sottolinea che nessun'altra istituzione internazionale potrebbe svolgere una funzione di tale importanza per gli equilibri mondiali. Pertanto dichiara il voto favorevole dei senatori democratici di sinistra.

Il senatore PORCARI annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore RUSSO SPENA fa presente che negli altri paesi non vi è affatto unanimità nel giudizio sul Fondo monetario internazionale, anche perchè molto spesso i suoi programmi di aggiustamento strutturale sono falliti. È perciò opportuno che anche nel Senato vi sia un dibattito approfondito sul ruolo dell'FMI e sulla sua possibile riforma, come già avvenuto per la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il gruppo di Rifondazione comunista intende comunque astenersi dalla votazione di questo disegno di legge, per sottolineare il rifiuto della continuità con la gestione quarantennale del Fondo.

Il senatore ANDREOTTI annuncia che voterà a favore del disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(3149) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSSO SPENA, che fa presente la portata piuttosto limitata delle restrizioni nell'uso delle mine nel

Protocollo II alla Convenzione di Ginevra sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati. Peraltro nella successiva Convenzione di Ottawa sono state inserite disposizioni di gran lunga più cogenti, che configurano una vera messa al bando di tale inaccettabile tipo di arma.

Segnala altresì che l'Italia ha approvato la legge 29 ottobre 1997, n. 374, il cui testo è probabilmente il più avanzato tra le leggi statali in materia e, in alcuni punti, è sicuramente preferibile allo stesso testo della Convenzione di Ottawa. È auspicabile che la Camera dei deputati, nell'esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di quest'ultima Convenzione, faccia in modo da evitare un arretramento rispetto alla già citata legge n. 374 del 1997.

Il senatore ANDREOTTI si associa alle conclusioni del relatore.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole a una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3119**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, ovvero la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Tale schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di 75 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'anno 1998, 10,25 miliardi nell'anno 1999, 11,5 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 9,75 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale nonché per le spese connesse».

1.2

TABLADINI

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere» sino a: «2000,» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1998, lire 10,25 miliardi per l'anno 1999 e lire 11,5 miliardi per l'anno 2000,».

3.1

TABLADINI

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

118ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA
SUL COMPORTAMENTO DEL CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN SO-
MALIA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ONU «RESTORE HOPE»
(R048 000, C04ª, 0003ª)*

Il presidente GUALTIERI ricorda che il 21 gennaio e il 10 febbraio scorsi fu ascoltato il consigliere A. Intelisano, Procuratore militare capo di Roma, e che il 1 aprile furono invitati i componenti della Commissione governativa d'inchiesta, presieduta dal professor E. Gallo.

Nel frattempo fu presentata la relazione conclusiva da parte di quella Commissione e, pertanto –ricependo anche sollecitazioni in tal senso pervenutegli da componenti la Commissione-, ipotizza di invitare il Ministro della Difesa per una riflessione sui fatti emersi ed indica come possibile data il 29 luglio, alle ore 15.

Conviene unanime la Commissione.

*PER LA CESSIONE DI MATERIALE NON D'ARMAMENTO ED OBSOLETO DA
PARTE DEL GOVERNO ITALIANO
(A007 000, C04ª, 0078ª)*

Il presidente GUALTIERI rende noto che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, ha trasmesso per opportuna conoscenza della Commissione la lettera del Ministro della Difesa concernente la cessione a titolo gratuito all'Albania, alla Repubblica Macedone e alla Bulgaria di circa 100 veicoli di

trasporto M113, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale disposizione prevede, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, la cessione a titolo gratuito a Paesi partecipanti al partenariato per la pace di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La documentazione fornita dal Ministero è in distribuzione per i componenti la Commissione.

La Commissione prende atto della comunicazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BRUTTI, rispondendo all'interrogazione n. 3-01477 del senatore Danieli, osserva che la caserma Santa Marta è solo parzialmente dismessa; essa, infatti, è sede di magazzini, servizi ed uffici del commissariato militare e comprende anche un settore destinato ad alloggi demaniali ed un settore ad uso foresteria.

Non risulta, al riguardo, una volontà specifica di dismettere, nè di alienare il bene in questione. Peraltro, alla luce dell'interesse dimostrato dal Comune e dall'Università degli studi di Verona, si sono svolti incontri per esaminare le problematiche relative all'utilizzazione e alla futura destinazione della caserma Santa Marta.

In tali incontri la Difesa ha dimostrato disponibilità a concludere un accordo che consenta di soddisfare le reciproche esigenze ed ha richiesto, in alternativa al compendio di Santa Marta, la realizzazione di strutture idonee allo svolgimento delle attività di competenza dei reparti militari di stanza a Verona.

L'amministrazione comunale di Verona, a tale riguardo, si è detta disposta a promuovere un accordo di programma tra tutti i soggetti interessati (Comune-Difesa-Finanze-Università degli studi). Tale accordo dovrebbe prevedere, sulla base della normativa vigente, la stipula di un contratto di permuta tra la caserma di Santa Marta ed un'infrastruttura da realizzarsi a cura ed a spese del Comune.

La dismissione della caserma potrà avere effetto solo con il perfezionamento dell'atto di permuta. Sono in corso, peraltro, ulteriori colloqui tra il Comune e la Difesa volti a rendere immediatamente disponibili le porzioni della caserma attualmente inutilizzate o perlomeno le parti di essa che non pregiudicano la funzionalità tecnico-operativa della stessa.

Il senatore DANIELI si dichiara parzialmente soddisfatto, sottolineando però e con disappunto il forte disinteresse del governo verso le strutture militari che potrebbero essere utilizzate molto meglio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario BRUTTI s'impegna a rispondere nella prossima seduta utile alle interrogazioni n. 3-01994 dei senatori Capaldi, Loreto,

Petrucci e Uccielli e n. 3-01045 del senatore Russo Spena, iscritte all'ordine del giorno della odierna seduta.

Il senatore MANFREDI ipotizza, per l'avvenire, che tutte le interrogazioni assegnate alla Commissione vengano iscritte all'ordine del giorno secondo la data di presentazione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa l'8 luglio scorso, al termine della replica del Sottosegretario per la Difesa.

Il presidente GUALTIERI rende noto che era stato presentato un emendamento del relatore e che le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno nel frattempo espresso nei confronti di esso parere non ostativo.

Posti singolarmente ai voti, sono approvati gli 8 articoli del provvedimento in titolo, come pure l'emendamento 8.0.1 aggiuntivo di un articolo.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LORETO, sottolineando in primo luogo l'indiscutibile utilità delle missioni all'estero, menzionate nel disegno di legge. Manifesta soddisfazione per l'impianto globale di esso, anche se non comprende il perchè della data *ad quem*, fissata per il 26 dicembre. Chiede poi di sapere se i compensi previsti siano adeguati rispetto a quelli degli altri Paesi per i loro militari.

Conclude dichiarandosi favorevole al varo in futuro di una normativa-quadro al fine di evitare per l'avvenire ulteriori interventi a natura contingente, come in questo caso.

Il senatore CECCATO preannuncia il voto contrario della Lega Nord - Per la Padania indipendente, pur apprezzando le funzioni umanitarie perseguite. Si dichiara comunque contrario al disegno di legge: infatti, esso contempla l'impiego all'estero di truppe con funzioni di polizia, quelle stesse funzioni di polizia che non sono esplicitate a dovere in Italia, determinando così forme di micro-criminalità in danno della popolazione a causa di organici insufficienti delle forze di polizia.

Il senatore PELLICINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, giacchè l'articolato è in linea con le decisioni del passato in politica estera e perchè si valorizzano le professionalità presenti nelle nostre Forze armate. Rileva, però, la sintomatica e significativa assenza dei Gruppi di Rifondazione Comunista - Progressisti e Verdi - l'Ulivo, mentre evidenzia il più coerente e corretto comportamento

della Lega Nord – per la Padania indipendente, che con onestà si assume la responsabilità di esplicitare la sua posizione.

Il senatore GUBERT aderisce a quanto dichiarato dal senatore Pellicini e chiede nuovamente di sapere il perchè della data terminale, fissata in modo poco comprensibile al 26 dicembre.

Il senatore MANCA, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, si dichiara favorevole, reputando il provvedimento necessario ed indispensabile. Si mostra del tutto d'accordo con il collega Pellicini, che ha opportunamente evidenziato la scarsa compattezza della maggioranza su un tema fondamentale. Sottolinea come anche in quest'occasione l'opposizione si dimostri pensosa dei supremi interessi nazionali.

Il senatore ROBOL, per il Gruppo del Partito Popolare Italiano, si dichiara del pari favorevole perchè conferma la continuità del governo nelle scelte di politica estera. Ricorda quanto preziosi siano i contributi dei nostri soldati alla pacificazione nel mondo ed invita a non enfatizzare l'assenza dei Gruppi di Rifondazione Comunista – Progressisti e Verdi – l'Ulivo.

Il senatore UCCHIELLI fa presente che la maggioranza ha molti punti di coesione e, pertanto, non vanno pretestuosamente cercati momenti di apparente divaricazione.

Il presidente GUALTIERI rileva liminarmente rispetto al provvedimento in discussione che momenti di sintesi, nella vita parlamentare, fra maggioranza ed opposizione sono in temi di politica estera estremamente apprezzabili.

Il sottosegretario BRUTTI spiega che il 26 dicembre nasce da esigenze scaturenti dalla pluralità di missioni contemplate.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge, come modificato, è quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso

Poichè non erano stati presentati emendamenti, si procede alle dichiarazioni di voto sul provvedimento in titolo.

I senatori LORETO, CECCATO, PELLICINI, GUBERT, MANCA, ROBOL e UCCHIELLI si rifanno a quanto dichiarato in sede deliberante.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo ed a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3388**Articolo 8.**

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n.200 nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dal 30 giugno 1998.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

8.0.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

163^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene per la replica il Presidente-relatore ANGIUS, il quale dichiara in premessa di aver apprezzato l'approfondimento e la precisione che hanno caratterizzato la discussione generale, dalla quale è emersa anche la comune valutazione della rilevanza del provvedimento, non solo per l'ambito delle fondazioni, ma, soprattutto, per i riflessi che esso ha sul processo di ristrutturazione dell'intero settore bancario. È emerso altresì dal dibattito che le opinioni dei singoli commissari, in alcuni casi, si differenziano all'interno degli stessi Gruppi parlamentari, delineando un quadro variegato e diversificato di opinioni, che rafforza il giudizio già espresso sull'attenzione e l'approfondimento del dibattito stesso. Egli auspica quindi che tale ricchezza di discussione possa caratterizzare anche la fase dell'esame degli emendamenti.

Nella diversità di opinioni sembra emergere, a suo giudizio, una condivisione di fondo dell'impianto del disegno di legge delega, pur in

presenza di rilievi e proposte di modifica i cui contenuti andranno approfonditi attentamente, anche con l'apporto della valutazione governativa.

Al senatore Pedrizzi, il quale ha sottolineato la possibile contraddizione tra l'autonomia delle fondazioni e i vincoli posti nel disegno di legge all'esplicazione della loro attività, il relatore fa presente che la questione, pur rilevante, può essere risolta considerando il fatto che i vincoli-obiettivi definiti nel testo approvato dalla Camera dei deputati fanno riferimento costante ai contenuti statutari delle fondazioni, lasciando così un reale spazio di autonomia alle stesse. Il rilievo invece dello stesso senatore Pedrizzi circa la possibile antinomia tra fini statutari e norme di legge non sembra cogliere nel segno, in relazione al fatto che una totale autonomia di scelta delle fondazioni rischierebbe di inficiare gli indirizzi legislativi definiti nel provvedimento stesso, laddove si cerca di stabilire innovativamente l'ambito di operatività delle fondazioni. Va inoltre rimarcato che il disegno di legge delega si fonda su un impianto di carattere agevolativo, senza imporre alle fondazioni un percorso obbligatorio di dismissione; se così fosse stato avrebbero avuto certamente ragione coloro che paventano l'emergenza di minusvalenze patrimoniali per le fondazioni, obbligate a vendere comunque le partecipazioni nelle aziende bancarie. Il disegno di legge invece definisce un percorso graduale che non può non essere condiviso.

Sempre in riferimento a quanto affermato dal senatore Pedrizzi, il relatore ritiene essenziale all'impianto normativo una disciplina unitaria per tutti i tipi di fondazioni, escludendo quindi una differenziazione normativa in ragione della diversa natura delle fondazioni stesse.

In molti interventi è stata sollecitata la modifica del testo allo scopo di ampliare i settori di intervento delle fondazioni, prevedendo che esse operino «prevalentemente» e non «esclusivamente» nei campi indicati nella lettera d) del comma 1, dell'articolo 2. Tale modifica è proposta soprattutto per indirizzare l'attività delle fondazioni al sostegno dell'economia locale e allo sviluppo del territorio. Pur comprendendo la rilevanza della proposta, egli ritiene che essa rischi di modificare in profondità l'indirizzo fondamentale della legge, con un sostanziale indebolimento del vincolo di destinazione degli utili delle fondazioni. In altre parole, ritiene che la genericità dell'attività di sostegno all'economia locale possa tradursi in un intervento degli enti conferenti a favore di attività di impresa, riproponendo quindi un modello di organismo di investimento molto simile a quello bancario, che invece si vuole superare. D'altro canto è indubbio che le attività nel campo sociale o nella valorizzazione dei beni culturali hanno un positivo impatto anche sull'economia del territorio.

Un'altra considerazione svolta dal senatore Pedrizzi, come da altri commissari, riguarda il limite minimo di reddito definito in relazione alla redditività bancaria: il relatore non condivide la valutazione critica espressa, ritenendo opportuno prevedere un meccanismo di salvaguardia che impegni le fondazioni al rispetto dei fini statutari. Per quanto riguarda, infine, la problematica della cosiddetta «IVA infragruppo» egli ricorda che il Parlamento ha più volte accolto le sollecitazioni a sostenere

il processo di ristrutturazione bancaria – come testimonia l'impianto agevolativo del provvedimento in esame – ma che, allo stato attuale, sembrano prevalere preoccupazioni circa gli oneri sul bilancio dello Stato, pur nella piena comprensione della ragionevolezza di tale richiesta.

Al senatore D'Alì, che invoca una privatizzazione integrale del sistema bancario, il relatore ribadisce l'importanza del disegno di legge delega, che agevola e incentiva un processo graduale, senza prevedere fughe in avanti o grandi sconvolgimenti. A suo giudizio, il processo di dismissione delle aziende bancarie delle fondazioni deve compiersi, come sollecitato dallo stesso senatore D'Alì, secondo le dinamiche imposte dal mercato, ma, all'interno di un quadro normativo che consenta di verificare il rispetto delle regole stesse. Relativamente al regime dei controlli, rispetto a quanto sostenuto dal senatore Ventucci, egli fa presente che una verifica della gestione dei patrimoni delle fondazioni non può non essere definita. È opportuno, quindi, che in fase di esercizio della delega si definiscano gli strumenti più adatti per salvaguardare l'integrità dei patrimoni.

Il relatore ricorda poi che il senatore Debenedetti ha insistito sulla necessità di evitare che le fondazioni operino investimenti finanziari in società quotate in borsa, paventando il rischio, in parte condiviso anche dalla CONSOB, che tale attività possa rendere opaco il mercato dei titoli azionari. Anche recenti interventi sulla stampa hanno invocato una presa di posizione del legislatore che scongiuri tale rischio. La tesi di coloro che auspicano una integrale separazione tra fondazioni e banche è sicuramente suggestiva, ma vanno considerate anche le possibili conseguenze sul sistema bancario e finanziario italiano di una immediata ed integrale dismissione delle aziende bancarie da parte delle fondazioni. È un ordine di problematiche che impone cautela, sia nella maggioranza che nell'opposizione, e sul quale è essenziale ascoltare l'orientamento del Governo. È in atto da tempo infatti un processo di aggregazioni e fusioni nel sistema bancario italiano che deve continuare a svilupparsi secondo le dinamiche del mercato, ma con un indirizzo normativo che si ponga come guida e come sostegno.

Dichiara quindi di condividere la ricostruzione storico-politica compiuta dal senatore Grillo circa le leggi varate negli anni '90 nel settore della finanza, convenendo altresì con il senatore Bonavita circa la necessità di completare tale processo con il varo del disegno di legge. Opportunamente lo stesso senatore Bonavita ha messo in guardia sulla enfasi di una salvaguardia delle prerogative territoriali che rischia di tramutarsi in posizione di difesa localistica. Dopo aver commentato positivamente la sollecitazione del senatore Albertini a prefigurare un «controllo politico» sulla salvaguardia degli interessi collettivi sottesi all'attività delle fondazioni, dichiara di non condividere le critiche avanzate dal senatore Sella sull'impianto del disegno di legge. Conclude ribadendo la convinzione che anche la fase degli emendamenti possa essere svolta in un clima di fattivo approfondimento.

Il presidente Angius rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana, per la replica del sottosegretario Pinza.

La seduta termina alle ore 9,25.

164^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3158) *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) *PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica*

(863) *DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene per la replica il sottosegretario PINZA, il quale prende atto con soddisfazione che dalla discussione generale sono emerse alcune valutazioni positive, condivise da gran parte dei Commissari: il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati viene sostanzialmente accettato, così come viene condivisa sia la necessità di pervenire alla elaborazione di un testo definitivo in tempi ragionevoli, che il giudizio sulla rilevanza del provvedimento. Le due ultime valutazioni risultano ancora più significative alla luce dei grandi mutamenti avvenuti nel settore delle fondazioni e delle aziende bancarie, considerato che ad oggi solo 25 fondazioni controllano le società conferitarie, intermediando una percentuale di fondi che non supera il 2,5 di fondi scambiati nel sistema bancario. Perde quindi consistenza l'immagine di un sistema bancario irreversibilmente dominato dallo strettissimo legame tra fondazioni, società per azioni e Casse di risparmio. D'altro canto le più recenti aggregazioni nel settore bancario evidenziano la tendenza a dare origine a strutture nelle quali operano congiuntamente come soci Casse di risparmio, Banche nazionali «private» e altri soggetti. Il Governo ha quindi fatto tesoro di questa capacità di autoriformarsi, decidendo di non seguire le tesi di quanti sostenevano la necessità di provvedimenti risolutivi e definitivi che imponevano di scindere le fondazioni dalle società

conferitarie. E purtuttavia non è possibile nemmeno parlare di inutilità dell'intervento normativo, il cui scopo principale rimane quello di dare una nuova fisionomia giuridica alle fondazioni bancarie. Lo scopo principale del disegno di legge, infatti, rimane quello di superare l'attuale disciplina delle fondazioni, sgombrando il campo da incertezze e controverse sorte proprio in base alla fragilità delle disposizioni in vigore. Naturalmente il Governo ritiene importante anche la parte relativa alle agevolazioni per consentire la ristrutturazione del settore bancario. L'esigenza di un intervento di chiarificazione nel campo delle fondazioni si è accresciuta anche in correlazione con la crescita del settore delle fondazioni, sia per numero che per patrimoni posseduti.

La scelta compiuta dal Governo è quella di definire le fondazioni enti di diritto privato non solo per esigenze di carattere funzionale, ma anche perchè la storia delle fondazioni li colloca all'interno delle comunità locali e dei gruppi che ad essi hanno dato vita. Le fondazioni infatti rappresentano uno degli aspetti più importanti della dinamica sociale delle società europee ed è per questo che il Governo ha attentamente valutato il regime dei controlli delle stesse. La natura privatistica degli enti conferenti non implica l'inammissibilità di ogni forma di controllo sugli stessi soprattutto perchè le fondazioni amministrano patrimoni altrui, i cui frutti vanno indirizzati in ambiti ben precisi. D'altro canto, la discussione sui controlli non investe certo la legittimità formale nè i poteri di scioglimento e sanzionatori, bensì altri aspetti. Il Governo ha accolto la richiesta di eliminare i poteri sostitutivi, ma insiste sulla necessità che ci sia un organismo di controllo del rispetto dei fini statutari nella gestione del patrimonio. La fondazione infatti, rimane libera di scegliere i mezzi che consentono di realizzare gli scopi statutari, ma ha il dovere di preconstituire le risorse e di assicurare un rendimento minimo del proprio patrimonio per raggiungere tale scopo. Per questo è difficile sostenere un'invasione della mano pubblica laddove si richiede il rispetto di requisiti legali formali, la realizzazione degli scopi statutari e la previsione di una redditività minima dei patrimoni.

In questo quadro, la richiesta di prevedere una diversa disciplina per le fondazioni a base associativa, sembra perdere rilevanza.

L'esigenza di verificare l'utilizzazione dei patrimoni delle fondazioni rende, poi, opportuna la previsione di un organo di indirizzo a forte rappresentatività, accanto agli organi di gestione e sindacato. Con questo strumento, da inserire attraverso l'integrazione legale degli statuti, da un lato si assicura una forte rappresentatività delle fondazioni, e dall'altro si agevola un processo di omogeneizzazione del comparto delle fondazioni su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli scopi delle fondazioni, il sottosegretario assicura che il Governo interpreta la nozione di «utilità sociale» in modo ampio, come contrapposta esclusivamente ad un uso «individuale» delle risorse patrimoniali delle fondazioni, e non trova quindi ragione la preoccupazione di quanti insistono ad ampliare i settori di intervento sostituendo l'esclusività dei settori definiti alla lettera d) con una previsione più elastica.

Nella predisposizione dei settori di intervento il Governo ha voluto limitare l'attività delle fondazioni operative, nella convinzione che il modello più diffuso e più efficace sia quello delle fondazioni erogatrici; è infatti opinione condivisa che le fondazioni operative finiscono per immobilizzare i patrimoni nei settori di diretta attività. Naturalmente questo indirizzo non implica che le fondazioni non conservino un ampio margine di autonomia scegliendo all'interno dei settori preferenziali e al di fuori di esso per la quota di reddito disponibile. Fra le attività ulteriori non vi è dubbio che assuma significati particolari la valorizzazione del territorio al quale la fondazione può dedicare interventi significativi, che peraltro non legittimerebbero, se dovessero diventare prevalenti, norme di agevolazioni fiscali.

Molti hanno sottolineato la necessità di porre dei limiti alla gestione dei patrimoni delle fondazioni, giungendo a prevedere un affidamento obbligatorio a gestori specializzati. Il risultato del controllo sulla gestione patrimoniale, a giudizio dell'oratore, potrebbe comunque essere assicurato da un organico sistema, previsto peraltro nel testo del disegno di legge, che dà facoltà agli organi di gestione di scegliere di valersi di gestori specializzati, assicura la verifica delle scelte con organi collegiali interni e consente l'accertamento dei risultati confrontandoli con i livelli minimi di redditività. Anche per questa problematica, l'evoluzione del comparto sembra rendere meno incisivo il dibattito.

Per quanto riguarda, in generale, il controllo del processo posto in essere con la «legge Amato», egli ribadisce il principio di gradualità sostenuto dal Governo, nella convinzione che il disegno di legge non può costituire l'occasione per risolvere definitivamente tutte le questioni coinvolte in una trasformazione così rilevante. È opportuno infatti conservare un quadro di certezza e di gradualità, mettendo da parte l'illusione di accelerare i processi con un unico intervento normativo.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di Mercoledì 22 luglio. Dopo un intervento del senatore GRILLO, il Presidente ribadisce che l'eventualità di costituire un comitato ristretto potrà essere oggetto di valutazione dopo la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di Mercoledì 22 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3416) Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale ricorda che il decreto-legge trova motivazione nella necessità di provvedere

con un intervento legislativo alla proroga dei termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997. Le numerose novità introdotte in tale materia, infatti, hanno indotto gli operatori a chiedere una proroga dei termini originariamente previsti, che è stata accordata, in via amministrativa, dal Ministro delle finanze per 15 giorni, rispetto all'originario termine, senza l'applicazione della prevista maggiorazione dello 0,50. Successivamente il Governo ha ritenuto di disporre un ulteriore differimento dei versamenti stessi, da prevedere però con uno specifico intervento legislativo, poichè il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attribuisce al Ministro la facoltà di prorogare i termini senza l'applicazione della prevista maggiorazione solo per 15 giorni rispetto al termine previsto. La Camera dei deputati non ha apportato modifiche al decreto-legge ritenendo di dover assicurare un rapido *iter* del provvedimento.

A suo giudizio, peraltro, l'esame del disegno di legge potrebbe costituire l'occasione per affrontare la questione sollecitata dal settore dell'autotrasporto, relativamente alla modifica del regime dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto. Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la opportunità di presentare emendamenti al testo del decreto-legge riferiti a tale questione.

Interviene in discussione generale il senatore PIERONI il quale, laddove dovesse ravvisarsi l'opportunità di presentare emendamenti, ritiene preferibile modificare il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di renderne più elastica l'applicazione in linea con l'indirizzo di delegificazione.

Il senatore PASQUINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Pieroni.

Interviene per la replica il sottosegretario CASTELLANI il quale, dopo aver ricordato le motivazioni che hanno reso urgente e necessaria l'emanazione del decreto-legge, fa presente che anche il Governo guarda con grande attenzione alle sollecitazioni provenienti dal settore dell'autotrasporto ed in particolare al problema di modificare il regime dei versamenti IVA così come richiesto dagli operatori di tale comparto.

Il Presidente ANGIUS fa presente che l'orientamento volto ad approvare in Commissione proposte emendative appare in contraddizione con la necessità di varare in tempi rapidi il provvedimento: suggerisce quindi di rinviare all'esame dell'Assemblea eventuali emendamenti.

Il RELATORE ed il Sottosegretario CASTELLANI dichiarano di condividere le preoccupazioni del Presidente Angius e concordano sulla possibilità di valutare proposte modificative in Assemblea.

Il Presidente prende quindi atto dell'orientamento della Commissione a non presentare emendamenti.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Bonavita, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3416, di conversione del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

219^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

(R139 b 00, C07^a, 0038^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE, esprimendo consenso per la relazione della senatrice Bruno Ganeri, raccomanda al Governo di mantenere l'impegno ad integrare lo stanziamento previsto per l'ESMAS attingendo – come per l'anno passato – al capitolo 1461, il cui ammontare fra l'altro è stato incrementato.

Il senatore ASCIUTTI concorda con l'osservazione della relatrice riguardo alla BDP di Firenze, indi dichiara che i dati offerti dal Ministero sono di non agevole lettura. Conclude esprimendo forte preoccupazione in relazione ad un processo di involuzione degli IRRSAE e chiede chiarimenti circa l'inserimento nel piano di riparto dell'Istituto «Smaldone» di Salerno.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma sulla esigenza che gli IRRSAE mettano a disposizione elementi informativi sulla loro attività tali da poterne ricavare un bilancio culturale del loro operato.

Dopo che il presidente BISCARDI, nel dichiarare chiusa la discussione, ha osservato che la problematica relativa agli IRSSAE è strettamente legata alla riforma del Ministero della pubblica istruzione, replica la relatrice BRUNO GANERI la quale, concordando con le osservazioni emerse nel dibattito, invita il Governo a presentare, il prossimo anno, una relazione puntualmente documentata, che illustri le motivazioni delle allocazioni di fondi proposte.

Il sottosegretario ROCCHI si impegna a nome del Governo a tenere nel massimo conto le osservazioni della Commissione; quindi la RELATRICE presenta la seguente bozza di parere favorevole condizionata:

«La 7^a Commissione del Senato,

premesso che l'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede che il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto in bilancio deve essere sottoposto al parere della Commissione;

rilevato che alla terza occasione di pronunciamento del suddetto parere della Commissione i problemi di impostazione della proposta di ripartizione di volta in volta sottolineati nelle precedenti occasioni di esame sono stati sostanzialmente superati, in particolare per l'esplicitazione dei criteri che sovrintendono alla ripartizione dei finanziamenti da assegnare agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, al Centro europeo di documentazione ed alla Biblioteca di documentazione pedagogica;

rilevato che lo stanziamento complessivo da ripartire per l'anno 1998 è di 29 miliardi e che tale somma conferma quella prevista nell'anno 1997,

esprime parere favorevole a condizione che venga rivalutata almeno al livello dello scorso anno, utilizzando una parte dei finanziamenti destinati ad altri enti, la previsione di spesa che riguarda la Biblioteca di documentazione pedagogica, il cui stanziamento passerebbe inspiegabilmente dai 1.751 milioni del 1997 ai 1.345 odierni».

Infine il parere, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3404) Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ASCIUTTI, il quale si sofferma sulla gravissima crisi esplosa fra l'Etiopia e l'Eritrea, tuttora in atto. Nel quadro di grande incertezza prodottosi, nella scuola italiana di Asmara non è stato possibile completare l'anno scolastico con il numero di giorni legislativamente previsto (200) nè effettuare gli esami conclusivi dei vari cicli scolastici ivi esistenti (elementare, medio, del triennio

professionale e del liceo scientifico). È quindi evidente le necessità di un provvedimento di urgenza, che valga ad aiutare quanti stanno attraversando un terribile momento della loro vita. Il disegno di legge in esame provvede quindi a dichiarare valido l'anno scolastico e dispone che i giudizi espressi dai consigli di classe in sede di scrutini conclusivi abbiano il valore di giudizi complessivi degli esami. In conclusione si tratta di un provvedimento giusto e adeguato al fine, benchè straordinario, del quale raccomanda quindi l'approvazione.

Il presidente BISCARDI avverte che le Commissioni permanenti 1^a e 3^a hanno testè espresso i prescritti pareri, quindi – dopo un breve intervento del senatore BRIGNONE sull'ordine dei lavori – si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE pone un quesito circa la votazione in sessantesimi degli alunni di cui all'articolo 1, comma 2.

Il presidente BISCARDI, preso atto che nessun altro chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario ROCCHI invita ad approvare rapidamente il disegno di legge, che non presenta problemi di alcun genere.

Dopo che il relatore ASCIUTTI ha fornito chiarimenti in ordine al problema sollevato dal senatore Brignone, il PRESIDENTE ricorda che all'ordine del giorno dell'odierna seduta è inserito altresì l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3405, recante la conversione di un decreto-legge il cui contenuto è identico al testo ora in esame e sul quale il senatore Asciutti si accinge a riferire. Occorre quindi che la Commissione deliberi a quale dei due disegni di legge attribuire la priorità: per parte sua, propone di concludere la discussione del disegno di legge n. 3404.

Senza discussione, la Commissione approva unanime.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 1.

Il presidente BISCARDI avverte di aver presentato un emendamento (1.0.1), recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, al fine di fare salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 211, destinato a decadere se non verrà approvato il disegno di legge di conversione.

Senza discussione, la Commissione – con separate votazioni – approva l'emendamento 1.0.1, l'articolo 2 (che diventerà 3 dopo il coordinamento), nonchè – previo conferimento al Presidente del mandato di apportare ove necessario modifiche di coordinamento e formali – il disegno di legge nel suo complesso.

(3274) *Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE ricorda di aver presentato, lo scorso 10 febbraio, una mozione in materia di edilizia scolastica (1-00196), che poté illustrare all'Assemblea solo sul finire della seduta pomeridiana di giovedì 25 marzo. Il relativo dibattito avrebbe dovuto svolgersi il martedì successivo, ma non ha mai avuto luogo. Dopo aver deplorato tale mancanza di volontà politica, fa presente che i fondi messi a disposizione dell'edilizia scolastica sono di gran lunga insufficienti rispetto alle effettive necessità. In particolare, con la cessione di molti edifici scolastici alle province (edifici nei quali i precedenti possessori, in vista di ciò, da tempo non effettuavano neppure l'ordinaria manutenzione) si sono addossati a queste ultime oneri ingentissimi, tenuto conto anche della necessità di conformare gli edifici alle norme di sicurezza. Puntuale analisi tecniche del fabbisogno operate in alcune province piemontesi hanno messo in luce necessità immediate superiori di circa dieci volte ai fondi erogati recentemente. I presidi degli istituti, per parte loro, stanno cautelandosi rispetto alla mancata applicazione delle norme di sicurezza negli edifici inviando lettere a tutte le autorità locali; in autunno si profila il rischio concreto che molte scuole non possano iniziare l'attività perché nessuno vorrà assumersi la responsabilità di aprire edifici non messi a norma.

Il presidente BISCARDI, preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare e che la relatrice e la rappresentante del Governo rinunciano a replicare, fa presente al senatore Brignone che i fondi ripartiti da ultimo sono stati destinati dalle province proprio alla messa a norma degli edifici e che il termine per tale adempimento è stato prorogato. Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a stasera alle ore 20, indi rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(3405) *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara*

(Esame e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI, rinunciando alla illustrazione del testo, si limita a far presente che il disegno di legge reca la conversione di un decreto-legge il cui testo è identico al disegno di legge n. 3404, che la Commissione ha testè approvato in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1703) RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale e che il sottosegretario La Volpe rinuncia a replicare, dichiara conclusa tale fase del procedimento.

Il relatore CORTIANA avverte che sono pervenute richieste di audizione e propone la costituzione del Comitato ristretto per darvi seguito.

Previa manifestazione di consenso del sottosegretario LA VOLPE, la Commissione approva senza discussione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3404

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge
3 luglio 1998, n. 211)*

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211».

1.0.1

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

214ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver avvertito che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sugli emendamenti, propone di passare alla sola illustrazione degli stessi e all'acquisizione del parere del relatore.

La Commissione concorda.

Il senatore LAURO, dopo aver espresso alcune considerazioni sull'accordo sottoscritto nel novembre 1997 tra il Ministro dei trasporti e i rappresentanti dei trasportatori di merci per conto terzi, illustra tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BORNACIN dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1 e rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.0.1.

Il PRESIDENTE, a titolo di cortesia, considera illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il relatore, senatore VEDOVATO, dopo aver invitato i presentatori degli emendamenti a ritirarli dato che una modifica del testo potrebbe comportare la decadenza del decreto-legge, fa tuttavia presente che gli emendamenti riferiti alla trimestralizzazione dell'IVA potrebbero essere

trasformati in un ordine del giorno, sul quale esprimerebbe il proprio parere favorevole, che impegni il Governo a dare soluzione ad un problema reale. Analogo invito rivolge quindi al senatore Bornacin.

Il senatore FALOMI, accogliendo l'invito del relatore, fa proprio l'emendamento 2.0.2 e lo ritira.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3398**Art. 1**

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti al 50 per cento.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

5. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

6. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

7. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

8. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

9. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5».

1.2

CASTELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Per le piccole e medie imprese, come definite da apposita normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di

terzi il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi del documento di trasporto o, nei casi in cui è prescritta, delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 che devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

2. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

3. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998».

1.3

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-*quater*. Per le piccole e medie imprese, come definite da apposita normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi del documento di trasporto o, nei casi in cui è prescritta, delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento”».

1.4

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998».

1.5

LAURO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti di 32 miliardi» con le seguenti: «per il 1999 nei limiti di 64 miliardi».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di lire 32 miliardi, per l'anno 1998» con le seguenti: «di lire 64 miliardi, per gli anni 1998 e 1999».

1.6

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci».

1.0.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. I commi 31 e 32 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario».

1.0.2

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gas olio per autotrazione)

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario».

1.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premi assicurativi)

Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.».

1.0.4

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente,

può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, un sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il termine solare successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione'».

1.0.5

CASTELLI, ROSSI

Art. 2.*Sopprimere l'articolo 2.***2.1**

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi esclusivamente per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997».

2.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti: «lire 5 miliardi».

2.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti: «lire 10 miliardi».

2.4

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonchè».

2.5

CASTELLI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.».

2.6

Cò

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al fine di incentivare lo sviluppo del settore florovivaistico, agli operatori in possesso del tesserino rilasciato dal Mercato dei Fiori di Sanremo è applicata negli orari di apertura del mercato una riduzione del pedaggio autostradale nella tratta compresa tra la stazione più vicina alla sede della propria attività e l'uscita di Sanremo-Arma di Taggia pari al 50 per cento».

2.0.1

BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 8 maggio 1988, n. 146)

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“1. Nell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

‘Per le prestazioni i servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione’”».

2.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgono servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, commisurata al volume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalle Società concessionarie della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attività di autotrasporti delle cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purchè iscritte all'Albo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle imprese, cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purchè in regola con la propria regolamentazione nazionale vigente in materia di accesso al mercato.

3. La riduzione compensata di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200 10 per cento;

da 200 a 400 15 per cento;

da 400 a 800 20 per cento;

da 800 a 1500 25 per cento;

oltre 1500 30 per cento.

Tale fatturato deve essere realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi le Società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono erogati nei limiti di 150 miliardi per l'anno 1998, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano comunque applicabili da parte di tutte le società concessionarie nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgono servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, commisurata al volume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalle Società concessionarie della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attività di autotrasporti delle cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purchè iscritte all'Albo».

2.0.4

LAURO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso.».

2.0.5

LAURO

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione”».

3.0.1

BUCCIERO, BORNACIN

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

191ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 352 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione da parte del relatore. Dichiara quindi aperta al discussione generale.

Il senatore FUSILLO, ricordato l'impegno del Governo e delle forze di maggioranza per definire quanto prima e nel modo più adeguato le situazioni produttive dei produttori, osserva che il concetto di effettività dell'esercizio dell'impresa zootecnica è evidenziato sia nelle valutazioni offerte dalla Commissione di garanzia sui vari quesiti delle Commissioni regionali, (quando si fa riferimento all'esigenza di considerare i comportamenti concreti dei produttori e degli acquirenti), sia anche nello stesso, recente decreto ministeriale del 22 giugno 1998, tenuto conto che sembra avere perso pregio l'iniziale riferimento ad anomalie meramente cartacee o ad irregolarità formali.

Alla luce di tali considerazioni ritiene contraddittoria e insopportabile sul piano personale la disposizione di cui al comma 3-bis, volta a confermare, a titolo di quota A, quantitativi di riferimento a produttori che hanno cessato del tutto l'attività. Come anche evidenziato nella relazione del relatore, si finisce così con l'anteporre posizioni di rendita ad

obiettive esigenze che da tempo non si riesce a soddisfare (quali l'attribuzione di quote ai giovani con piani di sviluppo o di primo insediamento); inoltre si modifica così la legge n. 468 del 1992, mentre è opportuno che il definitivo assetto del regime delle quote latte sia collegato alla chiusura dell'attività di determinazione delle quantità prodotte.

In conclusione, il Partito Popolare Italiano, pur nella convinzione della necessità di evitare la decadenza del provvedimento in esame, condiziona il voto favorevole all'accoglimento di un emendamento soppressivo del comma 3-*bis* che rischia, indipendentemente dai quantitativi di latte interessati, di aggiungere elementi di incertezza ad un quadro giuridico che deve essere non solo il più trasparente possibile ma definito in tempi ragionevoli.

Il presidente SCIVOLETTO ribadisce l'esigenza di fissare un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, ricordando che, ad avviso del senatore Bettamio, si potrebbe prevedere un termine già nella mattinata di domani (alle ore 12).

Il senatore MINARDO sottolinea che le modifiche proposte dal Governo, se offrono delle risposte alle esigenze dei produttori, moltiplicano gli interventi legislativi, pur dovendo dare atto al Governo dell'utilità di alcuni interventi. Dichiarato di condividere l'elevazione a 80 giorni del termine per la istruzione dei ricorsi regionali, osserva che, stante la ipotizzabile presentazione di nuovi ricorsi, i 5 giorni successivi per la trasmissione dell'istruttoria all'AIMA potranno non essere adeguati. Dopo avere sostanzialmente prestato adesione alle restanti disposizioni, con le quali si dispone l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria di recente emanazione, si sofferma sul comma 3-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 1, sul quale una parte delle organizzazioni sindacali ha espresso una valutazione contraria e ciò, a ragione, in quanto si riconoscono diritti ormai estinti, in contrasto con ogni norma comunitaria. Conclusivamente osserva che i tempi sono maturi per una riforma della normativa in materia di quote latte e preannuncia che - ove venisse soppressa la disposizione di cui al comma 3-*bis* - il voto del Gruppo per l'UDR sarebbe favorevole.

Il senatore CUSIMANO, ricordato che il decreto in esame si limita a prorogare alcuni termini in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, esprime un orientamento favorevole al decreto a condizione che sia soppresso il comma 3-*bis* dell'articolo 1, preannunciando sin d'ora la presentazione di un emendamento soppressivo. Conviene inoltre con la fissazione del termine alle ore 12 di domani.

Il senatore BUCCI conviene con la esigenza prospettata di assicurare l'esame in tempi rapidi, aderendo anche alla fissazione del termine nel senso indicato dal senatore Cusimano, nell'auspicio che si possano comunque chiarire tutte le questioni sollevate.

Il senatore PREDA, nel rilevare un orientamento concorde sulle disposizioni che differiscono i termini e nel convenire sulla fissazione del

termine degli emendamenti alle ore 12 di domani, sottolinea che il comma 3-*bis* dell'articolo 1 ha «stravolto» la portata normativa del decreto. Nell'auspicio che gli emendamenti siano di portata limitata, rivolge un impegno a tutti i Gruppi per garantire tempi rapidi di esame anche presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di scongiurare la decadenza del decreto.

Il senatore BIANCO sottolinea che del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento la questione più rilevante investe il citato comma 3-*bis*, in ordine al quale preannuncia la presentazione di due distinte proposte emendative, la prima volta a sopprimere tale disposizione.

Il senatore BORTOLOTTO constata con rammarico come le circostanze abbiano reso necessaria una estensione del termine per l'esame dei ricorsi regionali, preannunciando la presentazione di un emendamento soppressivo del citato comma 3-*bis*.

Il presidente SCIVOLETTO, dato conto del tenore del parere espresso dalla Commissione bilancio (contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 1, comma 2, capoverso 4 e comma 3-*bis*), invita a presentare proposte emendative che siano limitate all'adeguamento del testo al parere della Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI dà sinteticamente conto della petizione n. 352 (con cui vengono chiesti differimenti dei termini previsti dal decreto n. 411, che vanno nella direzione di quanto previsto dal decreto in esame), preannunciando sin d'ora una proposta di eventuale assorbimento. Sia associa quindi all'appello del Presidente a limitare il numero degli emendamenti, onde consentire un esame celere, evitando di introdurre nel testo disposizioni di modifica alla legge n. 468 del 1992, in linea con quanto esposto nella relazione introduttiva. Chiede infine al Ministro un riepilogo della situazione generale degli accertamenti e dei controlli in corso, in particolare in relazione a una ventilata non omogeneità di valutazione in relazione ai comodati.

Il ministro PINTO si associa alla richiesta di assicurare tempi rapidi di esame, assicurando che il Governo segue con attenzione e con il dovuto rispetto il lavoro in corso presso le Commissioni regionali, su cui anche opera la Commissione di garanzia prevista dall'articolo 4-*bis* di cui al decreto legge n. 411 citato. Nel far rilevare che esistono effettivamente delle discrasie nelle valutazioni (non solo in relazione ai comodati) sottolinea che tali questioni potranno essere valutate al termine degli accertamenti da parte delle Commissioni regionali, sui quali è comunque prevista sia la successiva certificazione da parte dell'AIMA che la valutazione della Commissione di garanzia (entrambe richiamate al comma 1, dell'articolo 1 del decreto). Con riferimento quindi al parere della Commissione bilancio, ipotizza che l'adeguamento del testo a tale

parere intervenga solo con riferimento al comma 3-*bis*, invitando ad una ulteriore riflessione per quel che riguarda l'adeguamento del comma 2, capoverso 4. In relazione al comma 3-*bis* citato, informa che per effettuare il vaglio degli oltre 3.000 casi implicati, occorreranno oltre 60 giorni.

Auspica infine un sollecito esame del disegno di legge in materia di riforma della legge n. 468 del 1992, al fine di garantire programmazione e trasparenza al settore.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2849 e 3052. Esame e rinvio del disegno di legge n. 3406, congiunzione con i disegni di legge nn. 2849 e 3052)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2849 e 3052, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente-relatore CAPONI riferisce sul disegno di legge n. 3406, testè assegnato alla Commissione, avente finalità analoghe a quelle dei disegni di legge nn. 2849 e 3052. Premesso che si tratta di un testo normativo che unisce al pregio della snellezza, requisiti di chiarezza ed operatività e che appare improntato ai principi dell'adesione volontaria delle imprese e dell'autocertificazione da parte delle medesime, si sofferma, sul testo dei singoli articoli.

L'articolo 1, prevede l'istituzione di un sistema di certificazione dei prodotti e demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'industria da adottarsi di concerto col Ministro del commercio con l'estero, l'istituzio-

ne di un marchio sotto forma di logotipo che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di lavoro minorile. L'articolo 2 affida alle Camere di commercio e ad altri organismi italiani all'estero, da individuarsi nell'ambito del medesimo decreto ministeriale, il compito di tenere appositi registri cui le imprese, attraverso un meccanismo di autocertificazione, possono iscrivere i prodotti dalla cui lavorazione sia escluso l'utilizzo di manodopera infantile. L'articolo 3, nel prevedere la normativa di attuazione, da adottarsi con il già citato decreto ministeriale, stabilisce anche che i Ministri competenti fissino l'ammontare e le modalità di corresponsione di un contributo per la copertura delle spese connesse all'istituzione e alla gestione dei registri. L'articolo 4, infine, disciplina l'informazione ai consumatori e alle imprese in Italia e all'estero e vieta qualsiasi pubblicità falsa o ingannevole, nonché l'utilizzazione di marchi che possano ingenerare confusione con quello istituito dalla legge.

Dopo aver proposto alla Commissione la congiunzione del disegno di legge testè illustrato con i disegni di legge nn. 2849 e 3052, il relatore dichiara di avere ascoltato con particolare attenzione la replica svolta dal sottosegretario Cabras nella scorsa seduta ed i problemi di realismo e di rispetto dei vincoli internazionali da lui sollevati. Egli ritiene che, a partire dalle linee delineate dallo stesso Governo, sia possibile individuare un percorso realistico che consenta di dare un segnale concreto per la soluzione del problema dello sfruttamento della manodopera minorile, senza, per questo, venire meno agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale. Del resto, è più che mai opportuno affermare il principio che le regole del mercato devono essere coniugate con la tutela della dignità e dei diritti umani, mentre la tematica oggetto dei provvedimenti in esame può risultare particolarmente qualificante per l'attività della Commissione. Il Presidente propone, quindi, che si prosegua nell'esame dei disegni di legge in titolo, pur con la cautela e l'equilibrio che la materia richiede, attraverso la preliminare stesura di un testo unificato da parte del relatore, a partire dal quale la Commissione potrà convenire di istituire un apposito comitato ristretto, incaricato - oltre che dell'esame di tale testo - anche dello svolgimento di una serie di audizioni ad un livello assai elevato e significativo.

La Commissione conviene, quindi, con le proposte del Presidente.

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio, dopo la relazione svolta dal senatore Larizza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURINI rileva, preliminarmente, la necessità che sul provvedimento in titolo siano effettuati i necessari approfondimenti. Si

tratta di un disegno di legge *omnibus*, nel cui ambito sono contenuti interventi di diversa natura e spessore: si va da misure a favore dei settori aeronautico, aerospaziale e duale a disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta, i mercati agroalimentari all'ingrosso, le attività minerarie, gli impianti a fune, la proroga degli incentivi a favore della «rottamazione» dei motorini. Risulta, pertanto, assai difficile ed inopportuno prevedere l'approvazione, in sede deliberante, di una normativa così complessa ed articolata.

Si sofferma, quindi, in particolare, sulle norme che interessano il settore minerario, ricordando, innanzitutto, le vicende che hanno interessato le miniere del Sulcis, per le quali sono stati spesi, dal 1992 ad oggi, più di 1500 miliardi, senza minimamente risolvere i problemi occupazionali; ciò a prescindere, peraltro, dagli ulteriori costi connessi alla determinazione delle tariffe elettriche. Sintomatica è anche la situazione determinatasi per i sali potassici siciliani, dei quali sottolinea l'importanza per la produzione dei concimi chimici. In tale settore, l'efficienza produttiva recuperata a partire dal 1981, col passaggio ad una società a maggioranza privata, è stata messa in crisi dalla volontà della regione di riprendere il controllo, con conseguente ampio ricorso alla cassa integrazione. Richiama, poi, l'attenzione sulla situazione determinatasi in relazione alle attività minerarie in Toscana, ove disoccupazione e disastro ambientale si sovrappongono e ove l'Eni dovrebbe, invece, farsi carico dei problemi ambientali rimasti irrisolti a seguito delle dismissioni realizzatesi.

Tornando al provvedimento nel suo assieme, egli ritiene che le norme contenute nell'articolo 6, ai commi 1, 2, 3 e 9, concernenti la proroga delle agevolazioni per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli meriterebbero una valutazione a parte: l'ipotesi di stralcio avanzata la scorsa seduta dal senatore Wilde, merita, quindi, attenzione. Particolarmente qualificanti, poi, sono gli articoli 1 e 2, mentre il resto del provvedimento richiede tempi più lunghi.

Il senatore DEMASI, premesso che ci si trova di fronte ad un testo caratterizzato da particolare complessità ed a norme di diverso spessore e natura, si sofferma, in particolare, sull'articolo 4, comma 1, contenente disposizioni per il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Ricorda, in proposito, come la sua parte politica avesse a suo tempo richiamato l'attenzione del Governo sulle conseguenze occupazionali che sarebbero derivate dalla messa in liquidazione di tale ente. Manifesta, quindi, preoccupazione per l'incremento del personale del Ministero dell'industria derivante dall'inquadramento, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, del detto personale. Solleva, quindi, dubbi sulla opportunità di conferire ai Ministri dell'industria e del lavoro il compito di adottare il regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo, il cui contenuto appare quanto mai vago ed indefinito, esautorando, così, ancora una volta, il Parlamento dai suoi compiti.

Dichiara, quindi, di concordare con la valutazione già effettuata dal senatore Turini, circa la natura di provvedimento *omnibus* del disegno di legge in titolo, che va quindi esaminato con le dovute cautele. Il conte-

nuto dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 9, concernenti la proroga delle agevolazioni per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, meriterebbe una trattazione a parte: si tratta, infatti, di una misura più direttamente attinente al mercato che alla produzione. Conclude, quindi, affermando la necessità che per il resto del provvedimento si proceda ad una riflessione più approfondita.

Il senatore TRAVAGLIA manifesta preliminarmente le proprie riserve sul proliferare di disegni di legge *omnibus*, come quello attualmente all'esame, e dichiara di concordare con il senatore Wilde circa la necessità che il Governo fornisca un'informativa adeguata sui contenuti e sui propri intendimenti nelle materie oggetto degli articoli 1 e 2. Si sofferma, quindi, su alcuni articoli che compongono il provvedimento. In particolare, l'articolo 1 prevede due ordini di interventi: quelli per la realizzazione, da parte di imprese italiane, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e aerospaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, di cui alla lettera *a*), e quelli per la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea. In proposito, ritiene che le informazioni relative alle risorse da devolvere alle suddette finalità meriterebbero alcune chiarificazioni. Quanto al comma 3 del medesimo articolo 1, egli reputa non sufficientemente determinata la norma che prevede l'assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore dei velivoli militari da trasporto acquisiti. Con riferimento al Comitato per lo sviluppo dell'impresa aeronautica istituito dalla legge n. 808 del 1985, e alle periodiche relazioni al Parlamento previste dalla medesima legge, egli ritiene che sarebbe auspicabile prevedere una serie di audizioni su aspetti specifici di una tematica così rilevante.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, con il quale vengono conferiti rilevanti poteri ai Ministri dell'industria, della ricerca scientifica e della difesa e nel cui ambito è prevista l'adozione di un regolamento a contenuto eccessivamente ampio ed indeterminato. Anche sulla possibilità di recuperare risorse finanziarie – attraverso un meccanismo, peraltro, non adeguatamente individuato – solleva degli interrogativi. Parimente perplesso si dichiara in relazione al frequente ricorso a forme di consulenza che andrebbero adeguatamente ponderate e verificate in termini sia qualitativi che quantitativi: si riferisce, in particolare, al contenuto della lettera *g*) del comma 2, dell'articolo in esame, nonché all'articolo 3, avente ad oggetto proprio l'autorizzazione al Ministro dell'industria ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti. Dopo avere espresso l'opportunità che la Commissione programmi le audizioni necessarie per valutare efficacia e modalità di utilizzo delle consulenze, si sofferma sulle recenti vicende che hanno interessato l'ASI e suggerisce l'audizione del Presidente di tale Agenzia.

Il presidente CAPONI, considerato che i lavori dell'Assemblea sono ormai iniziati, propone che il senatore Travaglia concluda il suo intervento in discussione generale nella prossima seduta.

Dopo che il senatore TRAVAGLIA ha accolto l'invito del Presidente, il senatore WILDE auspica che la prosecuzione dell'esame sia rinviata alla prossima settimana, in attesa che il Governo faccia pervenire la documentazione richiesta nella seduta del 9 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

255^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica CAVAZZUTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3322) BONATESTA e BEVILACQUA: Nuove norme per l'inquadramento degli ispettori del lavoro della VI e VII qualifica funzionale
(Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI illustra il disegno di legge in titolo, osservando che esso dispone un nuovo inquadramento al livello superiore per il personale del ruolo unificato degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale inquadrato alla VI qualifica funzionale nel profilo professionale di assistente addetto alla vigilanza. In effetti, gli addetti alla vigilanza svolgono attualmente mansioni superiori rispetto alla qualifica nella quale sono inquadrati, dato che ad essi, oltre ai compiti attribuiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, e successive modificazioni, di effettuazione di controlli presso le aziende per l'osservanza delle norme di legislazione sociale, il decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dello stesso anno, ha conferito gli stessi poteri amministrativi del personale ispettivo di qualifica superiore in materia di previdenza ed assistenza sociale, compreso il potere di accesso nelle aziende ed in generale nei luoghi di lavoro. Al personale inquadrato nella VI qualifica funzionale non è però estesa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita invece agli ispettori del lavoro: tale differenza, che poneva dei limiti all'azione in campo penale degli addetti alla vigilanza rispetto a quella degli ispettori, si è venuta progressivamente riducendo per effetto della estesa depenalizzazione dei reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e di assicurazioni sociali obbligatorie. Pertanto,

attualmente le differenze tra le due figure professionali sono notevolmente ridotte, dato che esse esercitano gli stessi poteri e le stesse mansioni in materia di polizia amministrativa e, in ambito penale, anche gli addetti alla vigilanza, in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti alla denuncia degli illeciti riscontrati alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Il relatore, dato quindi dettagliatamente conto dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge in titolo, osserva che si pone il problema di valutare l'opportunità di un abbinamento ai disegni di legge in materia di nuovo inquadramento degli ex ispettori del lavoro, già all'esame congiunto della Commissione, considerata l'obiettivo contiguità della materia trattata. In realtà, queste ultime iniziative legislative, e lo schema di testo unificato successivamente predisposto dal relatore, si propongono un fine diverso dal disegno di legge in titolo, dato che sono volte a sanare una situazione di errato inquadramento, in una qualifica funzionale inferiore, degli ex ispettori del lavoro. Nel caso all'esame, non si può parlare di errato inquadramento, bensì di inquadramento iniziale del tutto legittimo, ma inadeguato rispetto alle mansioni attualmente svolte. Inoltre, va rilevato che il personale ispettivo inquadrato o da inquadrare all'VIII qualifica funzionale si caratterizza per l'attribuzione del potere dispositivo e per la connessa responsabilità esterna. Per tali motivi, sembra preferibile che un nuovo e più adeguato inquadramento del personale ora inquadrato nella VI qualifica funzionale, venga affidato all'accordo tra le parti, e quindi alla contrattazione collettiva di comparto. Per tali motivi, il relatore conclude proponendo di non congiungere il disegno di legge in titolo ai disegni di legge n. 1698 e connessi, e di proseguirne distintamente l'esame.

Il senatore BONATESTA, primo firmatario del disegno di legge in titolo, condivide le proposte da ultimo avanzate dal relatore, e ricorda che, mentre i disegni di legge n. 1698 e connessi partono dal presupposto di un errato inquadramento, nel disegno di legge in titolo si affronta il problema di un inquadramento non rispondente alle mansioni svolte. Dissente invece dal relatore, per quanto attiene alla possibilità di risolvere tale questione nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto, anche perchè le risorse economiche disponibili per il rinnovo contrattuale sono assai ridotte. Osserva infine che, pur condividendo la proposta del relatore di procedere distintamente nell'esame del disegno di legge in titolo rispetto all'esame dei disegni di legge n. 1698 e connessi, si potrebbe però emendare lo schema di testo unificato riferito alle suddette iniziative legislative, nel senso di integrarlo con disposizioni che riproducano il disegno di legge in titolo. In conclusione, auspica che la Commissione, che ha affrontato responsabilmente la questione degli ispettori del lavoro, non voglia rinunciare a compiere un atto di giustizia, riconoscendo un inquadramento adeguato alle mansioni svolte.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che la materia regolata dal disegno di legge in titolo potrebbe costituire oggetto di un ricorso in sede giudiziale, prende atto che non vi sono obiezioni alla proposta for-

mulata dal relatore, di non congiungere il disegno di legge in titolo ai disegni di legge n. 1698 e connessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies-B) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

Introduce la discussione il relatore GRUOSSO, il quale ricorda che il disegno di legge in titolo – risultante dallo stralcio a suo tempo deliberato dall'Assemblea del Senato degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa del Governo, recante proroga di termini – ritorna all'esame della Commissione, che lo aveva già approvato nella seduta del 24 settembre 1997, in seguito ad alcune modifiche apportate dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati che ha approvato il disegno di legge, in sede legislativa, nella seduta del 1° luglio. Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, il relatore ripercorre quindi le vicende riguardanti la società Finanziaria meridionale, ricordando che nel 1992, con il venir meno dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, furono disciolti gli istituti strumentali e ai dipendenti degli stessi, nonché a quelli dell'Agensud, fu concessa la possibilità di optare per la pubblica amministrazione. Ai dipendenti della FIME fu però prospettata l'inopportunità di tale richiesta, stante la possibilità di un acquisto della società da parte di un importante istituto finanziario del Mezzogiorno. Non essendosi poi verificata tale evenienza, a causa delle difficili condizioni del suddetto istituto, i dipendenti della FIME che avevano lasciato decorrere inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione si sono trovati sprovvisti di qualsiasi tutela e, d'altra parte, l'evoluzione della legislazione bancaria rende attualmente priva di giustificazione l'esistenza di un istituto monofunzionale quale la FIME. Il Ministero del tesoro ha quindi avviato la procedura di liquidazione volontaria, per il compimento della quale è però necessario risolvere il problema dei 150 dipendenti della società, consentendone l'ingresso nella pubblica amministrazione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non stravolgono l'impostazione originaria, e sono riferite tutte all'articolo 1. In particolare, è stato soppresso l'inciso che prevede la possibilità di accesso alla pubblica amministrazione in deroga ai limiti di età. A tale proposito va rilevato che già l'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 ha soppresso i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e, pertanto, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati costituisce un coordinamento del testo in discussione con la legislazione vigente. In seguito all'intervenuto accorpamento del Ministero del tesoro con il Ministero del bilancio e della programmazione economica è stata poi modificata la dizione che

figura ai commi 2 e 6 dello stesso articolo 1, mentre al comma 5 è stata modificata ed adeguata la disposizione di copertura finanziaria. Tali essendo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore ritiene che la Commissione possa procedere, senza indugi, alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, e, non essendovi iscritti a parlare, la dichiara conclusa, avvertendo che si passerà alla votazione del provvedimento.

Posto ai voti è quindi approvato, con l'astensione del senatore ZANOLETTI, l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento, agli articoli 2, 3 e 4.

Viene quindi posto ai voti e approvato, con l'astensione del senatore ZANOLETTI, il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(2017) MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»

(2088) MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2291) SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 14 luglio 1998.

Il relatore RIPAMONTI, considerata la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento avanzata dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria dei disegni di legge in titolo e degli emendamenti ad essi riferiti, rileva l'opportunità del differimento dell'esame.

Ricorda poi che nella giornata di ieri ha incontrato, nella sua qualità di relatore, una delegazione delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL

per il settore del pubblico impiego per affrontare le tematiche relative all'inquadramento degli ispettori del lavoro.

I componenti di tale delegazione hanno espresso apprezzamento circa la funzione di stimolo che l'iniziativa legislativa in corso può assumere rispetto ad una corretta soluzione della controversia nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego. Ad avviso degli stessi, peraltro, l'intervento normativo dovrebbe unicamente determinare i principi generali e la copertura finanziaria, mentre la regolamentazione più specifica andrebbe affidata alla trattativa in corso con l'ARAN.

Su tale impostazione, egli ha personalmente espresso qualche riserva, ritenendo che un intervento legislativo limitato ai profili testè richiamati possa di fatto finire per comportare una più accentuata limitazione dell'autonomia delle parti sociali di quanto non avverrebbe ove si desse comunque corso all'esame dell'articolato nel suo complesso. In ogni caso, egli ha fatto presente alla delegazione sindacale che la Commissione ritiene opportuno proseguire l'esame dei disegni di legge.

Da parte dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL è stato comunque preannunciato l'invio di alcune proposte suscettibili di essere poi trasposte in appositi emendamenti.

Il senatore BONATESTA esprime vivo sconcerto per l'andamento dell'audizione di ieri, alla quale ha personalmente preso parte.

Alla stregua delle dichiarazioni dei rappresentanti delle confederazioni CGIL, CISL e UIL del pubblico impiego, emerge infatti come debba ritenersi impraticabile la soluzione per via contrattuale del problema del corretto reinquadramento degli ispettori del lavoro. Tale presa di posizione fa emergere come l'impostazione costantemente difesa dal Governo da un anno a questa parte nell'esame dei disegni di legge, secondo la quale andava privilegiata una soluzione per via contrattuale, abbia rappresentato un semplice espediente dilatorio.

In tali condizioni, è urgente un chiarimento da parte dell'Esecutivo circa il modo con il quale intende concorrere ad una sollecita soluzione del problema degli inquadramenti. In ogni caso, la Commissione dovrebbe proseguire e concludere l'esame dei provvedimenti, licenziando un testo per l'Assemblea, tenendo conto che non è più accettabile rinviare la soluzione di un problema che si trascina ormai da varie legislature.

L'urgenza di un intervento legislativo che disponga un corretto reinquadramento degli ispettori del lavoro per il periodo pregresso è tanto più evidente se si considera che, finchè tale nodo non verrà sciolto, resteranno condizionate anche le prospettive per la contrattazione per il periodo corrente.

In conclusione, fa presente che, se la Commissione non riterrà di proseguire l'esame, per poi concluderlo in tempi ravvicinati, sarà sua cura sottoporre all'opinione pubblica le evidenti responsabilità ravvisabili per la mancata soluzione del problema.

Il senatore MANZI manifesta sorpresa per la posizione prospettata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro di ieri con il relatore, posizione che sembra rimettere in discussione l'opzione, che finora era stata considerata come preferibile, per una soluzione contrattuale. In tali condizioni, appare utile attendere che le stesse organizzazioni sindacali facciano pervenire alla Commissione le proprie proposte, ai fini di un eventuale recepimento in appositi emendamenti.

Una volta che saranno pervenute tali proposte e che sarà stato espresso il parere dalla Commissione bilancio, potrà valutarsi se sia effettivamente da abbandonare la prospettiva di una soluzione in via contrattuale. In tal caso, la soluzione non potrà evidentemente che essere perseguita attraverso un intervento legislativo.

Il senatore BATTAFARANO rileva come l'incontro di ieri fra i rappresentanti confederali e il relatore abbia significativamente modificato il quadro nel quale la Commissione si trova ad operare. Di fatto, la prospettiva di una soluzione in via contrattuale, che era sembrata finora pienamente praticabile, sembra ora non idonea a risolvere il problema del corretto inquadramento degli ispettori del lavoro, almeno relativamente al periodo pregresso.

A questo punto, è opportuno che il sottosegretario Pizzinato faccia conoscere alla Commissione l'avviso del Governo in ordine alle prospettive per una corretta soluzione del problema, tenendo conto che, ove la definizione della controversia in sede contrattuale non dovesse essere più considerata praticabile, andrà evidentemente riconsiderato il ricorso allo strumento legislativo.

Il PRESIDENTE, in merito alle valutazioni emerse circa l'idoneità dello strumento contrattuale a dare una corretta soluzione al problema degli inquadramenti, fa presente che la Commissione ha a suo tempo avuto contezza di una lettera del Presidente dell'ARAN nella quale, in risposta ad una sollecitazione del sottosegretario Pizzinato, venivano formulate assicurazioni circa la volontà di affrontare la questione nell'ambito dei negoziati in corso per il rinnovo del contratto del pubblico impiego.

Il relatore RIPAMONTI esprime l'auspicio che la relazione tecnica richiesta dalla 5^a Commissione permanente sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento possa pervenire in tempi rapidi, e che altrettanto spediti siano i tempi per l'invio delle proposte sindacali destinate in ipotesi ad essere trasposte in appositi emendamenti.

Il senatore MULAS rileva come, alla luce degli ultimi sviluppi, la posizione del Governo, per la quale andava privilegiata una soluzione per via contrattuale, si sia dimostrata superficiale e dilatoria.

In tali condizioni, la Commissione è chiamata a dimostrare se è in grado di dare una risposta in termini di giustizia ad una categoria che è stata oggetto di evidente discriminazione. La rinuncia ad una sollecita

conclusione dell'esame non potrebbe che nuocere alla credibilità dell'istituzione parlamentare.

Il senatore DUVA rileva come sull'esigenza di assicurare un corretto inquadramento alla categoria degli ispettori del lavoro si sia manifestato un consenso pressochè unanime. Sono però emerse difficoltà in rapporto alla necessità di perseguire una soluzione al contempo equa e non suscettibile di alterare quegli indirizzi normativi e quelle prassi contrattuali che si sono nel tempo venuti ad affermare nel settore del pubblico impiego.

In tale contesto, concorda con il percorso delineato dal senatore Battafarano e dal relatore, rilevando come l'esame della normativa possa più proficuamente riprendere una volta che sarà pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, relazione che si augura che possa essere trasmessa dal Governo in tempi ragionevoli.

Nel frattempo, è auspicabile che possano registrarsi progressi in sede di rinnovo del contratto, ferma restando la possibilità di un intervento legislativo per il periodo pregresso ove una soluzione al riguardo non maturasse all'interno del canale contrattuale.

In risposta ad un quesito formulato dal senatore BONATESTA, il relatore RIPAMONTI fa presente che i tempi per la definizione del nuovo contratto per il comparto dei Ministeri possano essere stimati nell'ordine di un anno per la parte generale, mentre i contratti per i vari settori dovrebbero essere conclusi in una fase successiva.

Il senatore NOVI sottolinea l'opportunità di una rapida conclusione dell'esame della normativa, anche in considerazione degli sviluppi che sono stati comunicati dal relatore, per i quali una soluzione contrattuale non sembra più praticabile relativamente al periodo pregresso. Anche in considerazione dell'ampio consenso sul merito della vicenda, potrebbe considerarsi l'opportunità di un trasferimento alla sede deliberante.

Non sembra invece ragionevole differire l'intervento legislativo in attesa di una soluzione nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale.

Il PRESIDENTE osserva come le perplessità in ordine all'idoneità dello strumento legislativo a risolvere problemi di inquadramento del personale siano state formulate tanto da parte di esponenti della maggioranza che dell'opposizione. Peraltro la Commissione ha costantemente tenuto aperta la possibilità di una soluzione legislativa, pur prendendo atto della circostanza che, almeno fino all'incontro di ieri fra il relatore e i rappresentanti sindacali, la soluzione più praticabile appariva quella contrattuale.

Alla stregua invece dell'audizione di ieri, almeno per il periodo pregresso, una soluzione contrattuale non sembrerebbe più idonea. Nella stessa giornata di ieri, è stata inoltre avanzata dalla Commissione bilancio la richiesta della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la cui trasmissione dovrà avvenire entro il termine di tren-

ta giorni. In tali condizioni, appare opportuno differire il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le ferie estive, restando inteso che, una volta pervenuta la relazione tecnica, potrà risultare opportuno l'intervento dei Sottosegretari al lavoro ed alla funzione pubblica.

Una volta effettuati tali approfondimenti, potrà essere definito un percorso idoneo a garantire una sollecita soluzione del problema, tenendo conto che da parte di tutte le forze politiche è stato espresso l'avviso dell'erroneità dell'attuale inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Pur essendo scaduto il termine per la trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, il PRESIDENTE, accogliendo una proposta del relatore MONTAGNINO, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0094ª)

Il senatore MULAS, dopo aver fatto presente che la sua parte politica sta considerando l'eventualità della presentazione di un'autonoma proposta legislativa in materia di lavoro carcerario, chiede se sia possibile un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 3157, concernente materia analoga, già fissato nel prossimo 29 luglio, alle ore 18.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'eventualità prospettata dal senatore Mulas della presentazione di un nuovo disegno di legge, rileva come non sia opportuno differire il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti, anche in considerazione dell'ampio margine di tempo ancora disponibile.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

173^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti del relatore relativi alle lettere o) p) ed nn) del comma 1 dell'articolo 2.

Avverte pertanto che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera q) del suddetto comma 1 dell'articolo 2, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso.

Il relatore PAPINI chiede di poter preliminarmente riformulare la lettera u), in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio. A tal fine presenta ed illustra l'emendamento 2.730.

Il senatore CAMPUS chiede conferma in ordine all'avvenuto ritiro dell'emendamento 2.420 del relatore, vertente sulla stessa lettera u).

Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento 2.420 è stato a suo tempo ritirato e sostituito dall'emendamento 2.600, peraltro già accolto dalla Commissione.

Il relatore PAPINI chiarisce che l'emendamento 2.730 testè illustrato rappresenta di fatto un coordinamento dell'emendamento 2.600.

La Commissione conviene infine sull'emendamento 2.730.

Il relatore PAPINI illustra poi l'emendamento 2.720, relativo alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 2, anch'esso presentato in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio. A tale proposito, egli segnala peraltro che l'osservazione della Commissione bilancio appare alquanto impropria, ma che l'emendamento si rende necessario al fine di evitare difficoltà nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Sull'emendamento il ministro BINDI esprime parere favorevole.

Il senatore CAMPUS giudica a sua volta impropria l'osservazione della Commissione bilancio, ritenendo al contrario indispensabile mantenere nel testo del disegno di legge l'indicazione che l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie al Fondo sanitario nazionale per garantire gli obiettivi individuati dal Piano avviene in sede di bilancio: dal momento che il Piano è pluriennale, mentre la manovra di bilancio è annuale, è infatti essenziale prevedere una norma di copertura annuale del Piano, al fine di non renderne irrealistica l'attuazione.

Il relatore PAPINI precisa che il riferimento di cui trattasi non è al Piano, bensì al Fondo e risulta pertanto superfluo.

Dopo una ulteriore precisazione del senatore CAMPUS, che ribadisce l'importanza di impegnare il Governo a modificare il Fondo annualmente, adeguandolo alle necessità del Piano, interviene il senatore TOMASSINI il quale concorda sull'inopportunità dell'emendamento del relatore, che rischia di rendere ancor più aleatori gli obiettivi prefigurati dal Piano sanitario nazionale.

Dopo un intervento del ministro BINDI, a giudizio della quale l'emendamento è invece opportuno, atteso che il Piano contiene comunque la definizione della quota capitaria adeguata per ciascun anno del triennio, i senatori CAMPUS e TOMASSINI dichiarano il proprio voto contrario sull'emendamento 2.720, che – posto ai voti – risulta accolto a maggioranza.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.104, soppressivo della lettera q)

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.105, sottolineando che la Commissione lavoro ha peraltro suggerito di sopprimere integralmente la lettera q) in quanto recante norme non sufficientemente de-

finite. Qualora tuttavia la Commissione non dovesse accedere a detta soppressione, raccomanda quanto meno l'approvazione dell'emendamento 2.105, volto a tutelare forme di precariato di per sè discutibili.

Il senatore CAMPUS, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.106, che dà per illustrato.

Il relatore PAPINI ed il ministro BINDI si esprimono in senso contrario a tutti e tre gli emendamenti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.104 (al quale dichiara di apporre la firma propria e degli altri senatori della Commissione del Gruppo di Alleanza Nazionale), interviene il senatore CAMPUS, il quale sottolinea come la lettera q) introduca inaccettabili forme di precariato per tutti i profili diversi da quello medico, che rappresentano invece l'ossatura fondamentale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Anche il senatore TOMASSINI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.104, sul quale dichiara il proprio voto evidentemente favorevole. Lamenta infatti che la lettera q), escludendo la possibilità di stipulare i contratti con soggetti che godono del trattamento di quiescenza, si ponga in contrasto con la filosofia di fare comunque tesoro delle esperienze professionali acquisite; stigmatizza inoltre che la lettera q) non precisi le esigenze cui si intende fare fronte con i contratti a tempo determinato, nè i requisiti dei soggetti con i quali stipulare i contratti stessi, nè infine se essi sarebbero ricompresi negli organici e se comunque tali procedure comportino oneri aggiuntivi.

A livello più generale chiede poi al Presidente se la bozza di parere della Commissione bilancio, sulla base della quale stanno procedendo i lavori, sia stata effettivamente firmata dall'estensore designato. In caso contrario, riterrebbe infatti indispensabile sospendere i lavori della Commissione al fine di poter procedere nella certezza del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Per un chiarimento interviene il ministro BINDI la quale – con riferimento alle motivazioni del voto contrario preannunciato dal senatore Campus – fa osservare che è già in facoltà delle aziende sanitarie stipulare contratti per il personale del ruolo medico e che pertanto apparirebbe assai curioso che medesima facoltà non fosse attribuita per gli altri ruoli, la cui necessità è via via crescente.

A tali considerazioni replica brevemente il senatore CAMPUS, specificando che le aziende sanitarie hanno effettivamente la facoltà di stipulare contratti per il ruolo medico, ma limitatamente al secondo livello dirigenziale. Se si intendesse applicare il principio di analogia, occorrerebbe pertanto quanto meno limitare anche in questo caso la stipula dei contratti ai dirigenti di secondo livello con esclusione di quelli di primo livello.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.104 risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.105 interviene il senatore TOMASSINI il quale ne sottolinea il carattere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.105 risulta respinto, così come – con separata votazione – l'emendamento 2.106.

Quanto alla questione precedentemente sollevata dal senatore Tomassini in ordine alla bozza di parere trasmessa dalla Commissione bilancio, il presidente CARELLA informa che non è ancora pervenuto l'originale firmato dall'estensore. Invita pertanto la Commissione ad esprimersi sull'opportunità di proseguire i lavori.

Il senatore TOMASSINI insiste per un rinvio dei lavori, volto ad accertare se la bozza attualmente disponibile è quella definitiva ovvero è ancora suscettibile di modificazioni.

Anche il senatore CAMPUS è favorevole ad un rinvio, tanto più che quella odierna è già la seconda seduta in cui la Commissione si trova a discutere sulla base di una mera bozza non firmata.

In senso contrario al rinvio si esprime invece il senatore DI ORIO, a giudizio del quale l'assenza di una formalità burocratica non può e non deve ostacolare i lavori della Commissione. Nè d'altra parte è a suo giudizio fondato il timore che la bozza disponibile non corrisponda al parere definitivo.

Il PRESIDENTE dispone comunque una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il testo definitivo del parere reso dalla Commissione bilancio.

Si passa agli emendamenti riferiti alla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 2, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.264, soppressivo della lettera oo) in quanto non sufficientemente chiara e comunque lesiva dei diritti acquisiti. Ricorda peraltro che anche la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario a tale lettera, sia pure non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.265, di identico tenore, ricordando a sua volta la contrarietà espressa sulla lettera oo) non

solo dalla Commissione bilancio ma anche dalla Commissione lavoro. In assenza dei proponenti, fa quindi proprio l'emendamento 2.266, di identico tenore.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 2.267 e 2.269.

Sull'emendamento 2.267, il senatore TOMASSINI manifesta la propria contrarietà in quanto recante una specificazione insufficiente.

Il senatore MIGNONE illustra quindi l'emendamento 2.268, volto a rendere equi alcuni contratti atipici, prendendo nel contempo atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore CÒ illustra infine l'emendamento 2.270.

Il relatore PAPINI esprime parere contrario all'emendamento 2.264 (identico al 2.265 e al 2.266) e favorevole all'emendamento 2.267. Invita poi i rispettivi presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.268 e a ritirare gli emendamenti 2.269 e 2.270.

Il ministro BINDI si associa ai pareri espressi dal relatore, rimettendosi tuttavia alla Commissione sull'emendamento 2.267.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.264 interviene il senatore TOMASSINI, il quale lamenta che nè il relatore nè il Ministro abbiano tenuto conto della contrarietà espressa sulla lettera oo) dalla Commissione bilancio.

Anche il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.264 (identico al 2.265 e al 2.266) risulta respinto. Con separata votazione, viene invece accolto l'emendamento 2.267.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore MIGNONE dichiara poi di ritirare l'emendamento 2.268, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

La senatrice BERNASCONI ritira a sua volta l'emendamento 2.269.

Il senatore CÒ ritira infine l'emendamento 2.270, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa agli emendamenti riferiti alla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 2, parte dei quali già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso.

Il relatore PAPINI illustra l'emendamento 2.700, che tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio, dichiarando di ritirare il 2.276 precedentemente presentato.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.277, lamentando nel contempo che l'emendamento 2.700 del relatore non abbia recepito l'articolato parere reso dalla Commissione giustizia. Invita pertanto il relatore a rielaborarlo, onde poter raggiungere una formulazione sulla quale convergere. In caso contrario, insiste per la votazione del 2.277. Dà invece per illustrati gli emendamenti 2.282 e 2.284, presentati in subordine rispetto al 2.277.

Il senatore MONTELEONE ritira invece gli emendamenti 2.278, 2.285 e 2.286, ritenendo che il relatore – presentando l'emendamento 2.700 – abbia sufficientemente tenuto conto del dibattito svoltosi sulla necessità di prevedere una delega specifica per il riordino della medicina penitenziaria.

Anche il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 2.279.

In assenza dei rispettivi proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 2.280, 2.281 e 2.283.

Il senatore BRUNI fa invece proprio l'emendamento 2.287, che dà per illustrato.

Il relatore PAPINI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti alla lettera qq) diversi da quello da lui presentato, del quale raccomanda invece vivamente l'approvazione.

Il ministro BINDI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.700 e contrario su tutti gli altri, sottolineando che quello del relatore è frutto di un accurato lavoro di mediazione.

Sull'emendamento 2.700 il senatore TOMASSINI dichiara la propria astensione, riconoscendo che si tratta di un passo avanti rispetto alla stesura iniziale, ma lamentando che esso non tenga compiutamente conto del parere della Commissione giustizia. Spera pertanto che il relatore voglia riformularlo in vista dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore CAMPUS dichiara la propria astensione su tale emendamento, motivata dall'esigenza di una maggiore gradualità in ordine al passaggio alle regioni delle funzioni di controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria ai detenuti.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.700 risulta accolto, con conseguente preclusione di tutti gli altri riferiti alla lettera qq).

Si passa quindi agli emendamenti volti ad introdurre lettere aggiuntive dopo la lettera qq), già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.288, volto a salvaguardare la fase di transizione del personale precario, e l'emendamento 2.291, teso ad inserire tra i criteri di riferimento anche i modelli di una medicina più moderna.

Il senatore CAMPUS dà per illustrato l'emendamento 2.290 e, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.289, di identico tenore.

Previo parere contrario del relatore PAPINI e del ministro BINDI, gli emendamenti 2.288 (identico al 2.289 e al 2.290) e 2.291 risultano respinti.

In attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti del relatore alle lettere o), p) e nn), nonchè recanti articoli aggiuntivi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 20.30 di oggi.

La seduta termina alle ore 16,05.

174^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Intervengono il Ministro della sanità Bindi, nonchè il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente CARELLA ricorda che erano rimaste accantonate le lettere o), p) e nn) del comma 1 dell'articolo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera o).

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.63, inteso a ripristinare integralmente l'originario testo del Governo, nonché gli emendamenti 2.66, 2.67, 2.69 e 2.74. Rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 2.73, 2.71, 2.72, 2.75 e 2.77, che fa propri.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.64, 2.68 e 2.310.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.65.

Il senatore BRUNI dà per illustrato l'emendamento 2.76.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 2.70 è decaduto.

Il senatore DI ORIO ritira l'emendamento aggiuntivo 2.78.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.400 dal quale sopprime, secondo le indicazioni della Commissione bilancio, le parole «e l'attribuzione dei dirigenti». Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Concorda il Governo.

L'emendamento 2.63 e gli identici emendamenti 2.64 e 2.65, posti ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 2.400, posto ai voti nel testo modificato dal relatore, è accolto.

I restanti emendamenti risultano quindi preclusi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera p).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.80, 2.87, 2.101, 2.102 e 2.103.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.81, 2.88, 2.92, 2.96, 2.99 e 2.100.

Rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 2.82, 2.83, 2.84, 2.89, 2.90, 2.91, 2.95, 2.97 e 2.98 che fa propri.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 2.86, che individua i criteri per definire, in alternativa all'attività libero-professionale

intramuraria, forme di esercizio di attività professionale all'esterno dell'azienda ma in nome e per conto di questa.

Il RELATORE illustra il subemendamento 2.86/1 inteso a chiarire come tali attività esterne per conto dell'azienda non sono in alternativa ma nell'ambito della libera professione intramuraria. Illustra altresì l'emendamento 2.710, che accoglie una condizione della Commissione bilancio.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 2.85 sul quale invita la senatrice Bernasconi a convergere.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.86 della senatrice Bernasconi che lui ha proposto di subemendare, dell'emendamento 2.85 del senatore Cò in quanto assorbito dall'emendamento 2.86 della senatrice Bernasconi e dell'emendamento 2.710.

Il MINISTRO concorda con il relatore.

Gli emendamenti 2.80, 2.81, 2.82 e 2.83, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

La senatrice BERNASCONI accoglie l'invito del senatore Cò nel senso di sopprimere la seconda parte del proprio emendamento, che diventa così uguale all'emendamento 2.85 del senatore Cò con il quale si sopprimono le parole «quale scelta individuale».

Il RELATORE fa proprio l'emendamento testè ritirato dalla senatrice Bernasconi, che modifica nel senso del subemendamento da lui presentato.

Il senatore CAMPUS si dichiara disponibile a votare l'emendamento del relatore purchè questi ritiri la parte soppressiva delle parole «quale scelta individuale».

Il ministro BINDI propone il ritiro degli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.86/1, salvo una loro ripresentazione in Assemblea dopo un esame più approfondito.

Il senatore CÒ, la senatrice Bernasconi e il RELATORE accolgono l'invito del Ministro.

Gli emendamenti 2.84, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 e 2.92, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

È invece accolto l'emendamento 2.710.

Gli emendamenti 2.93, 2.94 e 2.95 risultano pertanto preclusi.

Gli emendamenti 2.96, identico agli emendamenti 2.97 e 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102 e 2.103, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi alla lettera nn).

Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 2.241.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.242.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.243, rilevando l'opportunità della soppressione di una norma che regola una materia, quale quella della fissazione dell'età pensionabile che non può certo essere oggetto di legislazione delegata.

Illustra altresì gli emendamenti 2.261, 2.262 e 2.263.

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 2.245, sottolineando che l'anticipazione del pensionamento non può che accompagnarsi a un idoneo sistema di incentivi, e l'emendamento 2.246, che salvaguarda il diritto di coloro che hanno già una legittima aspettativa consolidata a non veder modificata improvvisamente la normativa sul collocamento a riposo.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.247.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 2.250 e illustra gli emendamenti 2.255 e 2.259, fa altresì propri gli emendamenti 2.248, 2.251, dal quale sopprime la parola «temporanea» 2.253, 2.256, 2.257 e 2.258.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.244 e 2.252.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.650 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Nel concordare con il parere del relatore, il MINISTRO fa presente al senatore Bruni l'inopportunità di stabilire un limite così preciso e rigoroso per la determinazione dell'età pensionabile, nei criteri di delega e lo invita pertanto a ritirare il suo emendamento.

Il senatore BRUNI accoglie l'invito del Ministro.

Gli emendamenti soppressivi 2.242, 2.243, 2.244, posti ai voti, non sono accolti.

È del pari respinto l'emendamento 2.245.

L'emendamento 2.650, posto ai voti, è accolto.

Risultano pertanto preclusi i rimanenti emendamenti.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

La Commissione approva.

Il relatore PAPINI illustra l'emendamento 4.0.3, inteso ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 con il quale si delega il Governo ad operare una riedizione dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università.

Il relatore modifica altresì l'emendamento sopprimendo alla lettera c) del comma 1, in conformità a quanto suggerito dalla Commissione bilancio, le parole «trattamento del».

Il senatore CAMPUS suggerisce di sopprimere alla lettera a) del comma 1 le parole «anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati tra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotata di autonoma personalità giuridica.»

Egli rileva infatti l'inopportunità di vincolare fin da adesso il Governo ad individuare un modello prevalente per la configurazione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale.

Sulla proposta del senatore Campus si esprime in senso contrario la senatrice BERNASCONI, che ritiene che tale formulazione non limiti l'autonomia del Governo.

Concorda il sottosegretario GUERZONI che rileva come la lettera a) configuri unicamente un modello possibile, ma non necessariamente unico, di disciplina dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento 4.0.3, sul quale il parere del Governo è favorevole, posto ai voti nel testo modificato dal relatore, è accolto.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia rilevando come il disegno di legge delega configuri un abbandono di qualsiasi tentativo di costruire un sistema sanitario più liberale e rispettoso dei diritti dei cittadini e determini un ritorno ad una gestione integralmente centralizzata e burocratica della sanità, il cui prevedibile effetto sarà il continuo aumento del disagio sociale.

Il senatore MANARA ribadisce la contrarietà del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente al testo in votazione sia perchè questo ripropone un modello centrista e statalista di gestione della sanità sia, soprattutto, per il ricorso alla legislazione delegata, alla quale la Lega Nord è per principio contraria e che in questo caso sembra perfino violare i limiti stabiliti dall'articolo 76 della stessa costituzione vigente.

Il senatore CAMPUS, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale, deplora la maniera serrata e confusa con cui si è svolto l'esame, sia per la stessa formulazione barocca del testo, sia per la pervicacia del Governo nel voler imporre al Senato un'approvazione in tempi ridotti, e fa presente come da tale concitazione dei lavori sia derivata, ad esempio, una lettura inesatta da parte del Gruppo dell'emendamento 2.700 del relatore, sul quale è stato un voto di astensione, anzichè, come sarebbe dovuto essere, di assoluta contrarietà.

Il RELATORE si rammarica di aver involontariamente contribuito all'imprecisa interpretazione del suo emendamento da parte dei senatori di Alleanza Nazionale.

La senatrice BERNASCONI dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra e sottolinea come il lavoro compiuto in Commissione, lungi dall'essere affrettato o confuso, ha invece determinato un ulteriore, significativo miglioramento del testo, grazie al continuo impegno della maggioranza e anche dell'opposizione.

Il presidente CARELLA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo, ringrazia tutti i componenti della Commissione, e in particolare l'opposizione, per il costruttivo apporto che ha consentito un esame al tempo stesso rapido e proficuo. Esprime altresì vivo apprezzamento per la partecipazione continua e attenta del Ministro Bindi.

Il ministro BINDI ringrazia a sua volta i componenti della Commissione, sia gli esponenti della maggioranza, sia quelli dell'opposizione, che al di là della inevitabile contrapposizione sulle questioni che investono le diverse filosofie della politica sanitaria, hanno assicurato un apporto estremamente costruttivo.

La Commissione conferisce quindi al senatore Papini l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3299**Art. 2.**

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: «con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio».

2.720

IL RELATORE

Alla lettera u) sostituire le parole: «, prevedendo posti aggiuntivi per gli altri profili professionali per la dirigenza del ruolo sanitario, allo scopo destinando apposite risorse» con le altre: «e degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario».

2.730

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera qq; conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione.

2. Entro 18 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.700

IL RELATORE

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale».

2.710

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di trattamento del personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, comma 2 e 3, della presente legge».

4.0.3

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 9,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde all'interrogazione 3-02089, dichiarando che per l'Ente parco del Pollino, così come per altri undici parchi nazionali, è stata approvata la pianta organica; sono in corso di approvazione le relative procedure per i parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio, mentre ancora non sono pervenute le piante organiche dei parchi del Circeo, della Maddalena e dell'arcipelago toscano. Producendo alla Presidenza copia delle date di registrazione dei decreti di approvazione delle piante organiche, il rappresentante del Governo dichiara che sin dal 1995 nell'Ente parco del Pollino fu indetta una selezione per l'assunzione di diciotto unità lavorative di varie qualifiche funzionali, per la durata di sei mesi.

Versandosi in tale parco in uno stato di precaria ed insufficiente disponibilità complessiva di personale in servizio, nel 1997 si era poi disposta l'assunzione a tempo determinato di undici unità lavorative, prorogata di sei mesi per dieci di esse nel febbraio scorso; non è però possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato del citato personale, in ragione dei limiti dettagliati posti dalla legge per l'assunzione del personale nel settore pubblico, come ribadito dal Dipartimento della funzione pubblica: del resto, ciò inficerebbe le procedure già avviate da altri parchi, che hanno bandito appositi concorsi per la copertura della pianta organica. Auspica che tale problematica sia affrontata mediante la celere approvazione della norma, in discussione all'Assemblea della Camera dei deputati, secondo cui il personale proveniente da altre ammini-

strazioni – laddove svolga funzioni indispensabili all'ordinaria gestione degli enti parco – possa essere inserito a domanda nei loro ruoli organici.

Il senatore BORTOLOTTO si dichiara insoddisfatto in quanto l'emendamento richiamato dal Sottosegretario, riguardando solo il personale comandato, non risolve il problema dei lavoratori precari, la cui professionalità giustificherebbe invece un adeguamento della normativa vigente, nell'interesse dei parchi e dell'ambiente. Auspica quindi che da parte della Funzione pubblica sia riservata un'attenzione particolare al problema individuando una soluzione idonea e preannuncia comunque, per quanto riguarda la sua parte politica, l'assunzione di iniziative legislative al riguardo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale
(R046 001, C35ª, 0002ª)

Dopo una breve introduzione del presidente MAZZUCA POGGIOLINI, ha la parola il ministro TURCO che informa preliminarmente dell'avvenuta presentazione alla Camera dei deputati di un disegno di legge d'iniziativa governativa contenente norme per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia, attualmente all'esame della Commissione lavoro di quel ramo del Parlamento. Il provvedimento, che modifica la legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, introduce, in attuazione della direttiva comunitaria sui congedi parentali del giugno 1996, innovazioni di grande rilievo volte a rendere più agevole il rapporto tra tempi della vita e tempi del lavoro e a rendere meno squilibrata tra i due sessi la divisione del lavoro stesso. In particolare, sotto il profilo dei congedi dei genitori, si riconosce sia alla madre che al padre, dopo il periodo di astensione obbligatoria, il diritto ad assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo cumulativo di dieci mesi. Al fine di incentivare i padri ad usufruire del congedo, è aumentato di un mese il periodo di congedo del padre qualora questi abbia effettuato almeno tre mesi di astensione dal lavoro. Il congedo dei genitori si configura quale diritto soggettivo intrasferibile. L'indennità prevista per tali congedi è pari al 30% della retribuzione fino al compimento del terzo anno, considerato che il periodo tra 0 e 3 anni è considerato cruciale per la vita del bambino. Per il restante periodo dai 3 agli 8 anni sono state introdotte fasce di reddito diversificate, allo scopo di tenere conto delle

disparità esistenti in questo settore tra pubblico e privato. Sono poi previste contribuzioni figurative per genitori con figli portatori di *handicap* gravi, relativamente ai permessi già previsti nella legge n. 104.

Per promuovere e incentivare un'articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di lavoro e tempi dedicati ai figli, sono previsti incentivi per le aziende che favoriscano tale flessibilità. Sono previste inoltre delle norme volte a favorire i congedi per lavoratrici autonome, prevedendosi una maggiore flessibilità nel periodo della maternità e offrendo possibilità alle aziende artigiane di assumere personale sostitutivo per un periodo più lungo rispetto a quello della maternità, in modo da favorire l'apprendimento delle mansioni della persona da sostituire. Si prevede inoltre la possibilità di congedi formativi per 10 mesi. Infine, per carichi familiari onerosi è previsto anche un congedo fino a 2 anni, senza peraltro contribuzione alcuna, ma con il mantenimento della titolarità del posto di lavoro.

Pongono alcuni quesiti la senatrice CASTELLANI Carla, il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, la senatrice SCOPELLITI, il senatore PIANETTA, la senatrice BRUNO GANERI, cui replica il ministro TURCO precisando che è possibile chiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto oltre ai casi già previsti dalla legge, anche per congedi parentali e che agli incentivi previsti per le aziende al fine di promuovere un'articolazione delle prestazioni lavorative volte a conciliare vita e lavoro, provvederà il Fondo per l'occupazione con un onere stimato fino a 40 miliardi a decorrere dal 1999. Precisa inoltre che, esistendo già una disciplina apposita a tutela dei genitori con figli portatori di *handicap*, il provvedimento da lei illustrato introduce in più la contribuzione figurativa. Infine, per quanto riguarda la possibilità di estendere la previsione dell'aumento di un mese per il periodo di congedo del padre anche alle famiglie monoparentali, si dichiara d'accordo in linea di principio.

A una precisa richiesta della senatrice SALVATO circa la valutazione politica che ella dà sull'utilità di proseguire l'esame dei disegni di legge sull'assistenza familiare ai minori affetti da gravi malattie, in una prospettiva necessariamente limitata dei congedi parentali, il ministro TURCO replica che in linea di principio è certamente più utile procedere ad un riesame più complessivo dell'intera materia.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI esprime quindi un sentito ringraziamento al Ministro per le informazioni rese alla Commissione che rappresentano un utile contributo per le decisioni che si vorranno assumere in merito al proseguimento dell'esame sui disegni di legge sull'assistenza familiare ai minori affetti da malattie di lunga durata.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'ndivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo il senatore CALLEGARO il quale osserva preliminarmente che gli otto disegni partono tutti dalla constatazione che la legge n. 184 del 4 maggio 1983 che regola gli istituti dell'adozione e dell'affidamento dei minori, pur essendo nel suo complesso una buona legge, debba essere adeguata ai mutamenti avvenuti nella società e perfezionata in quei settori in cui ha rivelato limiti di applicazione. Alcuni dei disegni di legge all'esame offrono una visione più organica delle modifiche che si vogliono attuare, altri si limitano esclusivamente ad alcuni punti specifici. Affermato il principio che tutta la normativa in materia debba improntarsi sull'interesse del minore ad avere una famiglia in cui crescere e formarsi e che questa famiglia per quanto possibile sia quella originaria, i rilievi alla legge n. 184 riguardano in primo luogo lo scarso sostegno offerto alla famiglia onde consentirle di svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo educativo, i non soddisfacenti risultati dell'istituto dell'affidamento familiare che non offre sicurezze al minore e che viene spesso interpretato da parte della famiglia affidataria come una specie di anticamera dell'adozione; la paradossale situazione per cui da una parte si hanno migliaia di domande di adozione e dall'altra migliaia di minori che permangono per anni negli istituti. Altri rilievi critici concernono i limiti di differenza di età tra adottanti e adottando posti dalla legge n. 184 e che appaiono al giorno d'oggi superati sia perchè si diventa genitori molto più tardi rispetto ad una volta, sia perchè non si prevedono limiti per chi vuole ricorrere all'inseminazione artificiale. Si sono poi venute a creare situazioni eclatanti per quanto riguarda le adozioni plurime, rispetto alle

quali la Corte Costituzionale è intervenuta privilegiando l'unità di fratelli adottandi, anzichè i limiti posti dalla legge. Altra questione fortemente controversa riguarda i rapporti tra la famiglia adottiva e quella di origine. Da un lato ci sono coloro che ritengono necessario che essi siano troncati al fine di una più serena e tranquilla crescita del minore, nell'interesse del bambino a trovare una nuova famiglia e permettere agli adottanti di esprimere integralmente la loro carica di amore. Altra questione che merita attenta riflessione è la mancata previsione della possibilità di adozione da parte di famiglie di fatto o di singoli. Se da un lato la possibilità di accedere all'adozione anche da parte di questi soggetti ridurrebbe il numero dei bambini abbandonati, dall'altro apre problemi di natura anche costituzionale sul concetto di famiglia intesa come «società naturale fondata sul matrimonio». Un altro aspetto riguarda le procedure per giungere all'adozione, giudicate in larga misura lente e inadeguate: sembrerebbe opportuno fissare scadenze precise entro cui i tribunali e i servizi sociali debbano pronunciarsi. Si propone anche il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il che comporterebbe anche l'abrogazione del procedimento di opposizione, rimanendo le normali impugnazioni. Si registra altresì un'insufficienza nei servizi sociali e manca inoltre una sezione specializzata degli stessi magistrati in materia di adozioni. Conclude infine rilevando come a tutti questi problemi i vari disegni di legge in esame non sempre diano risposte complete, offrendo talora soluzioni parziali ed eterogenee. Ritiene pertanto necessario, una volta esaurita la discussione generale, procedere alla costituzione di un comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AFFARI ASSEGNATI

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 – Per un’Unione più forte e più ampia» (COM 97/2000 def.)

(Seguito dell’esame e rinvio)
(R142 001, C23ª, 0001ª)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 1997.

Il presidente BEDIN ricorda che l’esame dell’atto in titolo è stato sospeso per svolgere un’indagine conoscitiva sull’Agenda 2000 e raccogliere gli elementi di informazione necessari per un approfondimento dell’argomento. Con la seduta odierna e l’esposizione dei due relatori, Nava e Pappalardo, i quali si accingono ad illustrare una proposta di risoluzione, si avvia la conclusione del dibattito su una materia che ha ampiamente impegnato la Giunta nel corso dell’anno.

Anche il relatore NAVA rileva come con la proposta di risoluzione presentata con il relatore Pappalardo si avvii a conclusione l’esame della comunicazione della Commissione europea su «Agenda 2000 – per un’Unione più forte e più ampia», la quale costituisce il tentativo di ricondurre ad un disegno unitario le prospettive di sviluppo dell’Unione europea, la riforma delle politiche strutturali e di coesione sociale e della politica agricola comune (PAC), i problemi orizzontali connessi all’ampliamento ed il futuro quadro finanziario. Il dibattito su tale docu-

mento si inserisce in un quadro caratterizzato dall'accelerazione della dinamica di taluni processi politici suscitati dagli eventi del 1989 – con la rottura degli equilibri usciti dalla seconda guerra mondiale, la fine della guerra fredda, il crollo dell'Unione sovietica e l'unificazione tedesca – profondamente diverso da quello immaginato dai padri fondatori dell'Europa. Le spinte e le sfide che emergono sembrano raccogliersi intorno a due assi centrali costituiti dalla democrazia, che esige il rispetto del principio di legalità e di una serie di diritti e di garanzie di libertà che vi sono connessi, e il capitalismo, alla cui logica sono improntati la realizzazione del mercato unico, lo sviluppo della competizione, il dominio scientifico della natura e l'organizzazione tecnologica dell'economia e della società.

I suddetti assi costituiscono quindi le direttrici dell'evoluzione dell'Europa e, più in generale, di talune tendenze mondiali quali lo sviluppo della tutela dei diritti universali e la globalizzazione dello sfruttamento delle risorse. Su di essi sono basati gli aspetti istituzionali e le relazioni esterne dell'Unione europea nonché i criteri elaborati dalla Commissione per valutare le domande di adesione dei dieci paesi dell'Europa centrale ed orientale. Nei pareri della Commissione sui paesi candidati all'adesione, illustrati nell'Agenda 2000, assumono infatti una rilevanza centrale la valutazione della stabilità istituzionale a garanzia della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo e delle minoranze, da un lato, e, dall'altro, la verifica della sussistenza di un'economia di mercato funzionante.

L'oratore osserva altresì come l'Agenda 2000 indichi, sia pure con qualche incertezza, talune difficoltà interne al sistema europeo in termini di sviluppo del disagio sociale, per l'aumento della disoccupazione e delle situazioni di emarginazione, soprattutto nel contesto meridionale, e per il persistere della distanza culturale e psicologica dei cittadini dalla costruzione istituzionale dell'Europa, i cui assetti monetari e finanziari sembrano distanti dalle esigenze delle famiglie e dei popoli. Il documento della Commissione si sofferma pertanto su alcuni problemi che accompagnano lo sviluppo del modello di società europea nel ventunesimo secolo con riferimento alle diffuse preoccupazioni per il lavoro, la crescita dei fenomeni della tossicodipendenza e della criminalità organizzata, gli squilibri dell'evoluzione demografica, che nei prossimi 25 anni vedrà una radicale diminuzione di popolazione attiva in rapporto agli anziani, e alla debolezza dell'Europa a fronte dei processi di ristrutturazione dei mercati, delle imprese e del lavoro connessi alla globalizzazione.

Il relatore Nava sottolinea come rispetto alle sfide suddette si ponga l'esigenza di una risposta politico-istituzionale più efficace di quella emersa dal Trattato di Amsterdam – come si evince dal Protocollo allegato, sulla ridefinizione della composizione della Commissione in occasione del prossimo allargamento, e, soprattutto, dalla dichiarazione di Belgio, Italia e Francia sull'esigenza di un rafforzamento delle istituzioni prima della conclusione dei negoziati di adesione – esigenza che viene ribadita anche nell'ambito dell'Agenda 2000. Tale risposta, tuttavia, non può limitarsi agli aspetti indicati nella suddetta dichiarazione allegata.

ta al Trattato di Amsterdam e nell'Agenda 2000 – ridefinizione della composizione della Commissione con un membro per ogni Stato, modifica del sistema di ponderazione del voto nel Consiglio ed estensione generalizzata del ricorso al voto a maggioranza qualificata – ma dovrà affrontare più in generale l'esigenza di superare quel *deficit* democratico che caratterizza l'articolazione dei poteri e il governo dei processi sociali, economici e finanziari nell'ambito dell'Unione europea. Il superamento del *deficit* democratico, attraverso il riconoscimento di un potere costituente del Parlamento europeo, la sua associazione al procedimento di modifica dei Trattati e la previsione di un voto di fiducia sulla Commissione europea, è richiesto dal processo che vede una cessione di sovranità dagli Stati all'Unione, come dimostra l'avvio dell'Euro nel 1999, dall'applicazione del principio di sussidiarietà, che talora nasconde una volontà di rinazionalizzazione delle politiche comunitarie, e dalla prospettiva dell' ampliamento.

Citando Edgar Morin l'oratore conclude sottolineando come l'Europa, se costituisce l'orizzonte geografico e culturale in cui agisce una «comunità di destini», non possa essere privata di quei processi decisionali che in democrazia sono espressi attraverso le rappresentanze parlamentari.

Il relatore PAPPALARDO afferma l'intenzione di illustrare le problematiche connesse alla riforma dei Fondi strutturali e della politica agricola comune, essendosi soffermato il relatore Nava sui profili politico-istituzionali legati al processo di ampliamento affrontati dall'Agenda 2000, dando per acquisite le proposte formulate dalla Commissione europea, ampiamente approfondite nel corso delle audizioni svolte dalla Giunta e attraverso la rilevante mole di documentazione acquisita.

L'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di ricondurre al quadro complessivo della politica di coesione entrambi i capitoli delle politiche agricole e strutturale. Al riguardo, tuttavia, risulta ancora labile il nesso tra la PAC e una strategia di superamento degli squilibri tra le varie aree regionali dell'Unione europea. La riforma di queste due importanti politiche dell'Unione è sollecitata da ragioni intrinseche, quali l'esigenza di imprimere ad esse una maggiore efficacia sulla base dell'esperienza svolta, e dalla necessità di tener conto della prospettiva dell'allargamento. Tale processo, peraltro, talvolta guardato con sospetto, deve essere sostenuto sia per ragioni storiche e culturali sia per motivi di interesse poichè la crescita dei paesi dell'Europa centrale ed orientale non solo consente uno sviluppo del mercato unico ma offre delle nuove opportunità per la nostra economia e, in particolare, per il Mezzogiorno. La realizzazione di un solido mercato interno consentirà infatti all'Unione di affrontare in modo più adeguato anche la concorrenza mondiale. È tuttavia necessario rendere compatibile tale processo di ampliamento con l'esigenza di non trascurare i rapporti con i paesi alla frontiera meridionale dell'Europa, valorizzando quindi il partenariato euromediterraneo, e di non sviare le risorse attualmente disponibili per le aree svantaggiate o in ritardo di sviluppo dei quindici Stati membri.

L'oratore rileva altresì come nel suddetto contesto l'Italia possa far valere il fatto che è ormai divenuta un contributore netto al bilancio dell'Unione ed ha notevolmente migliorato il tasso di utilizzo degli aiuti comunitari.

Al riguardo il sottosegretario FASSINO precisa che l'Italia ha ormai superato l'obiettivo dell'assorbimento del 38 per cento dei suddetti fondi collocandosi su un livello di circa il 41 per cento.

Il relatore PAPPALARDO sottolinea come la questione prioritaria sia costituita dalla valutazione della distribuzione delle risorse fra le varie politiche dell'Unione ed il finanziamento del processo di adesione. Appare infatti condivisibile la proposta della Commissione di rispettare il massimale dell'1,27 per cento del prodotto interno lordo (PIL) considerando i vincoli di bilancio imposti agli Stati membri dalla partecipazione alla terza fase dell'unione economica e monetaria e dal patto di stabilità. Tali vincoli impegnano in particolare l'Italia su cui pesa l'ulteriore onere di ridurre il debito pubblico. In base alle indicazioni della Commissione, peraltro ottimistiche, una crescita media annua del PIL della Comunità del 2,5 per cento nel periodo di riferimento del nuovo quadro finanziario, 2000-2006, dovrebbe essere sufficiente a finanziare l'adesione dei nuovi Stati membri, cui verrebbero destinati 45 miliardi di ECU, restando un margine dello 0,12 per cento del PIL fra risorse utilizzate e massimale di riferimento, sufficiente a coprire l'eventuale rischio di una crescita economica inferiore al previsto. La possibilità di un'evoluzione della crescita inferiore alle aspettative non si può escludere tenendo conto, ad esempio, dell'impatto dell'introduzione della moneta unica sull'economia del Mezzogiorno.

L'oratore esprime tuttavia taluni rilievi in merito alle indicazioni della Commissione sulla distribuzione delle risorse fra le varie politiche comunitarie. In relazione alle azioni strutturali, in particolare, benché venga dichiarato il mantenimento di una dotazione globale corrispondente alla quota dello 0,46 per cento del PIL, definita in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo del 1992, è necessario precisare che, a fronte dei 31,4 miliardi di ECU stanziati per i Fondi strutturali per il 1999, è previsto uno stanziamento di soli 27,3 miliardi di ECU per la stessa voce nel 2006. Rispetto alla dotazione di 200 miliardi di ECU per l'attuale periodo di programmazione, 1994-1999, verrebbero infatti previsti 275 miliardi di ECU per il periodo 2000-2006, con una riduzione della disponibilità media annua che, per quanto concerne le risorse destinate agli attuali 15 Stati membri attraverso i Fondi strutturali, risulterebbe ulteriormente penalizzata dal fatto che circa 45 miliardi di ECU sarebbero destinati ai nuovi Stati membri e 20 miliardi di ECU agli Stati ammessi al Fondo di coesione, da cui è esclusa l'Italia. Resterebbero pertanto disponibili per i Fondi strutturali solamente 210 miliardi di ECU.

A fronte della riduzione in termini assoluti delle risorse destinate ai Fondi strutturali l'oratore riscontra tuttavia un aumento dell'importo destinato alla PAC che, benché inferiore alla crescita del PIL, verrebbe in-

crementato annualmente dell'1,9 per cento, in termini reali, per passare dai 45,2 miliardi di ECU nel 1999 a 51,6 miliardi di ECU nel 2006. Al riguardo appare inaccettabile l'aumento dei fondi destinati alla politica agricola in presenza di una riduzione delle risorse dei Fondi strutturali e di una riforma che appare per alcuni aspetti contraddittoria. Anche il Parlamento europeo ha rilevato l'assenza di un piano organico in merito alla riforma della PAC criticando la presentazione di proposte frammentarie, che disciplinano solamente taluni comparti produttivi senza incidere sui lineamenti essenziali della politica agricola.

Per quanto concerne la riforma dei Fondi strutturali il relatore Pappalardo sottolinea l'esigenza di farsi carico della prospettiva europea, in quanto una valutazione esclusivamente incentrata nell'ottica degli interessi nazionali, come quella che denota le osservazioni del CNEL, rischierebbe di porre l'Italia in una condizione di isolamento. Sulla materia il Governo ha presentato un documento che illustra le posizioni assunte nel negoziato e che in larga misura sono condivise dal relatore, soprattutto per quanto attiene la riduzione degli obiettivi e delle iniziative comunitarie e, più in generale, per lo sforzo volto a semplificare le procedure operative.

L'oratore sottolinea tuttavia talune osservazioni in merito alle proposte della Commissione esprimendo in primo luogo perplessità sull'applicazione del solo criterio del 75 per cento del reddito medio, per l'obiettivo 1, laddove l'adesione di nuovi Stati membri potrebbe comportare una riduzione di tale coefficiente escludendo automaticamente talune regioni degli attuali quindici Stati membri. È opportuno inoltre verificare la sussistenza dei motivi che giustificano l'attribuzione dei benefici del Fondo di coesione agli Stati ammessi alla moneta unica o, quanto meno, valutare l'esclusione per tali Stati della sovrapposizione degli aiuti del Fondo di coesione e di quelli di cui all'obiettivo 1. Altre osservazioni, sviluppate nella proposta di risoluzione, riguardano i meccanismi di transizione per le regioni uscite dall'obiettivo 1, cosiddetti «*phasing out*», sia in relazione alla loro durata sia in merito ad aspetti quali il passaggio delle suddette regioni all'obiettivo 2.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di mantenere il meccanismo del rifinanziamento automatico degli aiuti non utilizzati e di sopprimere la riserva del 10 per cento per le regioni più efficienti proposta dalla Commissione europea. Al riguardo non è condivisibile neanche la proposta di affidare la gestione della suddetta riserva agli Stati in quanto, se si giustificano i timori in merito a discriminazioni nella gestione della suddetta riserva a livello europeo, per coerenza non può essere ritenuta ammissibile a livello nazionale. Tali obiezioni peraltro non escludono l'impegno a migliorare la gestione degli aiuti comunitari ma eventuali ritardi e difficoltà non giustificano una distorsione delle risorse.

In relazione alla riforma della PAC l'oratore ricorda le audizioni del Ministro Pinto, del Commissario europeo Fischler e del suo Capo di gabinetto, Pirzio Biroli, e rileva come, oltre ai motivi di perplessità sollevati dal Parlamento europeo, figurino le osservazioni del Comitato economico e sociale (CES), il quale ha sottolineato l'importanza di approfondire la valutazione delle conseguenze dell'estensione della politica

agricola comune ai nuovi Stati membri. Tali conseguenze non riguardano solamente l'impatto sugli attuali paesi membri ma anche gli effetti sui paesi candidati, per i quali l'agricoltura ha una notevole rilevanza sia in termini di componente del prodotto nazionale sia come numero di addetti. Il CES ha inoltre espresso delle riserve sulla possibilità di coniugare l'obiettivo della stabilità dei prezzi con quello del mantenimento dei livelli occupazionali. Si rivelano interessanti anche le osservazioni di altri Parlamenti sulla riforma della politica agricola delineata nell'Agenda 2000. La Delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea Nazionale francese, ad esempio, ha rilevato l'opportunità di attendere il prossimo ciclo di negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima di completare il processo di riforma.

Il relatore sottolinea quindi come l'Agenda 2000 attribuisca troppi obiettivi alla politica agricola comune – con riferimento a temi quali la stabilità dei prezzi, il sostegno dei redditi, lo sviluppo rurale e la tutela dell'ambiente – rispetto alle risorse disponibili. Per quanto concerne altri aspetti delle proposte della Commissione figura ancora una certa indeterminazione in merito agli strumenti volti al sostegno del reddito ed una insufficiente attenzione per i prodotti mediterranei, benchè sia condivisibile il progetto di regolamento sull'olio di oliva, che rappresentano ben il 40 per cento della produzione finale comunitaria. Non risultano inoltre modificati degli istituti caratteristici della politica agricola quali le quote latte e le quote nazionali per taluni altri prodotti. Le proposte formulate al riguardo nella risoluzione sottoposta alla Giunta sono volte a realizzare una migliore integrazione ed un maggiore coordinamento tra politica agricola e interventi strutturali, anche al fine di evitare il riproporsi di controversie come quella sull'ammissibilità dell'applicazione dei patti territoriali al settore agro-industriale. È necessario, infine, realizzare un giusto equilibrio tra politiche di coesione e tutela della concorrenza, anche all'interno della stessa Commissione europea, tenendo conto che in taluni casi è necessario intervenire con aiuti di Stato se le politiche di sostegno comunitarie non hanno prodotto risultati adeguati.

Il relatore illustra pertanto la seguente proposta di risoluzione:

«La Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato,

a) a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su "Agenda 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia", la quale, nella prospettiva del più ampio processo di allargamento nella storia della Comunità e dell'Unione europea, sottolinea l'esigenza di una sollecita e profonda riforma istituzionale e prefigura una ridefinizione del quadro finanziario fino al 2006, con una revisione delle politiche strutturali e agricola;

b) considerando gli elementi acquisiti dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea, nel corso della quale sono stati ascoltati i rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni agricole, del-

le direzioni affari sociali e politiche regionali e di coesione della Commissione europea e del Ministero del lavoro nonché il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, il Capo di Gabinetto del Commissario europeo per l'agricoltura, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino e il Ministro per le risorse agricole Pinto;

c) considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha stabilito la strategia del processo di ampliamento decidendo di avviare delle conferenze intergovernative bilaterali per i negoziati di adesione, che si sono aperte a Bruxelles il 31 marzo 1998, con Cipro, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria, di definire un processo di adesione con i suddetti paesi e con Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca e Romania – in relazione ai quali il 30 marzo 1998 sono stati adottati i principi e le priorità relativi ai rispettivi partenariati per l'adesione – e dichiarando l'idoneità a far parte dell'Unione europea della Turchia, che è stata invitata assieme agli altri paesi a partecipare alla Conferenza europea, la cui prima riunione si è tenuta il 12 marzo 1998 a Londra;

d) considerando che il 18 marzo 1998 la Commissione europea ha formalmente presentato le proposte di regolamento di riforma dei Fondi strutturali e della politica agricola comune (PAC);

e) sottolineando che la riforma delle istituzioni comunitarie non deve costituire un fattore di rallentamento o di ostacolo al processo di ampliamento bensì la premessa per un efficace funzionamento di un'organizzazione che, nata fra sei Stati membri, non potrebbe continuare ad operare – pena la paralisi – con le stesse regole nella prospettiva di includere 21 o 27 Stati membri;

f) rilevata la sintonia fra le riforme istituzionali proposte dalla Commissione europea nell'Agenda 2000 – con riferimento alla composizione della Commissione stessa, alla ponderazione dei voti nel Consiglio e all'introduzione generalizzata del voto a maggioranza – e la dichiarazione presentata da Belgio, Francia e Italia allegata al Trattato di Amsterdam;

g) considerato che, nella prospettiva di consolidare l'unione politica a fronte del processo di integrazione monetaria, in conformità con quanto affermato nella mozione approvata dal Senato il 5 maggio 1998, sulla nomina del Presidente della Commissione europea, e negli ordini del giorno presentati al Senato il 3 giugno 1998 e accolti dal Governo, le riforme istituzionali non possono limitarsi ai tre elementi suddetti ma devono includere il superamento del deficit democratico dell'Unione mediante un rafforzamento dei poteri di codecisione ed il riconoscimento del potere costituente del Parlamento europeo, la dotazione dell'Unione degli strumenti istituzionali necessari per essere incisivamente presente sulla scena internazionale, la creazione di uno spazio giudiziario comune per i cittadini europei ed il loro ravvicinamento all'Unione anche attraverso un aumento della trasparenza delle istituzioni e l'individuazione di contenuti operativi per l'applicazione del capitolo sull'occupazione;

h) preso atto che il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha rilevato che, una volta ratificato il Trattato di Amsterdam,

sarà necessaria una rapida decisione sulle modalità e sui tempi per affrontare le questioni istituzionali non risolte e ha stabilito, al riguardo, la convocazione di una riunione informale dei Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea prima del prossimo Consiglio europeo di Vienna;

i) rilevati con apprezzamento i progressi conseguiti dall'Italia in merito all'impiego dei Fondi strutturali, con il raggiungimento di un livello di assorbimento degli aiuti comunitari del 38 per cento e la definizione dell'ulteriore obiettivo di un utilizzo del 55 per cento,

impegna il Governo:

A) *per quanto concerne la riforma delle politiche strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea*

1) a sostenere le linee essenziali delle proposte legislative presentate dalla Commissione europea per la parte che attiene alla concentrazione degli interventi, alla razionalizzazione degli obiettivi, alla semplificazione delle procedure comunitarie e al decentramento della loro gestione attraverso un maggiore coinvolgimento degli Stati e delle istituzioni regionali e locali;

2) a sostenere una ripartizione equilibrata delle risorse destinate agli obiettivi 2 e 3 tenendo conto, tra l'altro, che il Fondo sociale europeo rappresenta l'unico strumento applicabile all'intero territorio comunitario, che finanzia nella misura dell'80 per cento le attività di formazione svolte in Italia, e dell'esigenza di dotare di strumenti efficaci il nuovo obiettivo comunitario della piena occupazione;

3) a sostenere l'erogazione di circa i due terzi delle risorse dei Fondi strutturali alle regioni dell'obiettivo 1, in coerenza con l'obiettivo di concentrare gli interventi sulle aree con maggiori divari di sviluppo;

4) a contribuire, con adeguate risorse e misure interne, all'azione intrapresa dall'Unione europea per concentrare gli interventi strutturali nelle aree caratterizzate dai maggiori divari di sviluppo, al fine di ridurre in termini significativi i suddetti divari prima che l'adesione di nuovi Stati membri, comportando una riduzione del reddito medio, determini l'esclusione di alcune regioni italiane dall'obiettivo 1 per puri motivi statistici;

5) a chiedere di inserire comunque delle clausole nelle proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel senso di una revisione del parametro del 75 per cento del prodotto interno lordo (PIL) pro capite per l'ammissione delle regioni all'obiettivo 1 laddove l'adesione di nuovi Stati membri dovesse comportare una riduzione del reddito medio comunitario;

6) a negoziare con gli altri Stati membri delle deroghe in relazione all'applicazione dei parametri per l'ammissione all'obiettivo 1 che, oltre a tener conto della situazione di ultraperifericità (per le Canarie) e della scarsa densità della popolazione (per Svezia e Finlandia), tengano anche conto dei disagi socio-strutturali derivanti dall'insularità e dalla presenza di condizioni di elevata disoccupazione;

7) a valutare l'ammissibilità dei benefici del Fondo di coesione, basati sulla prosperità media nazionale, per gli Stati ammessi all'unione economica e monetaria ovvero l'opportunità della duplice applicazione del parametro del reddito medio nazionale sia per la partecipazione al Fondo di coesione – riservato attualmente a Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda – sia per la ripartizione fra i quindici Stati membri delle risorse degli altri Fondi strutturali;

8) a chiedere l'inclusione del parametro del tasso di occupazione sul totale della popolazione sia nell'ambito dei meccanismi per la ripartizione delle risorse di cui all'obiettivo 1 sia per l'individuazione delle aree ammesse all'obiettivo 2;

9) a negoziare dei meccanismi di «*phasing out*» per le regioni in uscita dall'obiettivo 1 estensibili a tutto il 2006, anno terminale del nuovo quadro di programmazione finanziaria, che comportino un livello di assistenza non inferiore a quello previsto per le aree ammesse all'obiettivo 2;

10) a chiedere la non inclusione delle regioni uscite dall'obiettivo 1, e ammesse nell'obiettivo 2 nell'ambito dell'applicazione dei suddetti meccanismi di *phasing out*, nel computo dei limiti massimi di popolazione ammissibile ai benefici dell'obiettivo 2;

11) a richiedere degli specifici meccanismi di transizione analoghi ai *phasing out* dell'obiettivo 1, per le aree che escono dal campo di applicazione dell'obiettivo 2, che durino fino al 2006;

12) a sostenere l'esigenza di mantenere dei criteri distinti per l'individuazione delle aree ammissibili all'obiettivo 2, sulla base di principi di coesione economica e sociale definiti a livello comunitario, e per l'individuazione delle aree ammissibili agli aiuti di Stato nazionali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea, ai fini del perseguimento di specifici obiettivi nazionali di coesione economica e sociale, nel rispetto della normativa comunitaria;

13) a sostenere la definizione di criteri più flessibili sulle quote di cofinanziamento degli interventi strutturali a carico dei paesi membri, inserendo dei parametri meno rigidi in relazione alla percentuale di tale quota che deve essere necessariamente finanziata da fondi nazionali pubblici ed ampliando la percentuale della stessa quota che può essere finanziata da fondi privati;

14) a chiedere la ridefinizione della normativa sui divieti applicabili alla sovrapposizione dei benefici derivanti dalla combinazione di interventi strutturali e agricoli, nazionali e comunitari – al fine di renderli esplicitamente negoziabili e non tassativamente vietati – onde evitare controversie come quella verificatasi a proposito dell'applicazione delle disposizioni sui patti territoriali al settore agricolo e agro-industriale;

15) a chiedere la conferma del meccanismo del rifinanziamento automatico delle risorse non spese e la soppressione della riserva del 10 per cento delle disponibilità dei Fondi destinata alle regioni più efficienti, in coerenza con il perseguimento, in via prioritaria, di obiettivi di coesione economica e sociale;

B) *per quanto concerne la riforma della politica agricola comune:*

16) a chiedere un riequilibrio complessivo dell'impostazione della politica agricola comune e dei benefici che ne derivano ai singoli soggetti in relazione alla dimensione delle loro imprese, ai vari prodotti, in relazione alla loro caratterizzazione continentale o mediterranea, e alle varie aree geografiche dell'Unione;

17) a sostenere una riforma della politica agricola comune coerente con gli impegni assunti a livello internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle intese con i paesi mediterranei e con altri partner commerciali;

18) a chiedere l'introduzione di misure di compensazione per quei produttori agricoli danneggiati da determinati accordi di partenariato economico e politico e, in particolare, per gli effetti derivanti in campo agricolo degli accordi di partenariato euromediterraneo;

19) a valutare con tutti gli strumenti di analisi disponibili l'impatto dell'adesione dei nuovi paesi membri sull'agricoltura italiana, sulla politica agricola comune e, a seguito dell'estensione della politica agricola ai nuovi Stati membri, sul quadro finanziario complessivo dell'Unione europea;

20) a sostenere una riqualificazione delle risorse destinate alla PAC destinando una maggiore quota di esse ad iniziative quali investimenti, infrastrutture di servizi, commercializzazione, valorizzazione e diffusione dei marchi e delle produzioni di qualità, ricerca e conversione degli impianti produttivi non competitivi in impianti agrituristici, perseguendo altresì l'inserimento di tali obiettivi tra gli obiettivi trasversali della PAC, al pari della tutela ambientale;

21) ad individuare modalità di gestione degli aiuti all'agricoltura che responsabilizzino maggiormente gli Stati membri;

C) *per quanto concerne le riforme istituzionali nella prospettiva dell'ampliamento:*

22) a proseguire gli sforzi al fine di promuovere un nuovo ciclo di riforme istituzionali prima della conclusione dei negoziati di ampliamento dell'Unione europea nel senso indicato nella mozione approvata dal Senato sull'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, il 5 maggio 1998, e nei due ordini del giorno sulle riforme istituzionali presentati al Senato ed accolti dal Governo nella seduta del 3 giugno 1998;

D) *per quanto concerne le prospettive finanziarie dell'Unione europea:*

23) a sostenere l'introduzione di disposizioni che rafforzino i poteri del Parlamento europeo nella gestione del bilancio dell'Unione europea, prevedano una sua più incisiva partecipazione all'adozione della disciplina sulle risorse proprie e definiscano un quadro di programmazione finanziaria pluriennale che coincida, nei limiti del possibile, con la durata del mandato del Parlamento europeo;

24) a sostenere le proposte formulate dalla Commissione europea in merito alla definizione di un massimale per le risorse proprie dell'ordine dell'1,27 per cento del PIL dell'Unione, a condizione che tale massimale sia compatibile con la crescita effettiva del PIL, che secondo le previsioni della Commissione dovrebbe essere, in termini reali, del 24 per cento circa tra il 1999 e il 2006;

25) a chiedere un riesame della modulazione delle risorse destinate alle varie rubriche del bilancio comunitario sottolineando, in particolare, che non è ammissibile una crescita delle spese agricole – sia pure a ritmo inferiore alla crescita del bilancio comunitario e del PIL – a fronte di una riduzione in termini assoluti delle spese previste per gli interventi strutturali destinati agli attuali quindici Stati membri;

26) a sostenere l'inclusione nel quadro di programmazione finanziaria delle risorse destinate a finanziare lo sviluppo del partenariato euromediterraneo;

E) per quanto concerne la partecipazione del Parlamento al dibattito su Agenda 2000 e sulle riforme istituzionali:

27) ad informare tempestivamente la Giunta dei progressi realizzati in relazione al negoziato su ciascun atto legislativo inerente la riforma dei Fondi strutturali e della PAC ed in relazione allo sviluppo dei colloqui sulle riforme istituzionali necessarie nella prospettiva dell'ampliamento, che vedranno la realizzazione di una prima tappa in occasione del Consiglio europeo informale del prossimo ottobre 1998».

Il presidente BEDIN rileva come le esposizioni e la proposta di risoluzione presentate dai due relatori riassumano opportunamente i risultati dell'attività conoscitiva svolta dalla Giunta negli ultimi mesi e propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in merito a possibili forme di raccordo istituzionale con le regioni

(A008 000, B40^a, 0009^o)

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è proseguito il dibattito sulla possibilità di realizzare una sede di raccordo istituzionale tra Parlamento e regioni, formula la seguente proposta di documento, nella quale ha tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato la nota inviata in data 4 giugno 1998 dal Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, nella quale si chiede di realizzare un'occasione istituzionale di confronto tra la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e il Parlamento nazionale. È inoltre pervenuta successivamente una nota del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nella quale si rileva la necessità di un maggiore raccordo tra Parlamento, Governo, Regioni e Autonomie locali.

La Commissione condivide l'esigenza, che emerge da entrambe le note, di realizzare un momento di raccordo istituzionale tra Parlamento e Regioni, in coerenza con una logica di regionalismo cooperativo.

Infatti, in questa fase appare politicamente necessario preservare e valorizzare le nuove competenze attribuite ai poteri regionali con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti delegati, anche nell'auspicio di una riattivazione del processo di riforma costituzionale, segnatamente per i profili che attengono alla forma federale di Stato.

Ciò premesso, la Commissione manifesta il proprio intendimento di promuovere, in via sperimentale, la realizzazione di una sede di confronto e collaborazione tra Parlamento e Regioni, che avrà carattere di

conferenza periodica, con cadenza, se possibile, mensile. I lavori di tale conferenza, informati al criterio della massima libertà di forma, si incentreranno sul rapporto tra la legislazione nazionale e quella regionale e saranno anche volti ad acquisire elementi informativi sull'attività normativa delle Regioni nell'attuazione del processo di decentramento. Per un efficace funzionamento di tale sede di confronto in talune circostanze potranno rivelarsi opportuni la presenza ed il contributo dei presidenti della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa e delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

A tal fine, la Commissione dà mandato al Presidente di informare i Presidenti delle summenzionate commissioni ed anche i Presidenti dei due rami del Parlamento per acquisire ogni ulteriore utile suggerimento».

Il Presidente ritiene inoltre necessario sollecitare l'esame da parte della Giunta per il regolamento della proposta di modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera, da lui presentata il 12 giugno 1997, al fine di consentire alla Commissione di pronunciarsi sui progetti di legge fin dal momento della loro presentazione in prima lettura alla Camera dei deputati.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI concorda con l'impostazione del documento ed auspica che abbia luogo la modifica del regolamento della Camera, cui ha fatto cenno il Presidente, perchè la circostanza che attualmente la Commissione, nonostante la sua struttura bicamerale, si pronunci soltanto sui disegni di legge presentati al Senato costituisce un'evidente disarmonia e incongruenza.

Il deputato Mario VALDUCCI condivide la necessità che la Commissione abbia una funzione anche nei procedimenti legislativi che iniziano alla Camera dei deputati e ritiene che debba essere senz'altro valorizzato il suo ruolo nella direzione di garantire il rispetto delle competenze devolute alle regioni e agli enti locali con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti delegati.

Il deputato Umberto GIOVINE ritiene che questo dibattito possa costituire un'occasione per ricordare che alcune questioni di interesse regionale dovrebbero essere trattate con un criterio non tematico, ma geografico, secondo un approccio che è spesso il presupposto del successo di molte politiche di sviluppo. Nel rammentare che le cinque regioni dell'Italia centrale hanno creato tra loro una sede di collaborazione già dallo scorso anno, egli suggerisce che la Commissione assuma iniziative di stimolo per la realizzazione di altre forme di coordinamento interregionale.

Il Presidente Mario PEPE rileva che la proposta del deputato Giovine potrà essere senza dubbio oggetto di studio nella sede di raccordo con le istituzioni regionali che si vuole realizzare.

Il senatore Giuseppe TURINI condivide la proposta di documento presentata dal Presidente, che tende a realizzare una utile sede di dialogo unitario con l'assai variegata realtà regionale del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di documento da lui presentata, che viene approvata dalla Commissione.

Disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1998 (S. 3234)

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria per il 1998, presentato dal Governo al Senato il 24 aprile 1998, detta disposizioni di attuazione di 39 direttive comunitarie. Quanto alle modalità di attuazione, per nessuna direttiva è prevista la normazione diretta; 14 direttive sono oggetto di delega legislativa (per due di esse è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari sui relativi schemi di decreto di attuazione); per 4 direttive è prevista l'attuazione con regolamento autorizzato; infine, per 19 direttive si dispone l'attuazione in via amministrativa. Delle 39 direttive recepite con il disegno di legge comunitaria per il 1998, 21 recano un termine di attuazione che verrà a scadenza il 31 dicembre 1998. Peraltro, le direttive non recepite nell'ordinamento italiano, il cui termine di attuazione scade il 31 dicembre dell'anno in corso, sono 48; pertanto residuano 27 direttive da attuare entro il 31 dicembre 1998, delle quali non si prevede il recepimento.

L'impianto generale del disegno di legge ricalca quello delle leggi comunitarie più recenti, rispettando il dettato della legge «La Pergola» (n. 86 del 1989), che ha istituito la legge comunitaria.

Il relatore ricorda che la legge comunitaria 1995-1997 (legge 24 aprile 1998, n. 128) ha modificato la legge «La Pergola» anche in relazione alle modalità di predisposizione e presentazione del disegno di legge comunitaria; tuttavia, la circostanza che l'approvazione dell'ultima legge comunitaria abbia coinciso con la presentazione del nuovo disegno di legge non ha consentito al Governo di tenere conto delle modifiche recentemente introdotte. In particolare, si segnalano, per il rilievo che assumono sotto il profilo delle competenze del Parlamento, le modifiche recate dall'articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997 ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge «La Pergola». È infatti previsto che il ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmetta alle Camere gli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, e verifichi lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti. Di questa

verifica il Governo deve trasmettere le risultanze alle commissioni parlamentari competenti perchè possano formulare osservazioni ed atti di indirizzo: è anche sulla base di tali osservazioni ed atti di indirizzo che il ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio (e non più il 31 marzo) di ogni anno il disegno di legge comunitaria. È evidente che la *ratio* della nuova normativa è quella di consentire al Parlamento di dare concrete indicazioni sul contenuto del disegno di legge comunitaria, prima che questo sia presentato dal Governo; ciò per ovviare all'inconveniente, registratosi anche per la presentazione del disegno di legge comunitaria per il 1998, che le scelte in ordine all'attuazione della normativa comunitaria siano effettuate discrezionalmente dal Governo, residuando al Parlamento un mero potere emendativo rispetto ad un disegno di legge già definito nella sua struttura di base.

Un'ulteriore novità recata dall'articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997 è che la relazione introduttiva al disegno di legge comunitaria deve dare partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria, il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno, nonché delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria; queste indicazioni non sono tuttavia contenute nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria per il 1998.

Anche il disegno di legge comunitaria per il 1998 affronta, come già le leggi comunitarie per il 1993, per il 1994 e 1995-1997, i problemi del riordinamento normativo conseguenti all'attuazione di nuove «ondate» di direttive comunitarie.

Il relatore segnala che nelle leggi comunitarie per il 1993 e per il 1994 il modello del riordino prevedeva l'emanazione di testi unici di coordinamento, con l'obbligo di trasmettere i relativi schemi alla Camera ed al Senato per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Nella legge comunitaria 1995-1997, invece, sono previsti soltanto testi unici compilativi: ciò significa che, qualora fossero emanati, i testi unici si limiterebbero ad una «rassegna» delle norme interne di attuazione della legislazione comunitaria, senza procedere ad un loro effettivo coordinamento. Inoltre, come conseguenza della natura compilativa dei testi unici, non è previsto che i relativi schemi vengano trasmessi alle Camere per il parere alle commissioni parlamentari.

Analogamente a quanto previsto nella legge comunitaria 1995-1997, l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria per il 1998, espressamente rubricato «riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie», contiene una apposita delega all'emanazione di testi unici compilativi, valevole in generale, per tutte le materie oggetto delle direttive da recepire con decreti legislativi; il termine per l'emanazione dei testi unici è stabilito in due anni dalla data di entrata in vigore della legge; come la legge comunitaria per il 1995-1997, il disegno di legge in oggetto non dispone l'obbligo di trasmettere gli

schemi dei testi unici alla Camera e al Senato per l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.

Peraltro, il relatore sottolinea che la delega generale per l'emana-zione di testi unici non è mai stata esercitata dall'esecutivo, nonostante che un intervento complessivo ed organico di riordino della normativa nazionale di attuazione delle norme comunitarie sia apparso sempre più opportuno, anzi necessario. Infatti, soprattutto a partire dagli anni '80, l'intervento legislativo della Comunità europea mediante direttive si è fatto sempre più esteso, sia sotto il profilo dei settori di attività, sia sotto il profilo delle modifiche introdotte in settori già disciplinati. Conseguentemente si è notevolmente ampliata l'attività legislativa degli Stati membri in attuazione delle norme comunitarie, la quale «impatta» su una legislazione interna preesistente e a sua volta frammentaria e disarticolata; ciò ha comportato una «stratificazione» di norme troppo spesso non coordinate e disomogenee.

Da questo punto di vista, un tipico problema riguarda il progressivo adeguamento della legislazione nazionale alle modifiche intervenute nelle direttive successivamente alla legge comunitaria che prevedeva il recepimento della direttiva originaria. In proposito, il disegno di legge comunitaria per il 1998, come già le leggi comunitarie precedenti, stabilisce nei principi generali (articolo 2, comma 1, lettera g), che i decreti legislativi di attuazione «assicureranno in ogni caso che, nelle materia trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega». In tal modo si mira ad evitare l'adeguamento dell'ordinamento interno ad una normativa comunitaria che in realtà non esiste più, in quanto modificata, nel frattempo, da successivi atti normativi dell'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge comunitaria per il 1998, prevede inoltre, sempre nei principi generali (articolo 2, comma 1, lettera e), un meccanismo di adeguamento automatico per l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già recepite con legge o decreto legislativo, sempre che tale adeguamento non comporti ampliamento della materia regolata. È inoltre consentito al Governo di emanare, successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi «principali» di recepimento delle direttive, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della legge di delega, altri decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive alla disciplina posta dalle leggi delegate emanate in prima battuta (articolo 1, comma 4). L'obiettivo sarebbe quello di affinare la disciplina predisposta con i decreti legislativi «principali» alla luce dei risultati emergenti dalle prime applicazioni. Questo soprattutto nei casi in cui la normativa contenuta nel decreto legislativo – o perchè fortemente innovativa, oppure perchè tecnicamente assai complessa, o infine perchè operante in settori di estrema delicatezza – richieda all'indomani della sua entrata in vigore uno o più interventi legislativi correttivi. È facile comprendere che i meccanismi suddetti comportano una «sovrapposizione normativa» che, se non correttamente governata, comporta effetti assai negativi sulla qualità e sulla chiarezza della legislazione.

Il relatore ritiene, del resto, che il disegno di legge comunitaria per il 1998 non inverta la tendenza rispetto ad un modo disordinato di legiferare in attuazione della normativa comunitaria. L'articolo 13 del disegno di legge, ad esempio, detta principi e criteri per l'attuazione della direttiva 97/11/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Peraltro, una parziale attuazione della direttiva è già disposta dall'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge nn. 987 e 3772, recanti norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolare qualità e tipicità, attualmente all'esame della commissione agricoltura della Camera dei deputati: il citato articolo stabilisce infatti che siano comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti nelle zone di produzione di prodotti di qualità e nelle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica. È evidente che, nel caso in cui l'eventuale approvazione del testo unificato delle proposte di legge nn. 987 e 3772 precedesse l'approvazione del disegno di legge comunitaria, si verrebbe a creare una «sovrapposizione» normativa che inficerebbe la corretta trasposizione della direttiva comunitaria.

Il relatore, quindi, conclude proponendo di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni, tendenti a sottolineare l'esigenza di una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, la necessità di rispettare le competenze delle regioni, anche a seguito del processo di decentramento di cui alla legge n. 59 del 1997, nonché l'opportunità di evitare sovrapposizioni normative anche attraverso il ricorso a testi unici di coordinamento.

Il senatore Guido DONDEYNAZ coglie l'occasione del presente dibattito per sollecitare da parte della Commissione una riflessione in ordine alla potestà conferita alle regioni dalla legge «La Pergola» di recepire direttamente le direttive comunitarie, possibilità che non sembra essere stata sfruttata in modo adeguato per motivi che a suo giudizio non sono stati ancora approfonditi.

Il Presidente Mario PEPE condivide il suggerimento del senatore Dondeynaz e si riserva di procedere ad un approfondimento in ordine alla questione.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT si è associato alla richiesta del collega Dondeynaz, il senatore Giuseppe TURINI si sofferma in particolare sulla necessità di ricorrere a testi unici per evitare una stratificazione normativa, che appare sempre più frequente e che comporta notevoli problemi per il cittadino. Cita al riguardo il caso del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il deputato Mario VALDUCCI presenta quindi la seguente proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. A.S. n. 3234, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998»; valutati i profili di propria specifica competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che nel recepimento delle direttive comunitarie siano rispettate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti delegati attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

b) è necessario, coerentemente con l'osservazione di cui sopra, che nell'adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario sia tenuto presente il principio di sussidiarietà, devolvendo agli enti territoriali compiti e funzioni compatibili con le loro rispettive dimensioni ed evitando una normazione dettagliata;

c) è necessario che il disegno di legge comunitaria sia coordinato con altre iniziative legislative di carattere settoriale, onde evitare sovrapposizioni e disarmonie normative, anche ricorrendo alla predisposizione di testi unici di coordinamento».

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati (S. 3358)

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati l'11 giugno scorso in sede deliberante, ed ora all'esame della Commissione agricoltura del Senato, prevede modifiche alla legge n. 963 del 14 luglio 1965.

Il provvedimento in esame risponde all'esigenza di rendere più efficienti ed efficaci le misure volte a contenere ed eliminare le attività illegali in danno delle risorse ittiche ed è fortemente sollecitato dagli operatori del settore e dalla stessa Corte di Cassazione che con sentenza n. 12310 del 1995 auspica sanzioni più rigorose in questo settore. Già il Parlamento aveva recentemente approvato la legge n. 164 del 21 maggio 1998 (misure in materia di pesca e acquacoltura) e col disegno di legge

attuale si conferma l'attenzione verso un comparto rilevante della nostra economia, ma non viene eliminata, anzi, deve essere ribadita l'esigenza di una legge di riordino generale del comparto della pesca e di tutela delle risorse ittiche e marine. Infatti, i provvedimenti, pur importanti e necessari, rischiano di stratificarsi e di determinare situazioni burocraticamente complesse e inefficaci.

Di interesse particolare per quanto attiene alle competenze della Commissione è l'articolo 2 che prevede la concertazione degli indirizzi dell'attività di vigilanza con le regioni, e l'articolo 4, che riconosce alle regioni, alle province e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali la possibilità di nominare agenti giurati con compiti di vigilanza.

L'articolo 1 prevede la nuova disciplina della pesca professionale e di quella sportiva, stabilisce i divieti, salvo specifiche autorizzazioni, di navigazione in fasce orarie vietate e il divieto di detenzione a bordo di attrezzature non consentite, come stabilito dal regolamento CEE 1626/94. La punibilità per la pesca di specie ittiche e di novellame nei periodi non consentiti dalla legge viene estesa ai pubblici esercizi che somministrano tali prodotti freschi quando ne sia vietata la cattura.

L'articolo 3 stabilisce i soggetti incaricati della vigilanza, le loro competenze al fine di evitare sovrapposizioni, e affida competenze di vigilanza sulla pesca alle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali.

All'articolo 5 si introduce la cumulabilità delle pene dell'arresto e dell'ammenda, che oggi sono fra loro alternative.

L'articolo 6 introduce ulteriori pene accessorie rispetto alla legge n. 963/65 soprattutto in caso di recidiva per i pubblici esercizi che non abbiano rispettato i divieti imposti dalla legge.

L'articolo 7 interviene con ulteriori sanzioni amministrative accessorie per l'esercizio della pesca in zone e periodi vietati e con attrezzi non consentiti. Nell'ipotesi di ripetuta violazione commessa da chi è autorizzato all'uso della rete da posta derivante è previsto il ritiro definitivo dell'apposita autorizzazione.

L'articolo 8 stanziava le risorse (6 miliardi) finalizzate alla realizzazione del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero per le politiche agricole alla FAO per la tutela dell'ecosistema marino e il coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico.

L'articolo 9 attribuisce al ministro per le politiche agricole il potere di autorizzare, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, l'uso di attrezzi tradizionali per alcuni tipi di pesca.

L'articolo 10 snellisce gli adempimenti amministrativi per le piccole imbarcazioni al servizio di impianti di molluschicoltura.

Il relatore, in conclusione, sottolinea che questo disegno di legge, pur costituendo un intervento parziale nell'ambito della problematica del settore della pesca marittima, è particolarmente atteso, in quanto stabilisce punti di riferimento più certi per chi è addetto alla vigilanza e allo stesso tempo difende gli interessi degli operatori del settore, che svolgono la loro attività nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse

ittiche e ambientali è la condizione per lo sviluppo, la redditività e la qualità del loro lavoro. Propone, pertanto, che la Commissione esprime parere favorevole.

Il senatore Giuseppe TURINI conferma che la legge è fortemente attesa dagli operatori del settore, anche perchè lo sviluppo delle tecnologie intervenuto nel corso degli ultimi decenni rende assolutamente necessario aggiornare una normativa risalente al 1965. Sottolinea, peraltro, che a fronte degli abusi e degli illeciti che vengono commessi è indispensabile fornire alle capitanerie di porto, al Corpo dei carabinieri e alla Guardia di finanza, una dotazione di mezzi più adeguata, onde consentire a tali organismi di polizia di poter effettivamente esercitare la funzione di vigilanza che loro compete.

Il deputato Eugenio DUCA conviene con l'ultima osservazione del senatore Turini, ma fa presente che la Camera sta discutendo un progetto di legge nel quale si prevede il potenziamento dei mezzi operativi dei suddetti organi di polizia. Sottolinea anch'egli l'importanza di approvare il disegno di legge, che soddisfa le aspettative delle categorie professionali interessate.

La Commissione, quindi, approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Roberto Zaccaria; il Direttore generale, dottor Pierluigi Celli; i componenti del consiglio di amministrazione, dottor Stefano Balassone, dottor Alberto Contri, dottor Vittorio Emiliani e professor Giampiero Gamaleri.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0077^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0041^o)

Il presidente Francesco STORACE, facendo seguito alla comunicazione resa nella seduta di ieri, avverte che il testo della proposta di delibera in materia di Tribune tematiche sarà portato all'attenzione della Commissione nella seduta da convocarsi per mercoledì 22 luglio prossimo, alle 13,30. Il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al testo, già trasmesso ai componenti la Commissione, è fissato alle ore 12 di martedì 21 luglio.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0043^o)

Il presidente Francesco STORACE dà conto di una lettera oggi pervenutagli da parte del senatore Stefano Semenzato. In essa si paventa che la preannunciata intervista all'onorevole Bettino Craxi sul tema della Commissione parlamentare di inchiesta su «Tangentopoli», la quale dovrebbe essere trasmessa questa sera dalla Rai, sia mandata in onda senza alcuna forma di contraddittorio, in giornate in cui essa può caratterizzarsi come una posizione di parte nel dibattito parlamentare in corso. Avverte che su tale comunicazione darà la parola ad un rappresentante per ciascun gruppo che dovesse richiederlo.

Nessuno chiedendo di parlare, fa presente di ritenere che un intervento preventivo della Commissione sulla Rai, in ordine a tale questione, potrebbe configurarsi come censorio. La Commissione, naturalmente, valuterà con attenzione le modalità con le quali il programma previsto avrà luogo, ed il rispetto dei criteri di pluralismo cui deve ispirarsi il servizio radiotelevisivo pubblico.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249/97, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R050 001, B60^a, 0020^o)

(Sono introdotti il Presidente della Rai, Roberto Zaccaria, il Direttore generale, Pierluigi Celli, ed i componenti il Consiglio di amministrazione, Stefano Balassone, Alberto Contri, Vittorio Emiliani e Giam-piero Gamaleri)

Il presidente Francesco STORACE sottolinea che la presenza, nella seduta di oggi, del Presidente, del Direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai conclude un ciclo di audizioni che la Commissione ha voluto condurre al fine di acquisire il maggior numero di notizie e di opinioni sul Piano per la Nuova Raitre. Ricorda che in tale ciclo sono stati ascoltati rappresentanti di emittenti private locali; della SIPRA, dell'UPA, dell'ASSAP; dei sindacati della Rai; il Presidente del Consiglio consultivo degli utenti; rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI; il Direttore generale della Rai ed i Direttori designati delle nuove strutture divisionali. La discussione, che ha avuto inizio nella seduta dell'11 giugno 1998, con la relazione del senatore Falomi, è proseguita con le audizioni nelle sedute del 19, 25 giugno, 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 14 luglio successivi.

Il presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, svolge quindi una relazione. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo

considerazioni, il deputato Paolo ROMANI, i senatori Stefano SEMENZATO e Antonio FALOMI, relatore nella discussione in titolo, i deputati Mario BORGHEZIO e Giancarlo LOMBARDI, ed il senatore Massimo BALDINI. Interviene altresì sull'ordine dei lavori il senatore Stefano PASSIGLI; replica il presidente Francesco STORACE.

Il senatore Antonio FALOMI, a sua volta intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta l'esistenza di concomitanti impegni parlamentari e propone di aggiornare la seduta. Il presidente Francesco STORACE darà la parola, su tale richiamo, ad un rappresentante per ciascuno dei gruppi che dovessero richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera. Intervengono i deputati Mario LANDOLFI e Paolo RICCIOTTI, che non si oppongono alla proposta di aggiornamento.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha posto quesiti e svolto considerazioni sul tema in titolo, in esito al dibattito incidentale svoltosi sull'ordine dei lavori, il presidente Francesco STORACE rinvia il seguito dell'audizione in titolo alla seduta che sarà convocata per domani, giovedì 16 luglio, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0034ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE UMBERTO GIOVINE
(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto l'onorevole Umberto Giovine).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Giovine nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

L'onorevole GIOVINE risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dal senatore MANCA e dai deputati FRAGALÀ, TARADASH, ZANI e CORSINI.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'onorevole Giovine, dichiara conclusa la sua audizione.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR ANTONIO FRATTASIO
(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto il dottor Antonio Frattasio).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Frattasio nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il dottor FRATTASIO risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dal senatore MANCA e dai deputati CORSINI e FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il dottor Frattasio, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 8,45.

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B68ª, 0004ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 9 luglio 1998.

Preliminarmente il presidente Michele DE LUCA ricorda che le tavole ed i relativi dati richiamati dai relatori sull'attività dei vari enti sono riscontrabili nel documento pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 24 giugno 1998.

Prende quindi la parola il deputato DUILIO che riferisce sull'attività svolta dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (FSD), dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dall'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), rimettendosi a quanto riportato nelle relazioni scritte, che consegna per la pubblicazione in allegato al resoconto (rispettivamente, allegati nn. 1,2,3 e 4).

Passa poi ad illustrare (allegato n. 5) l'attività svolta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Rilevate le prestazioni erogate dall'Inail - in termini sia di indennizzo per riduzione della capacità di lavoro per infortuni e malattie professionali, sia di beni e servizi socio-sanitari («prime cure» e trattamenti di recupero della capacità lavorativa) - il relatore Duilio si sofferma anzitutto sulla gestione economico-finanziaria evidenziando il saldo positi-

vo fra entrate ed uscite nel 1995-97, con un miglioramento nel 1997. In tale quadro complessivo – aggiunge, fra l'altro, il relatore – va sottolineato il diverso andamento delle singole gestioni ed in particolare il saldo positivo della gestione industria (che passa da 3.200 miliardi nel 1994 a 4.200 miliardi nel 1997) e quello negativo del settore agricolo (che passa da -1.200 miliardi nel 1994 a -820 miliardi nel 1997).

Soffermandosi ad illustrare la gestione immobiliare, sottolinea l'acquisizione di nuovi immobili ed in particolare, per quanto attiene agli immobili locati a terzi, la consistente flessione dei redditi netti passati da 27 miliardi nel 1994 a 8 miliardi nel 1997; in termini comparativi emerge che i rendimenti netti in progressivo peggioramento risultano inferiori ai valori medi di redditività calcolati per il complesso degli enti controllati.

Richiamata poi l'attenzione sulla crescita dei costi di gestione del patrimonio immobiliare (86% dei proventi complessivi nel 1994 e 97% nel 1997), il relatore pone l'accento sull'ipotesi, da approfondire, di affidamento della gestione ad apposita agenzia, dotata di specifica professionalità, evitando, fra l'altro, di distrarre il personale (carente) dell'istituto; evidenzia i rendimenti delle attività finanziarie e si sofferma sulla riduzione del disavanzo patrimoniale netto che da 21.550 miliardi nel 1994 passa a 19.600 miliardi nel 1997 (il miglioramento della gestione industria compensa il peggioramento del settore agricolo) osserva che la posta più rilevante fra le passività è data dalle riserve tecniche, che passano da 31.600 miliardi nel 1994 a 32.00 miliardi nel 1998 coprendo in ciascun anno di detto periodo oltre tre annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

Per quanto attiene all'efficienza dell'istituto (tavole 10-14), il relatore Duilio illustra l'andamento degli indici di costo amministrativo e di produttività, l'attività di vigilanza (c'è un aumento nel numero delle aziende ispezionate e di quelle trovate in situazione di irregolarità; è aumentato pure l'ammontare dei contributi evasi accertati) ed i tempi medi di liquidazione (c'è un miglioramento per le rendite di inabilità permanente ed un peggioramento per le rendite ai superstiti).

Facendo poi riferimento ai risultati di una analisi compiuta dall'Istat sui servizi offerti alle imprese dalla Pubblica Amministrazione, il relatore aggiunge che l'Inail si colloca ai primi posti fra gli enti di cui ci si dichiara maggiormente soddisfatti e ne auspica un ampliamento di ruolo, con valorizzazione delle potenzialità possedute, ed un superamento degli attuali vincoli normativi.

Avviandosi alla conclusione, ribadita la presenza di una situazione di equilibrio complessivo, torna a sottolineare lo squilibrio strutturale della gestione agricoltura da correlare alla inadeguatezza della aliquota contributiva rispetto alle prestazioni (auspica un intervento legislativo); pone la necessità di superare le gravi carenze in materia di formazione del personale, da considerare elemento di fondamentale importanza nella strategia generale dell'ente; considera carente la disaggregazione delle rendite e della entità dei danni (talune radicali cessazioni di rendite hanno creato forti reazioni) ed auspica che la Commissione – nel tener conto anche dei dati qualitativi inerenti all'attività dell'istituto – svolga un'

indagine *de visu* anche in relazione al complessivo progetto di rilancio e di valorizzazione di tutte le potenzialità dell'Inail.

Interviene quindi il senatore Roberto NAPOLI, che dichiara di condividere pienamente la relazione testè svolta sull'Inail.

Sottolineata la necessità di valorizzare un istituto che festeggia cento anni di benemerita attività di alto livello qualitativo in materia di sicurezza nel lavoro, l'oratore auspica che si abbia il coraggio di ricordare e riconoscere i non felici risultati conseguiti con la riforma che ebbe a trasferire le «prime cure» dall'Inail (che operava con piena e confermata esperienza professionale) alle strutture pubbliche ospedaliere, non in condizione di intervenire tempestivamente e quindi di «sventare» possibili simulazioni di infortunio.

Auspicato che si ripristini il precedente sistema che ha visto intervenire efficacemente, con specifica professionalità, gli appositi centri di traumatologia, il senatore Roberto Napoli osserva che la stessa Commissione può formulare l'invito ad una serena riflessione per il ripristino del precedente valido sistema e passa a soffermarsi sull'opportunità di ampliare, tenendo conto della sua consolidata esperienza e professionalità, i compiti dell'Inail nella prevenzione e nella garanzia della sicurezza ai lavoratori.

Dopo aver poi rilevato il preoccupante dato della perdita di 300 mila posti di lavoro, con corrispondente aumento del lavoro «nero» e quindi della inosservanza delle norme di prevenzione, l'oratore fa rilevare come la riduzione degli infortuni nel lavoro durante il 1997 sia la diretta conseguenza della riduzione dell'occupazione legale correlata all'aumento del lavoro sommerso; auspica – invitando il Presidente della Commissione a farsi portavoce di tale esigenza – un potenziamento dei controlli ad opera dell'Inail, ente a ciò vocato, specie laddove proliferano migliaia di aziende che ignorano totalmente le norme di sicurezza.

Successivamente manifesta profondo rammarico per la ingiusta disparità di trattamento scaturita dalla mancata approvazione della sua proposta tesa ad ottenere per i duecento morti del Sarno lo stesso intervento concesso al Piemonte; auspica che la Camera dei deputati elimini dette ingiustizie; si dice d'accordo col relatore Duilio sia sulla formazione del personale, sia sulla distorsione di un patrimonio a rendita zero e conclude sottolineando il carattere etico della gestione di un patrimonio destinato a garantire gli assicurati.

Il Presidente Michele DE LUCA riferisce quindi alla Commissione sull'attività dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), rimettendosi ai dati della relazione scritta (allegato n. 6).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

ALLEGATO n. 1

Relazione del deputato DUILIO

su

Istituto di previdenza per il settore marittimo

Come emerge dalla tavola 1, l'Ipsema provvede all'erogazione di prestazioni volte ad indennizzare il lavoratore in relazione ad una riduzione della capacità di lavoro (e, dunque, di reddito) in seguito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'ambito del settore marittimo. Le prestazioni risultano costituite dalle rendite per inabilità permanente e ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alla gestione finanziaria (di competenza e di cassa), il risultato complessivo (determinato in base al saldo fra entrate e uscite di parte corrente e in conto capitale) risulta negativo nel 1997, a fronte di un saldo positivo nel 1996: la flessione è dovuta al peggioramento tanto del saldo di parte corrente quanto di quello in conto capitale.

In riferimento al saldo di parte corrente, esso evidenzia nel periodo esaminato un progressivo peggioramento, collocandosi nel 1996 e 1997 su valori negativi.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» comprende le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di inabilità temporanea.

Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo esaminato il saldo complessivo fra entrate e uscite si attesta su valori negativi e decrescenti (da -9 miliardi nel 1994 a -16 miliardi nel 1997), con un coefficiente di copertura delle spese da parte delle entrate che si riduce da 0,82 nel 1994 a 0,72 nel 1997 (il gettito contributivo si mantiene costante, mentre l'onere per prestazioni aumenta).

Nel periodo considerato le entrate contributive si mantengono pressochè costanti in valore assoluto (anche in seguito all'andamento del numero degli iscritti, stazionario nel 1994 e 1995 e in flessione negli anni successivi). Dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto emerge che il numero delle navi assicurate risulta nel 1997 pressochè invariato, anche se ne risulta mutata la tipologia. Nel corso del 1997 si sono verificate cessa-

zioni di attività per dismissioni che riguardano soprattutto le navi da carico (il cui apporto in termini di gettito contributivo risulta consistente), a fronte delle quali si sono registrate nuove immatricolazioni relative a navi di minor tonnellaggio e con un numero inferiore di unità di equipaggio, con effetti negativi sul gettito contributivo.

La spesa per prestazioni si evolve sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 3,3%, dovuto ad un incremento degli importi medi delle prestazioni (in seguito agli aumenti delle rendite disposti legislativamente), in quanto il numero dei trattamenti registra una flessione.

Dal punto di vista delle variabili demografiche, si osserva che nel periodo esaminato il rapporto numero assicurati/numero prestazioni risulta elevato (il numero degli iscritti è pari a 10 volte quello delle prestazioni) e in lieve crescita (il numero degli assicurati diminuisce, ma anche il numero delle prestazioni evidenzia una flessione).

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare, l'Ente possiede immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi e commerciali) e immobili strumentali adibiti ad usi diretti (uffici).

Nel periodo considerato la consistenza del patrimonio risulta immutata, in quanto non vi sono state acquisizioni di nuovi immobili.

Il reddito derivante dall'impiego degli immobili da reddito locati a terzi registra una flessione nel periodo esaminato, con un andamento diverso a seconda che si consideri il reddito lordo o quello netto: i proventi lordi registrano una progressiva flessione; i redditi netti risultano in lieve crescita fino al 1996, per ridursi in modo consistente nel 1997 (a causa dell'aumento registrato dai costi di gestione).

Per quanto concerne la redditività degli immobili locati a terzi, emerge che i rendimenti nel 1997 si riducono rispetto ai livelli del 1994 (i proventi si riducono, a fronte dei quali la consistenza del patrimonio risulta invariata). In termini comparativi, emerge che i suddetti rendimenti risultano in linea con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

In relazione ai costi direttamente imputabili alla gestione degli immobili locati a terzi, emerge che essi si riducono in valore assoluto nel 1995 e 1996, per riprendere a crescere nel 1997 e collocarsi sui medesimi livelli del 1994. In percentuale dei proventi complessivi, essi passano dal 78% nel 1994 al 74-75% nel 1995 e 1996, per salire all'84,5% nel 1997.

Se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che essi si mantengono pressochè costanti in valore assoluto, evidenziando un'incidenza sulle entrate complessive più contenuta e meno variabile (dal 23% nel 1994 si passa al 24% nel 1997).

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (e della relativa composizione) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato - Bot, Ctz, Cct e Btp -, obbligazioni delle banche e obbligazioni degli enti pubblici) e da crediti a breve e a medio-lungo termine.

La consistenza del patrimonio mobiliare diminuisce dal 1996 in seguito alla dismissione di titoli obbligazionari; anche i frutti derivanti dall'impiego del patrimonio registrano una flessione a partire dal 1996.

Con riferimento ai rendimenti (lordi e netti), essi aumentano nel 1995, per diminuire nel periodo successivo: essi risultano in linea con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) evidenzia una progressiva flessione, passando da 15 miliardi nel 1994 a 4 miliardi nel 1997. Il saldo delle partite finanziarie di parte corrente evidenzia un peggioramento progressivo, passando da 23 miliardi nel 1994 a -12 miliardi nel 1997.

In riferimento alla situazione patrimoniale generale, emerge un avanzo patrimoniale netto che passa da 280 miliardi nel 1994 a 290 miliardi nel 1997.

Le riserve obbligatorie presentano un profilo crescente (da 265 miliardi nel 1994 a 295 miliardi nel 1997), coprendo in ciascun anno del periodo esaminato oltre 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento all'efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si possono esaminare le informazioni contenute nelle tavole 10-14.

I costi lordi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente si evolvono nel periodo esaminato sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 2,6% (tavola 10): nel 1995 e 1996 le spese di gestione registrano un aumento, mentre nel 1997 si riducono (a causa della consistente flessione della componente di spesa relativa all'acquisto di beni di consumo e servizi). Nel 1996 si assiste ad un consistente aumento della spesa sostenuta per il personale in attività

di servizio, a causa degli incrementi stipendiali conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), si osserva una flessione del numero di unità (che passano nel complesso da circa 300 unità nel 1994 a 265 unità nel 1997), in seguito alla cessazione dal servizio. L'indice di occupazione (determinato in base al rapporto fra personale in servizio e dotazione organica) diminuisce, passando da 0,99 nel 1994 a 0,94 nel 1997.

Con riferimento agli indicatori di efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si può esaminare l'andamento dell'indice di costo amministrativo (tavola 10) e dell'indice di produttività (tavola 11). Il primo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta molto elevato, collocandosi su valori superiori a quelli registrati da tutti gli altri Enti esaminati. L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori molto contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11).

Per quanto concerne la gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni, dall'esame della tavola 12 emerge che il numero delle pratiche definite in ciascun anno del periodo considerato è esattamente uguale al numero di quelle pervenute (il grado di evasione è infatti pari all'unità), per cui non vi sono pratiche giacenti a fine anno. In relazione ai ricorsi, si osserva che il grado di evasione è inferiore all'unità (il numero dei ricorsi definiti è inferiore al numero di quelli pervenuti) e oscilla fra lo 0,76 e lo 0,96, per cui il numero dei ricorsi giacenti a fine anno tende ad aumentare.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13), si osserva che i contributi recuperati su base annua aumentano, passando da 8 miliardi nel 1994 a 10 miliardi nel 1997. I crediti contributivi recuperati presentano un'incidenza sul totale dei crediti a fine anno pari a circa il 70% nella media del periodo esaminato; nell'ambito dei crediti recuperati, la quota più consistente si riferisce ai recuperi per attività diretta dell'Ente (con un maggior peso dei contributi recuperati in via amministrativa) rispetto alle altre modalità.

In relazione alla gestione del contenzioso, emerge che i crediti contributivi in contenzioso rappresentano una quota dei crediti contributivi complessivi che passa dal 34% nel 1994 al 40% nel 1997; i crediti recuperati in via legale presentano un'incidenza sui crediti contributivi in contenzioso che aumenta, passando da circa il 17% nel 1994 al 20% nel 1997.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni risultano inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati. In base alla ripartizione territoriale, per le rendite di inabilità temporanea non emergono differenziazioni di rilievo, mentre per le rendite di inabilità permanente si osservano dei tempi di liquidazione maggiori per le regioni del nord-ovest, con un divario che si amplia nel periodo esaminato.

Osservazioni conclusive

Dal punto di vista dell'equilibrio finanziario della gestione, emerge un disequilibrio con un peggioramento progressivo dovuto all'assenza di crescita del gettito contributivo: anche alla luce della situazione in cui versa il settore marittimo, sembra difficile possa realizzarsi nei prossimi anni un'inversione di tendenza.

L'Istituto medesimo ritiene auspicabile intervenire al fine di pervenire ad un riequilibrio dei conti, cominciando da un'armonizzazione delle aliquote contributive e da un loro adeguamento graduale all'entità della spesa. La situazione potrebbe migliorare con l'introduzione del «registro internazionale», che dovrebbe contrastare l'esodo del naviglio verso le cosiddette bandiere-ombra, consentendo anche il progressivo rientro di parte delle navi uscite dalla giurisdizione nazionale.

ALLEGATO n. 2

Relazione del deputato DUILIO

su

Fondo spedizionieri doganali

Il Fondo degli spedizionieri doganali provvede alla copertura delle prestazioni pensionistiche IVS (tavola 1).

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Dall'esame della tavola 2, in cui risultano illustrate le risultanze della gestione finanziaria, emerge una situazione di sostanziale pareggio, in relazione sia alle partite di parte corrente sia a quelle in conto capitale.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, si possono esaminare le tavole 3 e 4 che si riferiscono entrambe alle prestazioni pensionistiche IVS, non erogando il Fondo in questione altre tipologie di prestazioni.

Dall'esame delle tavole 3 e 4, emerge un saldo negativo fra entrate contributive e onere per prestazioni, che passa da -6 miliardi nel 1994 a -10 miliardi nel 1996: il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate si riduce, passando da 0,84 nel 1994 a 0,79 nel 1996.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), le entrate contributive derivano dal versamento di un contributo fisso annuo e di un ulteriore contributo in marche proporzionato al valore delle bollette doganali. Nel periodo considerato le entrate contributive si mantengono stazionarie, anche in seguito all'andamento del numero complessivo degli iscritti che evidenzia una flessione (il flusso netto annuo di nuovi assicurati risulta negativo). Con riferimento alle prestazioni (tavola 4, sezione B), la spesa passa da 33 miliardi nel 1994 a 36 miliardi nel 1996, con un numero complessivo di prestazioni in pagamento che cresce lievemente.

L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per prestazioni si riflettono sugli equilibri finanziari della gestione, determinando un saldo negativo che peggiora nel periodo considerato: la spesa registra un incremento, a fronte del quale le entrate contributive si mantengono stazionarie.

L'aliquota di equilibrio previdenziale (spesa per pensioni/monte reddituale imponibile) e l'aliquota effettiva (entrate contributive/monte

reddituale) non sono state determinate, non essendo disponibili i dati relativi al monte retributivo. Dal punto di vista dei fattori demografici, il rapporto numero iscritti/numero pensioni passa da 1,33 nel 1994 a 1,16 nel 1996 (il flusso netto annuo delle nuove pensioni risulta maggiore di quello dei nuovi assicurati).

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare, Il Fondo degli spedizionieri doganali possiede immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi e commerciali) e immobili strumentali adibiti ad usi diretti (uffici).

A fronte di una consistenza del patrimonio immobiliare che si mantiene costante, i proventi registrano una flessione nel 1995 per aumentare nel 1996, con una redditività (proventi/patrimonio) che si pone su valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati (il differenziale negativo risulta inferiore per i rendimenti determinati in relazione al patrimonio valutato ai prezzi di mercato).

Per quanto riguarda i costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare, essi rappresentano una quota elevata dei proventi complessivi, che risulta pari a circa l'84% nel 1994, al 96% nel 1995 e al 73% nel 1996. Se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che essi aumentano in valore assoluto nel 1995 per tornare nel 1996 sui medesimi livelli del 1994, con una incidenza sulle entrate complessive pari al 9% nel 1994, al 15% nel 1995 e al 7,7% nel 1996.

La tavola 8, relativa alle risultanze della gestione mobiliare, non è stata compilata in quanto il Fondo in esame non possiede titoli in portafoglio.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Con riferimento al conto economico, il risultato complessivo di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) risulta positivo; il peggioramento osservabile per il 1995 è imputabile sostanzialmente al saldo dei movimenti finanziari di parte corrente (le entrate registrano una flessione, a fronte della quale le spese aumentano).

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto (costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e

dell'avanzo economico), che passa da 23 miliardi nel 1994 e 1995 a 26 miliardi nel 1996. Le riserve obbligatorie passano da 19 miliardi nel 1994 a 22 miliardi nel 1995 e 1996.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

In riferimento all'efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si possono esaminare le tavole 10-14.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente si mantengono pressochè costanti nel periodo considerato (tavola 10): l'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli Enti monitorati, evidenziando una tendenza alla diminuzione (i costi di gestione registrano una lieve flessione, a fronte della quale le spese per prestazioni crescono).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 16 unità, operano in effetti 13 unità nel 1994 e 1995 e 12 unità nel 1996, con un indice di occupazione che passa dallo 0,81 nel 1994 e 1995 allo 0,75 nel 1996.

L'indice di produttività (determinato in base al rapporto numero prestazioni totali/personale in servizio) assume valori di poco inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11); nel periodo considerato la produttività aumenta in seguito all'incremento del numero di prestazioni e alla pressochè costanza del numero di unità del personale in servizio.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione (tavola 13), si osserva che in ciascun anno del periodo considerato il numero delle pratiche (e dei ricorsi) definiti è esattamente uguale al numero di quelli pervenuti nel medesimo periodo, con un grado di evasione pari a 1. Per quanto concerne i tempi medi di liquidazione delle prestazioni (pari in media a 75 giorni in ciascun anno del periodo considerato e per ciascuna tipologia di trattamento), emergono valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

ALLEGATO n. 3

Relazione del deputato DUILIO

su

**Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori
dello spettacolo**

L'Enpals, attraverso i tre fondi amministrati (quali il Fondo Lavoratori dello Spettacolo, il Fondo Sportivi Professionisti e il Fondo Previdenza Impiegati), provvede all'erogazione delle prestazioni IVS, ivi incluse le pensioni supplementari (tavola 1).

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza (tavola 2), il saldo complessivo fra entrate e uscite si pone su valori negativi nel periodo considerato, evidenziando un miglioramento (il disavanzo passa da 150 miliardi nel 1994 a 2 miliardi nel 1997). Ciò è dovuto al progressivo miglioramento del saldo di parte corrente, che compensa il peggioramento del saldo in conto capitale registrato nel 1997.

Gli andamenti della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali risultano esaminati nelle tavole 3 e 4, che si riferiscono entrambe alle prestazioni IVS erogate dai tre fondi amministrati dall'Enpals.

Dall'esame delle suddette tavole, emerge che in ciascun anno del periodo esaminato il saldo fra entrate e uscite risulta negativo: il disavanzo passa da 197 miliardi nel 1994 a 264 miliardi nel 1996, per scendere a 180 miliardi nel 1997, con un coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate che passa da 0,8 nel 1994 a 0,85 nel 1997.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), il gettito contributivo complessivo aumenta sulla base di un tasso di crescita medio annuo del 12,5%. L'incremento è dovuto tanto all'andamento del monte retributivo ai fini imponibili (che aumenta in seguito ad un maggior numero di assicurati «attivi» e alla crescita della retribuzione media) quanto all'elevamento dell'aliquota contributiva legale. Quest'ultima risulta elevata gradualmente, fino a registrare nel 1997 un incremento di 5,58 punti percentuali per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo e di 6,94 punti percentuali per il Fondo Sportivi Professionisti.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), emerge che la spesa complessiva si evolve in base ad un *trend* di crescita piuttosto di-

namico, registrando nel periodo esaminato un tasso di crescita medio annuo del 9,5%. L'aumento dell'onere per pensioni è riconducibile sia all'andamento degli importi medi delle pensioni sia all'evoluzione del numero di prestazioni in pagamento, che aumenta progressivamente passando da 54.800 unità nel 1994 a 59.250 unità nel 1997.

Con riferimento agli indicatori (tavola 4, sezione C), emerge che l'aliquota di equilibrio previdenziale risulta superiore a quella legale, con un incremento di 0,7 punti percentuali nel 1997 rispetto al 1994: ciò è dovuto all'aumento del rapporto normativo-istituzionale pensione media-retribuzione media e del rapporto demografico numero pensioni/numero assicurati.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare (tavola 7), l'Ente possiede immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi, commerciali e ad altri usi), immobili strumentali (adibiti ad usi uffici) e terreni agricoli.

La consistenza del patrimonio risulta invariata nel periodo considerato, in quanto non sono state effettuate né acquisizioni né dismissioni di immobili. I proventi lordi derivanti dagli immobili locati a terzi registrano un incremento nel 1995 e 1996 e una flessione nel 1997; il reddito netto, pressochè uguale a 0 nel 1994, assume valori positivi nel 1995 e 1996, per collocarsi su un valore negativo nel 1997.

Le spese direttamente riconducibili alla gestione del patrimonio immobiliare rappresentano una quota dei proventi lordi che passa dal 100% nel 1994 al 90% nel 1995 e al 70% nel 1996, per aumentare al 113% nel 1997. Se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che la loro incidenza sulle entrate complessive risulta più contenuta e meno variabile (dal 32,5% nel 1994 si passa al 19-20% nel 1995 e 1996 e al 30% nel 1997).

In relazione agli indicatori di redditività, i rendimenti lordi registrano nel 1997 un incremento rispetto ai valori del 1994, mentre quelli netti risultano nel 1997 negativi.

L'Ente in esame non possiede valori di natura mobiliare (tavola 8).

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, evidenzia un miglioramento progressivo, passando da -177 miliardi nel 1994 a 7 miliardi nel 1997.

La situazione patrimoniale generale presenta un disavanzo patrimoniale netto che nel periodo esaminato passa da 133 miliardi nel 1994 a 272 miliardi nel 1997.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente registrano un calo nel 1995, per aumentare in modo consistente nel 1996 e 1997, registrando un tasso di crescita medio annuo pari all'11,8% nel periodo considerato (tavola 10). L'incremento interessa tutte le componenti di spesa, anche quella relativa al personale in attività di servizio, nonostante il calo del numero di unità occupate. I costi netti di gestione risultano inferiori a quelli lordi a causa del recupero dei costi.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 559 unità, operano in effetti 373 unità che scendono a 339 nel 1997, con un indice di occupazione che passa da 0,67 nel 1994 a 0,61 nel 1997.

Come emerge dalla tavola 10, l'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) presenta valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti, mantenendosi pressochè stabile nel periodo considerato (le spese di gestione aumentano come pure la spesa per prestazioni).

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, risulta in linea con i valori medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati e in crescita nel periodo considerato (tavola 11): ciò è dovuto ad una diminuzione delle unità del personale in servizio e all'aumento del numero delle prestazioni.

Con riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni (tavola 12), emerge che il grado di evasione registra valori in linea con quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati. L'indicatore è pari a 1,28 e a 1 rispettivamente per le pratiche e per i ricorsi nel 1994, esso diminuisce nel 1995 e 1996 per tornare su valori superiori all'unità nel 1997.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13), si possono esaminare i dati relativi all'attività di vigilanza, alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa.

In relazione all'attività di vigilanza, il numero delle aziende ispezionate passa da 650 nel 1994 a 1.030 nel 1997; l'incidenza delle azien-

de trovate in situazioni di irregolarità passa da 81,3% nel 1994 a 59,4% nel 1997.

L'entità dei crediti contributivi recuperati passa da 79 miliardi nel 1994 a 87 miliardi nel 1997: essi risultano superiori all'ammontare dei crediti evasi accertati nell'anno (ad eccezione del 1995) e presentano un'incidenza sul totale dei crediti a fine anno pari a circa il 49% nella media del periodo esaminato. Nell'ambito dei crediti recuperati, la quota più consistente si riferisce ai recuperi per attività diretta dell'Ente rispetto ad altre modalità, quali il condono.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (indicati dall'Ente nelle spese legali) rappresentano una quota dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente pari allo 0,82%.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni evidenziano nel 1997 un consistente peggioramento rispetto al 1994 in relazione alle pensioni di vecchiaia e di invalidità; per le pensioni di reversibilità emerge invece un miglioramento (tavola 14). In seguito all'allungamento dei tempi di liquidazione, l'Ente registra nel 1997 valori superiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario delle gestioni amministrative dall'Enpals, emerge un saldo negativo fra riscossioni contributive e spesa per prestazioni, che permane nonostante l'intervento normativo che ha elevato in modo consistente l'aliquota contributiva legale.

Si auspica pertanto il costante controllo dei fattori demografici e normativo-istituzionali, al fine di individuare una serie di interventi in grado di attenuare il *trend* di crescita della spesa per prestazioni.

ALLEGATO n. 4

Relazione del deputato DUILIO

su

Ente Nazionale Assistenza Magistrale

Come emerge dalla tavola 1 l'Ente Nazionale Assistenza Magistrale opera esclusivamente nel campo delle altre prestazioni per attività sociali con prestazioni di crediti e sovvenzioni straordinarie, con l'assegnazione ai propri assistiti di borse e assegni di studio e la fruizione di soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, il saldo complessivo evidenzia nel biennio 1994-1995 un dimezzamento del deficit (rispettivamente da -28 a -14 miliardi), mentre nell'esercizio 1996 il saldo diventa positivo portandosi a 2 miliardi con un miglioramento rispetto all'esercizio 1995 di 16 miliardi, che risulta imputabile sia al saldo di parte corrente sia in modo più pronunciato a quello in conto capitale.

Il saldo positivo di parte corrente, nell'anno 1996, s'incrementa in seguito ad un aumento delle entrate contributive nettamente superiore all'incremento delle spese per prestazioni.

Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa si evidenzia un saldo negativo fra riscossioni e pagamenti nell'anno 1994, mentre persiste un saldo positivo negli altri esercizi, ed in particolare nell'anno 1996, per il concomitante aumento del saldo positivo di parte corrente e della accentuata diminuzione del saldo negativo in conto capitale, che determinano un avanzo di 25 miliardi.

Con riferimento alla tavola 3 che non riporta il numero assicurati, ma soltanto gli indicatori di equilibrio finanziario tra entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali osserviamo che l'analisi si riferisce alla sola voce complessiva altre prestazioni per attività sociali, data la natura e l'oggetto dell'Ente, da cui emerge per il 1994 un saldo positivo fra entrate contributive e onere per prestazioni pari a 15 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite pari a 1.54: nel

periodo successivo il saldo positivo si incrementa passando a 16 miliardi nel 1995 e a 20 miliardi nel 1996, come pure il coefficiente di copertura che sale rispettivamente a 1.56 e a 1.59. Per l'anno 1997 è disponibile unicamente il dato relativo alla spesa per prestazioni indicata in lire 46 miliardi con un incremento rispetto al 1996 di 12 miliardi.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate esclusivamente le risultanze del valore catastale degli immobili strumentali adibiti ad usi diretti per un valore complessivo di 60 miliardi 335 milioni per tutto il triennio 1994-96.

Dalla tavola 8 si rileva che l'Ente non possiede valori mobiliari.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al conto economico, viene evidenziato il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica. L'andamento è di stabilità del risultato economico positivo a lire 8 miliardi per gli anni 1994-95 e di importo pari a 14 miliardi nel 1996.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto che nel periodo esaminato passa da 86 miliardi nel 1994 a 88 miliardi nel biennio successivo.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo risulta in costante diminuzione attestandosi al 31% nel 1997 da un tetto del 49 % raggiunto nel 1995, decisamente superiori ai valori medi rilevati dagli Enti monitorati.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 187 unità, hanno operato in effetti 78 unità nel 1994 e 69 nel 1995, portandosi a quota 63 unità nel 1996. L'organico per l'Ente viene rivisto in 157 unità per l'anno 1997 mentre le unità che vi hanno operato sono state 73, con un indice di occupazione inferiore ai valori medi.

In riferimento alla gestione di crediti contributivi (tavola 13) l'Enam non ha compilato il prospetto; tuttavia, visti i compiti istituzionali dell'Ente che eroga esclusivamente prestazioni per attività sociali, la gestione dei crediti contributivi non rappresenta un'attività molto significativa.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni emerge per tutto il periodo considerato un saldo positivo crescente, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa in aumento e prossimo a 1.6.

Non sono disponibili ulteriori informazioni circa il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni.

Si auspica il continuo controllo dei fattori demografici unitamente ai meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 5

Relazione del deputato DUILIO

su

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Come emerge dalla tavola 1, l'Inail provvede all'erogazione di prestazioni economiche volte ad indennizzare il lavoratore in relazione ad una riduzione della capacità di lavoro (e, dunque, di reddito) in seguito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché all'erogazione di altre tipologie di prestazioni, che assumono la forma di beni e servizi socio-sanitari.

Le prestazioni economiche risultano costituite sostanzialmente dalle rendite per inabilità permanente e ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea; in aggiunta sono previste altre prestazioni integrative dell'assicurazione (quali l'assegno di incollocabilità, ecc.).

Le prestazioni che si sostanziano nella produzione e nell'erogazione di beni e servizi socio-sanitari sono riconducibili agli accertamenti medico-legali nei confronti degli assicurati (cosiddette «prime cure») e ai trattamenti medico-legali di recupero della capacità lavorativa in campo assicurativo.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza (tavola 2), nel periodo 1995-97 il saldo complessivo fra entrate e uscite risulta positivo, evidenziando nel 1997 un miglioramento. La situazione finanziaria complessiva risente dei risultati delle singole gestioni amministrative (quali la gestione industria, agricoltura e medici rx), che si differenziano notevolmente nel segno e nell'andamento.

La gestione industria presenta nel complesso un saldo positivo di gestione finanziaria che nel periodo esaminato tende a migliorare: il saldo di parte corrente migliora nel 1995 (a causa di un aumento delle entrate di 610 miliardi, a fronte delle quali le spese registrano una flessione di 650 miliardi) e nel 1996, per registrare una lieve flessione nel 1997 (le entrate diminuiscono leggermente e le spese rimangono stazionarie).

La gestione agricoltura, invece, presenta un saldo complessivo negativo, che si riduce leggermente nel periodo esaminato.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» comprende le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di inabilità temporanea, gli assegni per caso di morte e gli assegni di incollocabilità.

Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo esaminato il saldo complessivo fra entrate e uscite si attesta su un valore positivo e crescente (da circa 2.100 miliardi nel 1994 a circa 3.400 miliardi nel 1996), con un coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate pari a 1,2 nel 1994, 1,3 nel 1995 e 1996 e 1,4 nel 1997.

La situazione si differenzia notevolmente all'interno delle singole gestioni amministrate, in quanto al saldo positivo della gestione industria si contrappone il saldo negativo della gestione agricoltura.

Nella gestione industria il differenziale positivo fra entrate e uscite evidenzia un miglioramento (da 3.200 miliardi nel 1994 a 4.200 miliardi nel 1997), con una copertura che passa da 1,43 nel 1994 a 1,55 nel 1997: nel periodo considerato l'andamento delle entrate contributive presenta un *trend* di crescita più dinamico di quello osservabile per la spesa per prestazioni. Dal punto di vista delle variabili demografiche, si osserva che il rapporto numero assicurati/numero prestazioni aumenta progressivamente passando da 1,6 nel 1994 a 1,83 nel 1997: il numero delle prestazioni complessive diminuisce (il flusso netto annuo delle nuove pensioni risulta negativo), mentre il numero degli assicurati aumenta (il flusso netto annuo dei nuovi iscritti risulta positivo).

La gestione agricoltura presenta un saldo negativo fra entrate contributive e spesa per prestazioni, che migliora nel periodo considerato, passando da -1.200 miliardi nel 1994 a -820 miliardi nel 1997 (il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate passa da 0,34 nel 1994 a 0,52 nel 1997). Il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni si colloca su valori relativamente elevati, evidenziando una crescita nel periodo considerato (da 3,9 nel 1994 a 4,5 nel 1997): il numero degli assicurati diminuisce ma risulta più che compensato dalla riduzione del numero delle prestazioni.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare, l'Inail possiede immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi commerciali) e immobili strumentali adibiti ad usi diretti (uffici e centri medico-legali). In relazione alla classificazione degli immobili in base all'impiego, emerge che la maggior parte degli immobili rientra nella gestione industria.

Nel periodo esaminato la consistenza del patrimonio aumenta in seguito all'acquisizione di nuovi immobili.

Il reddito derivante dall'impiego degli immobili da reddito locati a terzi presenta nel periodo esaminato un andamento diverso a seconda

che si consideri il reddito lordo o quello netto: i proventi lordi registrano un aumento, mentre i redditi netti presentano una consistente flessione, passando da 27 miliardi nel 1994 a 8 miliardi nel 1997.

Per quanto concerne la redditività degli immobili locati a terzi, emerge che i rendimenti lordi nel 1997 si mantengono sui medesimi livelli del 1994, mentre i rendimenti netti registrano un progressivo peggioramento con valori prossimi a 0 nel 1997. In termini comparativi, emerge che i suddetti rendimenti risultano inferiori ai valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Per quanto riguarda i costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare, emerge che essi aumentano considerevolmente nel periodo esaminato (sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 13,4%). I costi di gestione rappresentano una quota elevata e crescente dei proventi complessivi (che rappresentano il vincolo alla loro espansione), passando da circa l'86% nel 1994 a circa il 97% nel 1997.

Tuttavia, se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che la loro incidenza sulle entrate complessive risulta più contenuta e in diminuzione (passando dal 32,6% nel 1994 al 30,5% nel 1997).

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (e della relativa composizione) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato - Ctz, Cct e Btp - e obbligazioni delle banche), da azioni e partecipazioni e da crediti a breve e a medio-lungo termine.

La consistenza del patrimonio mobiliare diminuisce in seguito alla dismissione di titoli obbligazionari; in relazione ai frutti derivanti dall'impiego del patrimonio vengono considerati sia i redditi di capitale sia i guadagni in conto capitale realizzati o anche solo maturati. I redditi da interessi, utili o partecipazioni registrano una flessione (anche in seguito alla dismissione di valori mobiliari); i guadagni in conto capitale risultano negativi nel 1994 per collocarsi su valori positivi nel periodo successivo.

Con riferimento ai rendimenti (calcolati al lordo e al netto delle imposte), essi aumentano nel 1995 (per la presenza nel 1994 di minusvalenze), per diminuire nel periodo successivo. Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi - al lordo e al netto delle imposte - gli oneri di gestione) registra valori elevati per lo scarso peso delle spese di gestione.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità del-

le riserve obbligatorie e alle assegnazioni delle quote dell'esercizio alle riserve medesime, determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Il risultato economico di esercizio per il complesso delle gestioni amministrative dall'Istituto (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) passa da -1.414 miliardi nel 1994 a 482 miliardi nel 1996. Esso risente dell'andamento dei due saldi di segno opposto della gestione industria e della gestione agricoltura. Il peggioramento nel 1997 risulta attribuibile all'andamento del saldo positivo dei movimenti finanziari di parte corrente della gestione industria che in tale anno registra una flessione.

In riferimento alla situazione patrimoniale generale, emerge un disavanzo patrimoniale netto che si riduce da -21.550 miliardi nel 1994 a -19.600 miliardi nel 1997: il miglioramento dell'avanzo patrimoniale della gestione industria riesce a compensare il peggioramento del disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura. Il credito (pari ad oltre 30.000 miliardi) che la gestione industria vanta nei confronti della gestione agricoltura, in seguito ad anticipazioni di cassa, viene evidenziato fra le attività della gestione industria e fra le passività della gestione agricoltura.

Tra le passività la posta più rilevante è rappresentata dalle riserve tecniche (capitali di copertura delle prestazioni), volte a tutelare la posizione creditoria dei beneficiari delle rendite nei confronti dell'Istituto. Esse passano da 31.600 miliardi nel 1994 a 32.000 miliardi nel 1997, coprendo in ciascun anno del periodo esaminato oltre 3 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

Per quanto riguarda la disciplina delle riserve tecniche, è prevista un'assegnazione annua determinata in base a regole diverse a seconda che si consideri la gestione industria o la gestione agricoltura. Per la gestione industria, l'accantonamento è pari al valore attuale delle rendite costituite nell'esercizio e di quelle che si prevede di costituire nell'anno considerato. Per la gestione agricoltura, è prevista la costituzione di un fondo di riserva pari al 50% della spesa annua, da alimentare con assegnazioni pari al 5% del gettito contributivo annuo; tuttavia, a causa dei disavanzi della gestione, gli accantonamenti non sono mai stati effettuati.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento all'efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si possono esaminare le informazioni contenute nelle tavole 10-14.

I costi lordi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente si evolvono nel periodo esaminato sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 2,9%: le voci di spesa più dinamiche sono quelle relative al personale in attività di servizio e in

quiescenza, mentre la componente di spesa relativa all'acquisto di beni di consumo e servizi registra una progressiva flessione (tavola 10). I costi netti di gestione risultano inferiori a quelli lordi a causa del recupero di alcune voci di spesa (rimborso di spese per servizi svolti per conto di terzi, recuperi effettuati al personale dipendente, ecc.) e per l'eliminazione di residui passivi di spese correnti insussistenti (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), si osserva una flessione del numero di unità (che passano nel complesso da circa 11.000 nel 1994 a 10.500 nel 1997), in seguito alla cessazione dal servizio. L'indice di occupazione (determinato in base al rapporto fra personale in servizio e dotazione organica) passa da 0,73 nel 1994 e 1995 a 0,85 nel 1996 e a 0,82 nel 1997: l'aumento è dovuto al ridimensionamento della dotazione organica in seguito ad una sua rideterminazione. Con riferimento alla distribuzione del personale fra direzione generale e sedi periferiche, si osserva che l'incidenza del numero effettivo di unità in servizio sulla dotazione organica non presenta una variabilità elevata.

Con riferimento agli indicatori di efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si può esaminare l'andamento dell'indice di costo amministrativo (tavola 10) e dell'indice di produttività (tavola 11). Il primo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta superiore al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati; l'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente elevati se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11). La produttività si riduce in seguito alla progressiva flessione del numero di prestazioni totali.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13), si possono esaminare i dati relativi all'attività di vigilanza, alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa.

In relazione all'attività di vigilanza, si osserva che il numero delle aziende ispezionate in ciascun anno è in aumento: anche l'incidenza delle aziende trovate in situazioni di irregolarità aumenta (passando dal 43% nel 1994 al 53% nel 1997), come pure l'ammontare dei contributi evasi accertati (che passano da 192 miliardi nel 1994 a 286 miliardi nel 1997).

In riferimento all'attività di recupero, i crediti contributivi recuperati su base annua passano da 870 miliardi nel 1994 a 650 miliardi nel 1997: la flessione risulta registrata sia dai contributi recuperati per attività diretta dell'ente sia da quelli recuperati tramite esattorie e condoni. I crediti contributivi recuperati risultano superiori all'ammontare dei crediti evasi accertati nell'anno e presentano un'incidenza sul totale dei crediti a fine anno pari a circa il 25% nella media del periodo esaminato. Nell'ambito dei crediti recuperati, la quota più consistente si riferisce ai recuperi per attività diretta dell'Ente (con un maggior peso dei contributi recuperati in via legale) rispetto alle altre modalità.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (spese per l'attività di vigilanza e spese legali) rappresentano una quota crescente dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente, passando dal 3% nel 1994 al 6,9% nel 1997. Al loro interno, i costi sostenuti per la vigilanza (personale ispettivo, ecc.) rappresentano la quota più consistente (73% circa).

Per quanto concerne i tempi medi di liquidazione delle prestazioni (tavola 14), si osserva un miglioramento per le rendite di inabilità permanente ed un peggioramento per le rendite ai superstiti. Dal confronto con gli altri Enti, emerge che i tempi medi di liquidazione dell'Inail risultano inferiori ai valori medi in relazione alle rendite per inabilità temporanea e a quelle di inabilità permanente (in seguito all'apprezzabile riduzione osservabile nel periodo esaminato), mentre per le rendite ai superstiti la liquidazione delle prestazioni presenta tempi molto lunghi. In base alla ripartizione territoriale, si osservano dei valori mediamente più bassi per le regioni del sud rispetto a quelle del centro-nord, con una variabilità che si riduce nel periodo esaminato.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, pur in presenza nel complesso di una situazione di equilibrio, emergono all'interno delle gestioni amministrative situazioni economico-finanziarie e patrimoniali estremamente differenziate nel segno e nell'andamento.

Ad un sostanziale equilibrio della gestione industria si contrappone il grave squilibrio strutturale dei conti della gestione agricoltura, che è da porre in relazione alla inadeguatezza dell'entità delle aliquote contributive rispetto alle prestazioni erogate. Il meccanismo di copertura delle esigenze finanziarie della gestione agricoltura, che avviene tramite anticipazioni di cassa da parte della gestione industria, sottrae riserve agli impieghi produttivi. Si rende pertanto auspicabile un intervento legislativo che abbia per oggetto una ridefinizione del sistema tariffario e dei meccanismi di solidarietà intersettoriali.

ALLEGATO n. 6

Relazione del senatore Michele DE LUCA

su

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti provvede alla copertura delle prestazioni pensionistiche IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90), le prestazioni per attività sociali (sussidi per studio a figli di farmacisti) e l'assistenza continuativa e straordinaria a favore dei farmacisti pensionati in stato di bisogno.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Nella tavola 2 vengono illustrate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Nel 1996 il saldo complessivo evidenzia un miglioramento rispetto al 1995, dovuto sostanzialmente all'andamento del saldo di parte corrente (da un disavanzo registrato nel 1995 si passa ad un avanzo nel 1996), il cui miglioramento riesce a più compensare il peggioramento del saldo in conto capitale.

Il saldo di parte corrente registra un peggioramento nel 1995, in seguito ad una flessione in valore assoluto delle entrate correnti (dovuta sostanzialmente alla riduzione delle entrate contributive) a fronte della quale le spese correnti aumentano (anche se in misura lieve); nel 1996 il miglioramento è dovuto al consistente incremento delle entrate contributive in presenza di una spesa corrente che si mantiene stazionaria.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella tavola 3 (relativa al complesso delle prestazioni erogate) e nella tavola 4 (relativa ai trattamenti pensionistici IVS) vengono esaminati i diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali) che, agendo sull'andamento del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, influenzano gli equilibri della gestione.

Dall'esame della tavola 3, che si riferisce al complesso delle prestazioni erogate (la voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di ma-

ternità e gli altri interventi assistenziali), emerge per il 1996 e 1997 una situazione di sostanziale pareggio: il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate passa infatti da 0,88 nel 1994 a 1 nel 1997.

La tavola 4, relativa alle gestioni dei trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti, volte rispettivamente all'analisi della contribuzione e delle prestazioni.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), sono state considerate le entrate contributive derivanti dal contributo di previdenza ordinario (dovuto in somma fissa) e dal contributo dello 0,9% da applicarsi all'importo lordo del fatturato per medicinali forniti sulle prescrizioni dalle Asl (legge 395/1977). Le entrate contributive registrano una riduzione in valore assoluto nel 1995, che va messa in relazione sia all'andamento del numero di assicurati (in flessione nel 1995) sia al fatto che un maggior numero di iscritti ha esercitato l'opzione per il versamento del contributo ordinario a quota ridotta); nel 1996 e 1997 le entrate contributive riprendono a crescere, anche in seguito all'aumento del numero di assicurati.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), la spesa si mantiene pressochè costante nel periodo 1994-96 (passando da 254 miliardi nel 1994 a 256 miliardi nel 1995 e 1996): il numero complessivo delle pensioni in pagamento si riduce lievemente; l'importo medio delle pensioni aumenta in misura modesta nel 1995 per rimanere costante nel 1996. Nel 1997 la spesa per pensioni registra un incremento di modesta entità (1,6%).

L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina una situazione di disequilibrio finanziario nel 1994 e 1995 e di sostanziale pareggio nel 1996 e 1997 (il coefficiente di copertura passa da 0,87 nel 1994 a 1,02 nel 1997): nel 1995 le entrate contributive registrano una flessione, a fronte della quale la spesa si mantiene pressochè costante; nel 1996 e 1997 il *trend* di crescita delle entrate risulta più dinamico di quello registrato dalla spesa.

L'aliquota di equilibrio previdenziale (spesa per pensioni/monte reddituale imponibile) e l'aliquota effettiva (entrate contributive/monte reddituale) non sono state determinate, non essendo disponibili i dati relativi al reddito medio e, dunque, alla massa reddituale. Dal punto di vista dei fattori demografici, il rapporto numero iscritti/numero pensioni (pari a circa 2) si mantiene pressochè costante (il denominatore registra nel periodo esaminato una lieve flessione; il numeratore si riduce nel 1995, per crescere nel 1996).

Con riferimento alle indennità di maternità (tavola 6), la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni risulta sostanzialmente in pareggio: le entrate contributive si mantengono costanti, mentre la spesa per prestazioni cresce fino al 1996 per registrare una flessione nel 1997.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per l'Ente in esame non sono disponibili i dati sulle risultanze della gestione immobiliare e mobiliare (tavole 7 e 8).

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie.

Il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) evidenzia nel 1996 un miglioramento, imputabile sostanzialmente all'andamento del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente (le entrate registrano un incremento, a fronte del quale le spese si mantengono costanti in valore assoluto).

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto (costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e dell'avanzo/disavanzo economico), che passa da 165 miliardi nel 1994 a 135 miliardi nel 1996.

Le riserve obbligatorie, che risultano costituite dalle riserve tecniche delle gestioni previdenza ed assistenza e dalla riserva straordinaria (pari a 499 miliardi in ciascun anno del periodo considerato), passano da 192 miliardi nel 1994 a 129 miliardi nel 1996, risultando in ciascun anno del periodo esaminato inferiori alla spesa sostenuta per pensioni.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Per quanto concerne le informazioni contenute nelle tavole 10-14, relative all'efficienza operativa e produttiva, risultano disponibili solamente i dati relativi alle spese di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente.

I costi di gestione crescono nel periodo considerato 1994-96 sulla base di un tasso medio annuo del 2,6% e presentano un'incidenza sulla spesa per prestazioni totali (indice di costo amministrativo) - 3,35% nel 1994 e 3,58% nel 1995 e 1996 - inferiore al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati pari a circa il 12% nel periodo considerato.

Osservazioni conclusive

Per quanto concerne l'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge una situazione sostanzialmente in pareggio, con un rapporto numero assicurati/numero prestazioni pari a 2.

Al fine del mantenimento dell'equilibrio finanziario, si auspica un costante controllo dei fattori (demografici e normativo-istituzionali) che incidono sugli andamenti della gestione, per poter intervenire in presenza di un peggioramento.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

91^a seduta

Presidenza del presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3416) *Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento d'urgenza, proponendo al riguardo la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3405) *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara*

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI ricorda i presupposti di fatto che hanno dato luogo al decreto- legge e ne espone il contenuto. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che a suo avviso non suscitano alcun rilievo, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda nel formulare un parere favorevole.

(3319) FIGURELLI ed altri. – Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il contenuto del disegno di legge proponendo un parere non ostativo, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3388) Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere su emendamento alla 4ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione pronuncia un parere di nulla osta sull'emendamento 8.0.1, trasmesso dalla Commissione di merito.

(3252) MANCA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ espone sommariamente il contenuto dell'iniziativa, da lui esaminata analiticamente senza averne tratto motivi di perplessità per le valutazioni di competenza. Propone dunque un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(40) BERTONI e LORETO. – *Norme per il riordino della sanità militare*

(1591) DOLAZZA. – *Riordino della sanità militare*

(1595) MANFREDI ed altri. – *Norme per il riordino della sanità militare*

(2287-octies) *Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato*

(2805) DIANA Lorenzo. – *Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa*

(Parere alla 4^a Commissione su testo unificato: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore ANDREOLLI, che esprime apprezzamento per l'elaborazione della Commissione di merito, il cui risultato è un testo complesso a carattere organico, tale da non suscitare perplessità per quanto di competenza. Propone pertanto la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3404) Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI rinvia alle considerazioni svolte sul decreto-legge di identico contenuto e propone un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Nel presupposto che la normativa in esame sia pienamente conforme al principio di salvaguardia delle competenze regionali, il relatore ANDREOLLI propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sul contenuto del disegno di legge e propone un parere di nulla osta.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che le competenze in materia di turismo sono proprie delle regioni.

A tale proposito il relatore MAGNALBÒ osserva che le disposizioni in esame riguardano la trasformazione di un ente statale.

La sottocommissione conviene di formulare un parere non ostativo.

(2287-nonies-B) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta in merito alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI sottolinea l'importanza dell'argomento, ritiene necessario un riconoscimento legislativo del lavoro domestico anche sotto il profilo della sicurezza e propone infine di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(1698) *BONATESTA ed altri.* – *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) *MUNDI ed altri.* – *Interpretazione autentica degli articolo 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) *MAGGI ed altri.* – *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) *VERALDI e MONTAGNINO.* – *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) *SERENA.* – *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Parere su testo unificato e relativi emendamenti alla 11^a Commissione: contrario)

Il relatore BESOSTRI esprime una riserva di principio sull'attribuzione *ex lege* della qualifica superiore in ragione dell'esercizio di fatto delle funzioni corrispondenti, senza alcun vincolo di compatibilità con l'assetto degli organici, come si evince anche dall'emendamento 1.1: tale modalità di promozione appare in aperto contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui l'articolo 97 della Costituzione. Poichè anche alcuni degli emendamenti trasmessi confermano, talvolta aggravandolo, il censurato indirizzo normativo, propone di esprimere un parere contrario sia sul testo unificato sia sugli emendamenti corrispondenti in tal senso.

I senatori ANDREOLLI e MAGGIORE condividono la valutazione del relatore.

La Sottocommissione approva la proposta di parere contrario.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 15 LUGLIO 1998

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(3404) *Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara:* parere favorevole;

(3405) *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara:* parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(2849) **MANCONI.** – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati:* parere favorevole con osservazioni;

(3052) **PIERONI ed altri.** – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile:* parere favorevole con osservazioni;

(3406) **FIORILLO.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile:* parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

41ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(3369) Norme in materia di attività produttive: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(3398) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del decreto legge. Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 3.0.1, che potrebbero determinare maggiori oneri finanziari e su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Fa presente, peraltro, che l'emendamento 3.1 costituisce la copertura finanziaria di alcuni emendamenti presentati dallo stesso firmatario: non è indicato però l'onere derivante da tali emendamenti, che andrebbe quindi quantificato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.4 in quanto comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e non coperti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emenda-

menti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.4; esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.0.5, 2.0.2 e 3.0.1.

(3388) Emendamento al disegno di legge: *Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali*

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio; richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO rileva che è pervenuto un ulteriore emendamento sul disegno di legge in titolo, con il quale si prevede la possibilità di concedere anticipazioni di pagamento per il risarcimento dei soggetti danneggiati dall'incidente di volo dello scorso 3 febbraio a Cavalese. Dopo aver sottolineato gli aspetti positivi della proposta che potrebbe anche determinare minori spese negli anni futuri, osserva che occorrerebbe quantificare gli oneri previsti per l'esercizio finanziario in corso e precisare la loro copertura. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore in ordine alla necessità di indicare nell'emendamento gli oneri previsti e la relativa copertura.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento trasmesso, al fine di individuare gli effetti finanziari sul primo esercizio di applicazione e sugli esercizi successivi e di predisporre, così, la necessaria copertura.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e delibera la richiesta di relazione tecnica.

(3299) Emendamenti al disegno di legge: *Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che sono pervenuti ulteriori emendamenti al disegno di legge delega in materia sanitaria, presentati dal relatore per superare il parere contrario espresso dalla Sottocommissione su alcune parti del testo nella seduta di ieri; segnala in particolare gli emendamenti 2.720, 2.730 e 2.700 che risolvono rispettivamente i pareri formulati sulle lettere z), u) e qq); in relazione al parere contrario espresso sulla lettera p), poichè l'emendamento proposto (2. 710) sopprime solo una parte del periodo su cui è stato espresso parere contrario, occorre valutare la compatibilità della formulazione finale con il quadro di equilibrio finanziario della delega. Per ciò che concerne la lettera nn)

relativa alle modalità di riduzione dell'età pensionabile, l'emendamento 2.650 propone un testo identico a quello iniziale del disegno di legge, mantenendo comunque la previsione di una riduzione dell'età di pensionamento per il personale della dirigenza medica e universitario. L'emendamento 2.400 riformula la lettera o) prevedendo l'estensione del regime di diritto privato alla dirigenza sanitaria: occorrerebbe approfondire gli effetti finanziari derivanti dal rinvio alla contrattazione nazionale dei criteri generali per l'attribuzione dei dirigenti. Segnala, infine, l'emendamento 4.0.3 che introduce una ulteriore delega al Governo e sul quale potrebbe essere espresso parere di nulla osta in considerazione del fatto che nella formulazione è contenuto il rinvio al comma 3 dell'articolo 1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore ed esprime avviso favorevole in ordine all'emendamento 4.0.3. Per ciò che concerne l'emendamento 2.650, sottolinea che la formulazione proposta appare preferibile in quanto rappresenta un principio generale di delega, diversamente dal testo approvato dalla Camera.

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che la riduzione dell'età di pensionamento potrebbe comunque comportare effetti di trascinamento su altre categorie, con conseguenti effetti negativi sul bilancio dello Stato, sottolinea l'opportunità di confermare il parere contrario anche su tale riformulazione. In relazione all'emendamento 4.0.3, propone inoltre, di sopprimere al comma 1, lettera c) la possibilità di intervenire sul trattamento del personale, ritenendo preferibile un più generico rinvio alle disposizioni in materia di personale.

Il senatore FERRANTE osserva che le disposizioni in materia pensionistica possono produrre effetti imitativi negativi anche in altri settori e si domanda se le disposizioni di cui alla lettera nn) si applicano a tutto il personale universitario.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che la formulazione della lettera nn) è relativa esclusivamente all'attività assistenziale, mentre non riguarda quella universitaria.

Il senatore AZZOLLINI esprime perplessità sui pareri proposti dal relatore in ordine agli emendamenti 2.650 e 2.400 e, per ciò che concerne l'emendamento 4.0.3, sulla proposta del Presidente, poichè la formulazione che ne deriverebbe non esclude la possibilità di intervenire anche sul trattamento del personale. A suo avviso, occorrerebbe valutare il disegno di legge con le modifiche introdotte al fine di verificare se sussistono le condizioni per soddisfare la clausola di equilibrio finanziario di cui all'articolo 1, comma 3. Dopo aver sottolineato che l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti ha evidenziato numerose situazioni di incertezza sugli effetti finanziari delle disposizioni, ritiene che, in mancanza di un riesame complessivo, dovrebbe essere espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente COVIELLO ricorda che la Sottocommissione esaminerà nuovamente il testo, come approvato dalla Commissione di merito, quando verrà richiesto dall'Assemblea il prescritto parere.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.720, 2.730, 2.700 e 2.710 osservando che la loro approvazione supererebbe il parere contrario formulato dalla Commissione in relazione alle lettere *z*), *u*), *qq*) e *p*). Propone altresì di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.650 e parere di nulla osta sull'emendamento 2.400 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole «e l'attribuzione dei dirigenti», osservando che l'eventuale approvazione consentirebbe di superare il parere sulla lettera *o*). Propone infine di formulare parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.3 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 1, lettera *c*), siano soppresse le parole «trattamento del», e in considerazione del fatto che nella formulazione dell'emendamento è contenuto il rinvio al comma 3 dell'articolo 1.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(3369) Norme in materia di attività produttive: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Spironi e Vito Gnutti.

*AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI
TELEFONICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE*

Esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998 (3434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Luc-*

chese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del seguente atto:

- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).
 - Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
 - Schema di decreto ministeriale n. 133408 recante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 301).
 - Schema di regolamento in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la semplificazione della documentazione amministrativa (n. 307).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PISAPIA e SAPONARA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOCO ed altri. - Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (3277).
- FIGURELLI ed altri. - Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle associazioni destinatarie dei contributi per iniziative di sensibilizzazione sul-

la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale (n. 291).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea (n. 281).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
 - CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
 - FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15,15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara (3405).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).

- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno 1998 (n. 298).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (3398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ed esame della petizione n. 352, ad esso attinente.
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine (n. 289).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

III. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).

- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-nonies-B) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BONATESTA e BEVILACQUA – Nuove norme per l'inquadramento degli ispettori del lavoro della VI e VII qualifica funzionale (3322).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. – Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 luglio 1998, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

Procedure informative

Interrogazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14,30

Audizione del professor Luciano Gattinoni, direttore scientifico del policlinico di Milano; del dottor Ivo Spagnoli, primario del reparto radiologia Istituto tumori di Milano; del professor Enrico Solcia, direttore scientifico del policlinico di Pavia; del professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico dell'Istituto S. Lucia di Roma.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 16 luglio 1998, ore 8,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia».

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/70/CE che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (n. 295).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (n. 296).

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati CORLEONE ed altri – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14

- Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

- Audizione dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul problema dei rifiuti
e sulle attività poste in essere in materia
dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche

Giovedì 16 luglio 1998, ore 14

Audizione del presidente dell'ANPA, professor Walter Ganapini; del direttore generale dell'ENEA, dottor Renato Strada; del consigliere del CNEL, architetto Claudio Falasca; del direttore generale del Ministero dell'industria, dottor Gennaro Visconti; del presidente della sezione EMAS Italia, ingegner Giuseppe Bianchi; del presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, dottor Gianni Squitieri, del presidente del comitato Ecolabel-Ecoaudit, ingegner Giovanni Naschi.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 16 luglio 1998, ore 8,30

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

Relatori alla Commissione:

- sull'attività generale, sen. Michele DE LUCA;
 - su Opera nazionale assistenza organi sanitari italiani, dep. CANGEMI;
 - su Cassa ragionieri periti commerciali, dep. GASPERONI;
 - su Cassa dottori commercialisti, dep. PAGLIUCA;
 - su Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, sen. PASTORE;
 - su Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, dep. STELLUTI;
 - su Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dep. STELLUTI.
 - su Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sen. DE LUCA Michele.
 - su Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sen. Roberto NAPOLI.
 - su Istituto postelegrafonici (IPOST), sen. PEDRIZZI.
 - su Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), sen. MANFROI.
-